Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 25 maggio 2005 € 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2005, n. 12.

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Principi

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, con la presente legge, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge si propongono di:

a) eliminare gli effetti delle diseguaglianze economiche e sociali che limitano l'accesso all'istruzione superiore, intervenendo, in particolare, in favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

b) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria e nella comunità ospitante;

c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, anche mediante servizi rivolti alla generalità degli studenti.

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione si avvale degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all'articolo 9.

Art. 3

(Principi)

1. Le finalità di cui all'articolo 2 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e ai benefici economici si rivolge a tutti gli studenti, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;

b) l'accesso ai servizi comporta la partecipazione al costo dei servizi stessi;

c) la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione dei servizi attribuibili in seguito a concorso è disposta per i soli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, tenendo conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;

d) viene agevolato l'accesso ai servizi e ai benefici da parte degli studenti disabili ed è prevista la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico;

e) i servizi sono svolti in collaborazione con le Università nonché con gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, mediante la regia della Conferenza regionale di cui all'articolo 6, diretta a limitare le duplicazioni di servizi e a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. Sono altresì destinatari degli interventi gli studenti cittadini di Stati dell'Unione Europea e gli studenti apolidi e rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

3. Gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea accedono agli interventi a parità di trattamento con gli studenti italiani.

4. Il Piano regionale di cui all'articolo 7 può prevedere quote riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5

(Definizione degli interventi)

1. L'intervento regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio, si articola in:

a) benefici di natura economica:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) premi per tesi di laurea;

4) facilitazioni per il trasporto;

5) sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà;

6) contributi per le locazioni;

7) contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;

b) servizi:

1) abitativi e per l'accesso al mercato delle locazioni;

2) di ristorazione;

3) di informazione, consulenza e orientamento al lavoro;

4) di mobilità internazionale;

5) editoriali, librari e audiovisivi;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario prevista dal Piano regionale di cui all'articolo 7.

Capo II

Organismi e strumenti di programmazione

Art. 6

(Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario)

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

2. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale. In particolare:

a) predispone il Piano regionale di cui all'articolo 7 e ne verifica lo stato di attuazione;

b) promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività degli Enti di cui all'articolo 9, favorendo la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;

c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza degli Enti di cui all'articolo 9 e quelli di competenza delle Università.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di presidente, o il Direttore centrale competente dallo stesso delegato;

b) i Presidenti e i Vicepresidenti degli Enti di cui all'articolo 9;

c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine, o loro delegati;

d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli Enti di cui all'articolo 9, designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli Enti;

e) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

f) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli Enti di cui all'articolo 9, designati con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione degli Enti eletti dal Consiglio regionale.

4. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni sede decentrata di Università e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

5. I Direttori degli Enti di cui all'articolo 9 e il Direttore centrale competente partecipano alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti. Rimane in carica per la durata della legislatura. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera, nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Conferenza è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

9. La Conferenza ha sede presso la direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, che ne assicura l'attività di supporto.

Art. 7

(Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario)

1. Il Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario definisce la programmazione e gli indirizzi per l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

2. Il Piano è proposto dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6 ed è approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio.

3. Il Piano stabilisce:

a) gli obiettivi e le priorità di intervento;

b) il quadro delle risorse finanziarie e il loro riparto tra gli Enti di cui all'articolo 9;

c) le forme e le modalità di coordinamento e integrazione dell'attività degli Enti di cui all'articolo 9 e in particolare la gestione unitaria dei servizi nelle sedi decentrate;

d) le linee guida per la predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 11;

e) i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi e per la partecipazione al costo dei servizi;

f) la misura dei benefici economici;

g) l'aggiornamento degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

h) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

i) gli indirizzi per l'intervento di soggetti terzi, pubblici e privati, nell'erogazione dei servizi.

4. Il Piano ha validità triennale ed è articolato per annualità.

Art. 8

(Valutazione degli interventi)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.

3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale.

Capo III

Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario

Art. 9

(Istituzione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario)

1. All'attuazione della presente legge provvedono gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine che assumono la denominazione, rispettivamente, di Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Udine, di seguito indicati con il termine Enti.

2. Gli Enti hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotati di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica, patrimoniale e contabile, e sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. Gli Enti hanno sede legale, rispettivamente, in Trieste e in Udine, e possono articolarsi con sedi operative decentrate.

Art. 10

(Attività degli Enti)

1. Gli Enti svolgono la propria attività nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.

2. I servizi sono realizzati secondo criteri di pubblicità, qualità, economicità, efficienza ed efficacia.

3. Gli Enti attuano le previsioni del Piano regionale direttamente o tramite enti pubblici, soggetti privati, convitti, associazioni e cooperative studentesche.

Art. 11

(Carta dei servizi)

1. Attraverso apposita Carta dei servizi gli Enti stabiliscono gli standard qualitativi dei servizi stessi, le relative modalità di realizzazione e di utilizzo, nonché le forme e le modalità di controllo sulla qualità da parte degli studenti.

2. Gli Enti assicurano la massima diffusione della Carta dei servizi predisponendo specifiche forme di pubblicazione.

Art. 12

(Intese con il territorio)

1. Per favorire l'integrazione tra il sistema universitario e il territorio ospitante, nell'ambito dell'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 7, gli Enti stipulano intese con le Università di riferimento, con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati, preordinate alla costituzione e al funzionamento di tavoli locali di concertazione.

Art. 13

(Organi)

1. Sono organi degli Enti:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente;

b) il Rettore dell'Università o suo delegato;

c) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;

d) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

3. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni sede di Università, anche decentrata, e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

4. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura. Viene ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione, vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

7. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza dell'elezione di parte dei componenti, purché i membri restanti siano in numero superiore alla metà del numero dei componenti previsto.

Art. 15

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta in particolare le deliberazioni concernenti:

a) il programma delle attività;

b) il bilancio di previsione e le relative variazioni;

c) il rendiconto;

d) i Regolamenti;

e) i bandi di concorso;

f) la realizzazione di opere edilizie;

g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

h) l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

i) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

j) la costituzione di apposite commissioni consiliari tematiche, con funzioni consultive e propositive.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, fatte salve le attività di controllo di cui all'articolo 27.

Art. 16

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre componenti o dal Presidente del Collegio dei revisori contabili.

2. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I componenti del Collegio dei revisori contabili partecipano alle sedute senza diritto di voto.

6. Il Direttore dell'Ente assiste alle sedute e assicura le funzioni di segreteria.

Art. 17

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del Rettore dell'Università.

2. Il Presidente viene scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

4. In caso di urgenza, qualora non risulti possibile convocare in tempo il Consiglio di amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza dell'organo collegiale stesso, fatta eccezione per gli atti a carattere generale, sottoponendoli a ratifica nel corso della seduta immediatamente successiva.

Art. 18

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e in particolare svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione;

c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore dell'Ente.

2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente, sono designati dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. La durata in carica del Collegio dei revisori contabili è la medesima del Consiglio di amministrazione. I

componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. La decadenza viene rilevata dal Collegio stesso, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 19

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili:

a) il personale in servizio all'Ente;

b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Ente;

c) i consulenti o collaboratori dell'Ente;

d) i consiglieri e gli assessori regionali.

2. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute si trasformano in cause di incompatibilità.

4. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Art. 20

(Indennità)

1. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica. La misura dell'indennità spettante al Vicepresidente è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il Presidente. Ai restanti componenti il Consiglio di amministrazione compete un'indennità di presenza giornaliera per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione stesso e delle Commissioni consiliari.

2. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai revisori effettivi compete una indennità annuale di carica. La medesima indennità compete ai revisori supplenti in relazione alla durata effettiva della sostituzione.

3. La misura delle indennità è stabilita dalla Giunta regionale.

4. Ai consiglieri, in caso di missione effettuata su incarico del Presidente, spetta inoltre il rimborso delle spese.

Art. 21

(Direttore)

1. A ogni Ente è preposto un Direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore appartiene alla dirigenza regionale ed è nominato con le modalità previste per i Direttori centrali, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 22

(Organizzazione e personale)

1. La Regione definisce l'assetto organizzativo degli Enti e la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali.

2. Il personale degli Enti appartiene al ruolo unico regionale.

Art. 23

(Patrimonio e contabilità)

1. Il patrimonio degli Enti è costituito da beni mobili e immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 24

(Acquisizione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e l'attività degli Enti può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti già stipulati dall'Amministrazione regionale.

Art. 25

(Dotazione finanziaria)

1. Per lo svolgimento dei compiti a essi assegnati e per il loro funzionamento gli Enti si avvalgono di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

f) fondi provenienti dall'Unione Europea;

g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali.

Art. 26

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Le funzioni di accertamento e riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università e agli Istituti di cui all'articolo 4.

2. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento agli Enti delle somme riscosse.

3. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

4. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 1 direttamente agli Enti, con vincolo di utilizzo per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate agli Enti nell'anno precedente. Gli Enti allegano al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 549/1995, sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Sono inoltre esonerati parzialmente o totalmente, secondo criteri stabiliti dal Piano regionale di cui all'articolo 7, gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Art. 27

(Controllo degli atti)

1. Ai fini del controllo sugli atti degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

2. Ai fini della rendicontazione di finanziamenti specifici, trova applicazione la normativa vigente per la rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Art. 28

(Vigilanza e controllo dell'attività)

1. Ai fini della vigilanza e controllo sull'attività degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Capo IV

Interventi

Art. 29

(Borse di studio)

1. Gli Enti istituiscono borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Le borse di studio sono attribuite per concorso pubblico.

3. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni in Italia o all'estero l'attività di formazione e di ricerca.

4. Il divieto di cumulo non opera nei confronti dei soggetti disabili di cui alla vigente normativa statale.

5. Nel rispetto della normativa statale in materia, lo studente che conserva i requisiti di reddito e di merito può essere assegnatario della borsa di studio anche il primo anno fuori corso e in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute, ovvero dell'avere frequentato corsi di livello universitario in uno Stato estero, l'attribuzione della borsa di studio può essere confermata fino a due anni fuori corso.

Art. 30

(Prestiti)

1. Previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio, gli Enti possono prestare garanzie e concedere contributi in conto interessi sul rimborso di prestiti agli studenti per il finanziamento degli studi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli Enti stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito, sulla base degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale di cui all'articolo 7.

Art. 31

(Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione sono organizzati in modo da realizzare una razionale diffusione rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio.

2. I servizi di ristorazione sono gestiti dagli Enti direttamente o mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio. A tal fine, ogni Ente costituisce una commissione di controllo nella quale è assicurata la maggioranza alla componente studentesca.

3. Alle mense universitarie possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Università, comprese quelle straniere, che siano ospiti degli Atenei regionali nell'ambito di programmi di mobilità universitaria o di convenzioni sottoscritte tra le Università.

4. Il personale universitario docente, anche ospite, e non docente, nonché il personale assegnato agli Enti può accedere alle mense secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere alle mense a condizione che sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

6. Compatibilmente con le esigenze interne di servizio e con la necessità della copertura dei costi, gli Enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'utilizzo delle mense da parte di utenti diversi da quelli individuati nei commi precedenti.

Art. 32

(Servizi abitativi)

1. Gli Enti realizzano e gestiscono strutture abitative dirette a favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede.

2. Presso le strutture abitative sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni.

3. Alle strutture abitative si accede mediante pubblico concorso, salvo nei casi di esigenze particolari, comprese quelle legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, per le quali gli Enti possono provvedere diversamente.

4. Gli Enti stabiliscono annualmente una riserva di posti alloggio agli studenti disabili, stranieri, apolidi e rifugiati politici.

5. Subordinatamente al soddisfacimento delle priorità garantite agli studenti idonei, i servizi abitativi possono essere erogati alla generalità degli studenti al costo medio unitario del servizio reso.

6. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano insufficienti, gli Enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o attivare altre forme di sostegno. Sono comunque richieste agli studenti le medesime condizioni di accesso e garantite le condizioni di fruizione e godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

7. Mediante convenzioni, gli Enti possono consentire alle Università, agli enti locali, alle associazioni culturali nonché agli enti pubblici e privati l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

8. Nei periodi di tempo libero dalle attività studentesche le strutture abitative sono a disposizione degli Enti e delle Università per i propri fini istituzionali.

Art. 33

(Contributi per attività convittuale)

1. Gli Enti possono concedere contributi a soggetti privati che svolgono attività convittuale a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai servizi abitativi.

2. Sono ammessi ai contributi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 6.

3. I contributi sono concessi tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in una misura, per ciascuno studente, compresa tra il quaranta e il sessanta per cento del costo medio regionale dei servizi abitativi gestiti dagli Enti.

4. I contributi non sono cumulabili con i trasferimenti finanziari derivanti dalle convenzioni stipulate tra gli Enti e i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 32, comma 6.

5. Gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo non sono ammessi all'indennità sostitutiva del servizio abitativo.

Art. 34

(Servizi e contributi per le locazioni)

1. Gli Enti istituiscono servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni.

2. I servizi assicurano attività di informazione e supporto nella ricerca di alloggi nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti.

3. I servizi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi e sono attuati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore.

4. Gli Enti possono altresì concedere contributi sui costi dei contratti di locazione.

5. I contributi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi, in grado di documentare un regolare contratto di locazione.

Art. 35

(Facilitazioni per il trasporto)

1. Gli Enti possono stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.

2. Gli Enti possono altresì concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizi di trasporto.

Art. 36

(Sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà)

1. Gli Enti possono concedere sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla presente legge per gravi motivazioni.

2. L'importo dei sussidi non può essere superiore a quello stabilito per le borse di studio.

Art. 37

(Concessione e revoca dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi in via anticipata, senza la necessità della presentazione di fideiussioni bancarie o di altre garanzie patrimoniali.

2. Qualora i beneficiari degli interventi siano tenuti alla restituzione delle somme percepite per inadempimento o rinuncia, la restituzione medesima concerne esclusivamente gli importi erogati, senza maggiorazioni.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche ai benefici erogati in attuazione della legge regionale 55/1990.

Art. 38

(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici, gli studenti devono attestare la condizione economica sulla base delle disposizioni statali vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti possono stipulare apposite convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza fiscale.

3. Gli Enti richiedono ai competenti uffici finanziari statali l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 39

(Sanzioni)

1. Gli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti di attuazione degli interventi di cui alla presente legge o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari dagli organi delle Università possono essere sospesi o esclusi dalla fruizione dei servizi e benefici per tutta la durata del corso di studi.

2. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi o benefici goduti indebitamente, oltre agli interessi legali, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

Art. 40

(Pubblicità)

1. Gli Enti provvedono a dare idonea pubblicità all'elenco dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, anche mediante mezzi informatici.

Art. 41

(Trattamento dei dati)

1. In qualità di titolari del trattamento dei dati personali nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, gli Enti comunicano ad altri soggetti pubblici, a soggetti privati e a enti pubblici economici i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle dei soggetti ai quali sono comunicati; provvedono altresì nell'ambito delle finalità istituzionali alla diffusione di tali dati.

2. Gli Enti trattano i dati sensibili e giudiziari di stretta pertinenza allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dotandosi di apposito Regolamento.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 42

(Norme transitorie)

1. Gli organi degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine sono costituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni per il rinnovo degli organi accademici.

3. Fino alla costituzione degli organi degli Enti di cui al comma 1, rimangono in carica i corrispondenti organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine.

4. Fino alla definizione, ai sensi dell'articolo 22, dell'assetto organizzativo degli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine, continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

5. Gli incarichi di direttore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine.

6. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 55/1990 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

Art. 43

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (modificativo della legge regionale 55/1990);

c) l'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 (modificativo della legge regionale 55/1990);

d) l'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (modificativo della legge regionale 55/1990);

e) l'articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (modificativo della legge regionale 55/1990);

f) l'articolo 126 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 55/1990);

g) l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo della legge regionale 55/1990);

h) il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale 55/1990);

i) il comma 51 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale 55/1990);

j) l'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale 55/1990);

k) la legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario);

l) il comma 63 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo della legge regionale 43/1996).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 27 bis della legge regionale 55/1990 e di cui agli articoli 5, comma 3, e 8, comma 2, della legge regionale 43/1996 cessano di avere efficacia a decorrere dall'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 7.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, alla cui attuazione provvedono gli Enti di cui all'articolo 9, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito specificato:

a) per la lettera a), numeri da 3) a 7), per la lettera b), numeri da 1) a 3) e 5), e per la lettera c) all'unità previ-

sionale di base 9.3.320.1.271, la cui denominazione viene sostituta dalla seguente: «Finanziamenti agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario» - capitolo 5080, nella cui denominazione le parole: «Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.)» sono sostituite dalle seguenti: «Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario»;

b) per la lettera a), numeri 1) e 2), all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5086 e all'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 - capitolo 5076;

c) per la lettera b), numero 4), all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5182.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 22 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29 e 30 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 9.3.320.1.271 - capitolo 5086;

b) UPB 9.3.320.1.272 - capitolo 5076.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fanno carico all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 23 maggio 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione è il seguente:

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è il seguente:

Art. 3

- omissis -

20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.

21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è il seguente:

Art. 190

È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.

Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto medesimo.

È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

Art. 1

(Registro dei revisori contabili)

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.

Nota all'articolo 26

- Per il testo dell'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 549/1995, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 43

- La legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993)».

- La legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2, reca: «Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 12 febbraio 1990, n. 5».

- La legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, reca: «Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale».

- La legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, reca: «Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali».

- La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: «Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate».

- La legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, reca: «Disposizioni in materia di istruzione e cultura».

- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: «Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000».

- La legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici».

- La legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici».

- La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)».

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 43/1996, è il seguente:

Art. 19

(Programmazione regionale)

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale approva, per l'anno successivo, sentiti i sindaci dei Comuni sede di Ateneo e previo parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio di cui all'articolo 20, il piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, in armonia con il piano regionale di sviluppo e con il bilancio regionale pluriennale.

2. Il piano è finalizzato a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio-sanitari, con quelli della educazione permanente, con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali e scientifiche, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.

3. Il piano contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie e concernenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti globali attribuibili a ciascun Ente;

c) la misura delle provvidenze che ciascun Ente può erogare;

d) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) le condizioni economiche perché lo studente sia dichiarato privo o carente di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995;

f) gli importi degli assegni di studio nonché l'importo di ciascuna borsa di studio e l'eventuale loro adeguamento con l'andamento del costo della vita;

g) le fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi degli articoli 27 e 29.

4. Nel far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, la Giunta regionale può approvare, con le modalità di cui al comma 1, piani suppletivi relativi all'esercizio in corso.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 55/1990 è il seguente:

Art. 20

(Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario)

1. I Consigli di amministrazione degli Enti sono convocati dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura in seduta congiunta almeno due volte all'anno, costituendo in tale sede la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

2. La Commissione viene altresì convocata dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Commissione esprime pareri e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

4. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura o da un suo delegato.

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 55/1990, come inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22/1999, è il seguente:

Art. 27 bis

(Contributi per attività convittuale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'articolo 19, con particolare riguardo

a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall'articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.

4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 27.

6. Non sono ammessi all'eventuale indennità sostitutiva del servizio abitativo gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti privati ammessi ai contributi del presente articolo.

7. Per l'applicazione del presente articolo la Giunta regionale consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 o le loro rappresentanze.

- Il testo degli articoli 5 e 8 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43, è il seguente:

Art. 5

(Determinazione della tassa)

1. Per l'anno accademico 1996-1997 la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centoventimila.

2. Per gli anni accademici successivi la tassa per il diritto allo studio universitario è fissata in lire centottantamila e può essere aggiornata entro limiti non superiori al tasso d'inflazione programmato, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995.

3. L'aggiornamento è disposto, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

Art. 8

(Abilitazione professionale)

1. La tassa di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, i cui proventi sono attribuiti agli enti per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 55/1990 è dovuta nella misura di lire centocinquantamila.

2. L'importo della tassa viene aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 della legge regionale 55/1990.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 61

– d'iniziativa dei consiglieri Zvech, Degano, Paselli, Canciani, Battellino, Metz, Zorzini, presentato al Consiglio regionale il 17 marzo 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 22 marzo 2004.

Progetto di legge n. 69

– d'iniziativa dei consiglieri Molinaro e Fasan, presentato al Consiglio regionale il 20 aprile 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 27 aprile 2004.

Progetto di legge n. 71

– d'iniziativa del consigliere Camber, presentato al Consiglio regionale il 21 aprile 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 27 aprile 2004.

- Esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute del 5 maggio 2004, 15 e 29 settembre 2004, 6 ottobre 2004 e in quest'ultima abbinati, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, con nomina di un Comitato ristretto;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 14 e 18 ottobre 2004, 10 e 12 novembre 2004, con approvazione di un testo unificato;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute dell'8 marzo 2005 e del 5 aprile 2005 e approvati in quest'ultima seduta a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza della consigliera Blasina e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Ciani e Molinaro;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 20 aprile 2005 e nella seduta unica del 21 aprile 2005 e in quest'ultima approvati a maggioranza, con modifiche;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3524-05 del 10 maggio 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. 0117/Pres.

O.P.C.M. 3339/2004, legge regionale 19/2004, articolo 4 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;

VISTA l'ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata Ordinanza, il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei predetti Comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 5 marzo 2004, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza medesima;

VISTO il decreto del Commissario delegato del 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'articolo 5 che integra e parzialmente modifica l'Ordinanza 3339/2004;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato del 28 maggio 2004, n. 158, con il quale è stata approvata la modifica dell'articolo 11 del citato decreto 107/CD/2004 secon-

do le novellate disposizioni dell'articolo 5, comma 4 dell'Ordinanza n. 3354/2004, dal momento che l'originaria formulazione dell'articolo 11 non dava attuazione alle nuove intervenute disposizioni;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» ed in particolare l'articolo 4, commi 13, 14, 15 e 16, che approva ulteriori disposizioni riguardanti il ristoro dei danni subiti dai beni mobili registrati di proprietà, al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, dei privati proprietari, anche non residenti nei Comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 14 della citata legge regionale 19/2004, il contributo spettante per il riacquisto di un bene mobile registrato è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato, desunto dai listini correnti, ed è erogato fino alla percentuale del 90% della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro;

SOTTOLINEATO che l'articolo 14, comma 15 della citata legge regionale 19/2004 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito Regolamento, con il quale vengono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al fine di dare attuazione alla norma in argomento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005, n. 600;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Art. 1

(Finalità)

1. Il Regolamento disciplina le modalità di concessione di contributi a favore di soggetti privati proprietari di beni mobili registrati distrutti o rottamati, ad integrazione di contributi richiesti od ottenuti per la medesima finalità ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339 e 7 maggio 2004, n. 3354.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari del presente Regolamento i privati proprietari al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei Comuni colpiti dall'alluvione, dei beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi alluvionali stessi, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 19 maggio 2004, n. 20.

Art. 3

(Ammontare del danno e contributo)

1. Il danno è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato desunto dai listini correnti.

2. Il contributo è calcolato nella misura del 90% del danno di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 15.000,00.

3. Il limite massimo di cui al comma 2 è determinato decurtando l'eventuale contributo richiesto o ottenuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339/2004, come modificata dall'ordinanza n. 3354/2004.

4. Entro il valore di cui al comma 1, è ammessa la cumulabilità tra il contributo di cui al presente Regolamento ed eventuali indennizzi assicurativi o contributi da parte di Enti pubblici; nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla riduzione del contributo.

5. Il contributo è erogato entro il limite massimo dell'importo di cui al comma 2 a fronte della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato effettuato da parte dello stesso danneggiato.

6. Qualora la spesa per il riacquisto risulti inferiore all'importo del danno di cui al comma 1, il contributo viene rideterminato nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto.

7. In caso di comproprietà del bene distrutto o rottamato o di comproprietà del bene acquistato il calcolo del contributo è rapportato alla quota di proprietà del soggetto danneggiato.

Art. 4

(Presentazione della domanda e relativa istruttoria)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal proprietario danneggiato, è presentata ai Comuni colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003, utilizzando i modelli di cui all'Allegato A, Allegato B o Allegato C, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In caso di comproprietà la domanda di contributo è presentata da un solo proprietario in nome e per conto degli altri comproprietari ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

3. La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) la proprietà del bene mobile registrato distrutto o rottamato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003;

b) l'anno di immatricolazione, il tipo e il modello del bene mobile registrato distrutto o rottamato;

c) l'aver presentato istanza per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto o rottamato previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107;

d) l'aver o meno ottenuto il contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto o rottamato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354/2004, nonché contributi da parte di altri

Enti pubblici o indennizzi da compagnie assicuratrici per il medesimo danno, agli effetti del rispetto del limite di cumulabilità del contributo.

4. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dei Comuni è fissato in quaranta giorni decorrenti dal ricevimento delle domande.

Art. 5

(Erogazione e rendicontazione)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la rottamazione o distruzione del bene mobile registrato.

2. Il contributo spettante è erogato, decurtando l'eventuale contributo ottenuto ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339/2004 e n. 3354/2004, a fronte della documentazione della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato o quota di esso da parte del medesimo danneggiato.

3. Il Comune può erogare ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso ai sensi dell'articolo 3, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata degli eventuali interessi di legge.

4. I contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo riacquisto del bene mobile registrato e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni.

5. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri comproprietari, è tenuto a presentare, ai fini della liquidazione del contributo, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri comproprietari; in alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e la liquidazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.

6. La documentazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune della concessione del contributo.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (*articolo 4*)

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DI UNICO PROPRIETARIO DI BENE MOBILE REGISTRATO DISTRUTTO O ROTTAMATO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data	Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI O ROTTAMATI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 21 luglio 2004, n. 19)

Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________, il ______________, residente a __________________________ in Via____ n. ________, recapito telefonico _________________, codice fiscale ____________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

- ☐ di essere proprietario di bene mobile registrato distrutto/rottamato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003;
- ☐ che i dati relativi al bene mobile registrato distrutto/rottamato sono:
  - anno di immatricolazione ____________;
  - tipo ____________________________;
  - modello _________________________;
- ☐ di aver presentato domanda per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato n. 107/CD/2004;
- ☐ di avere/non avere ottenuto il contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354/2004;
- ☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo: ______________________;
- ☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno; in caso affermativo, indicare l'importo: euro ____________________;

CHIEDE

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della L.R. 19/2004 per:

☐ l'acquisto di bene mobile registrato;
☐ l'acquisto di bene mobile registrato proquota ___________;
☐ Chiede inoltre la concessione dei contributi in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine allega la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. __________ di data ___________.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto richiede:

☐ Accredito sul c/c bancario n. __________________ intestato a __________________ presso la Banca __________________________, filiale di ______________, ABI __________, CAB ______________;
☐ Accredito sul c/c postale n. __________________ intestato a ___________________________________;
☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;
☐ Altro ____.

Il dichiarante solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

Il dichiarante si impegna a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni distrutti o rottamati non sia effettuato entro i termini.

NOTE
____
____
____
____

____
(luogo e data)

Il dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO B (*articolo 4)*

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DI COMPROPRIETARIO UNICO DICHIARANTE DI BENE MOBILE REGISTRATO DISTRUTTO O ROTTAMATO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data	Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI O ROTTAMATI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 21 luglio 2004, n. 19)

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________, residente a ______________ in Via______________ n. ________, recapito telefonico ______________, codice fiscale ______________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

☐ di essere comproprietario di bene mobile registrato distrutto/rottamato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 per la quota di ________ insieme a:

______________ per la quota di ______________
(cognome e nome, codice fiscale, residenza)

______________ per la quota di ______________
(cognome e nome, codice fiscale, residenza)

☐ che i dati relativi al bene mobile registrato distrutto /rottamato sono:
- anno di immatricolazione ______________;
- tipo ______________;
- modello ______________ ;

☐ di aver presentato domanda per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato n. 107/CD/2004;

☐ di avere/non avere ottenuto il contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354/2004;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo: ____________________;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno; in caso affermativo, indicare l'importo: euro ____________________;

CHIEDE

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della L.R. 19/2004 per:

☐ l'acquisto di bene mobile registrato;

☐ l'acquisto di bene mobile registrato proquota __________;

☐ Chiede inoltre la concessione del contributo in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine allega la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. _________ di data __________.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto chiede:

☐ Accredito sul c/c bancario n. ____________________ intestato a ____________________ presso la Banca ____________________, filiale di ___________, ABI ________, CAB ___________;

☐ Accredito sul c/c postale n. ________________ intestato a ____________________;

☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____________________;

☐ Altro ____.

Il dichiarante solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

Il dichiarante si impegna a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni distrutti o rottamati non sia effettuato entro i termini.

NOTE

____

____

____

____

____

(luogo e data)

Il dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO C (*articolo 4)*

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DEI COMPROPRIETARI DI BENE MOBILE REGISTRATO DISTRUTTO O ROTTAMATO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data

Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI O ROTTAMATI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 21 luglio 2004, n. 19)

I° Comproprietario

Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________, il ______________,

residente a _________________________ in Via____

n. ________, recapito telefonico _________________, codice fiscale _____________________________

II° Comproprietario

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________, il ____________,

residente a _________________________ in Via____

n. __________, recapito telefonico _______________, codice fiscale _____________________________

III° Comproprietario

Il sottoscritto ________________________________, nato a ____________________, il ___________,

residente a _________________________ in Via____

n. __________, recapito telefonico _______________, codice fiscale _____________________________

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

☐ di essere comproprietari di bene mobile registrato distrutto/rottamato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003:

____ per la quota di ___________

(cognome e nome, codice fiscale)

____ per la quota di __________
(cognome e nome, codice fiscale)

____ per la quota di __________
(cognome e nome, codice fiscale)

☐ che i dati relativi al bene mobile registrato distrutto /rottamato sono:
- anno di immatricolazione ____________;
- tipo ______________________________;
- modello __________________________;

☐ di aver presentato domanda per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato n. 107/CD/2004:

____
(cognome e nome)

____
(cognome e nome)

____
(cognome e nome)

☐ di avere/non avere ottenuto il contributo per il ripristino del bene mobile registrato distrutto/rottamato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3354/2004

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo:

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno; in caso affermativo, indicare l'importo:

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

CHIEDONO

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 15 della L.R. 19/2004 per:

☐ l'acquisto di bene mobile registrato

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

☐ Chiedono inoltre la concessione del contributo in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine allegano la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. __________ di data ___________________.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo i sottoscritti chiedono:

I° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ______________________ intestato a ______________________ presso la Banca ________________________________, filiale di ____________________, ABI __________, CAB ______________;

☐ Accredito sul c/c postale n. __________________ intestato a ________________________________;

☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;

☐ Altro ____.

II° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ______________________ intestato a ______________________ presso la Banca ________________________________, filiale di ____________________, ABI __________, CAB ______________;

☐ Accredito sul c/c postale n. ______________________ intestato a ____________________________;

☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;

☐ Altro ____.

III° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ______________________ intestato a ______________________ presso la Banca ________________________________, filiale di ____________________, ABI __________, CAB ______________;

☐ Accredito sul c/c postale n. ______________________ intestato a ____________________________;

☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;

☐ Altro ____.

I dichiaranti sollevano l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

I dichiaranti si impegnano a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni distrutti o rottamati non sia effettuato entro i termini.

NOTE

____

____

____

____

(luogo e data)

Il I° dichiarante

____

Il II° dichiarante

____

Il III° dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2005, n. 0118/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2003, n. 212, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicem-

bre 2003, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gravemente colpito da emergenza alluvionale il giorno 29 agosto 2003;

VISTA l'Ordinanza 11 settembre 2003, n. 3309, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'Assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'incarico di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito la Val Canale ed il Canal del Ferro il giorno 29 agosto 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata Ordinanza, il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 agosto 2003, provvede, anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei predetti Comuni, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004, n. 3339, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 marzo 2004, n. 54 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e) dell'Ordinanza medesima;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, con il quale sono state approvate le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati nei Comuni della Val Canale e nel Canal del Ferro;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed in particolare l'articolo 5 che integra e parzialmente modifica l'Ordinanza 3339/2004;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile-Commissario delegato 28 maggio 2004, n. 158/CD, con il quale è stata approvata la modifica dell'articolo 11 del citato decreto 107/CD/2004 secondo le novellate disposizioni dell'articolo 5, comma 4 dell'Ordinanza n. 3354/2004, dal momento che l'originaria formulazione dell'articolo 11 non dava attuazione alle nuove intervenute disposizioni;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, che autorizza l'Amministrazione regionale a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della citata legge regionale 1/2005, il contributo è concesso ai soggetti anche non residenti nei Comuni colpiti dall'evento alluvionale di cui trattasi che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD;

PRECISATO altresì che il contributo in argomento è concesso nella misura massima del 90% del danno a fronte del riacquisto di un bene mobile registrato e comunque per un importo non superiore a 15.000,00 euro;

SOTTOLINEATO che l'articolo 4, comma 4 della citata legge regionale 1/2005 stabilisce di dare attuazione alle disposizioni in argomento mediante apposito Regolamento, con il quale vengono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», al fine di dare attuazione alla norma in argomento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005, n. 599;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Finanziaria 2005) in materia di interventi urgenti a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali del 29 agosto 2003.

Art. 1

(Finalità)

1. Il Regolamento disciplina le modalità di concessione di contributi a favore di privati proprietari di beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, ceduti a terzi a titolo oneroso.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari del presente Regolamento i privati proprietari al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei Comuni colpiti dall'alluvione, dei beni mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali stessi, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 19 maggio 2004, n. 20.

Art. 3

(Ammontare del danno e contributo)

1. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il valore del bene desunto dai listini correnti alla data dell'evento calamitoso e il ricavo derivante dalla cessione del bene.

2. Il contributo è calcolato nella misura del 90% del danno di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 15.000,00.

3. Il contributo è erogato entro il limite massimo dell'importo di cui al comma 2 a fronte della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato effettuato da parte dello stesso danneggiato.

4. Entro il valore di cui al comma 1, è ammessa la cumulabilità tra il contributo di cui al presente Regolamento ed eventuali indennizzi assicurativi o contributi da parte di Enti pubblici; nel caso in cui la sommatoria ecceda l'importo del danno, si procede alla riduzione del contributo.

5. Qualora la spesa per il riacquisto risulti inferiore all'importo del danno di cui al comma 1, il contributo viene rideterminato nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto.

6. In caso di comproprietà del bene ceduto a terzi a titolo oneroso o di comproprietà del bene acquistato il calcolo del contributo è rapportato alla quota di proprietà del soggetto danneggiato.

Art. 4

(Presentazione della domanda e relativa istruttoria)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal proprietario danneggiato, è presentata ai Comuni colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003, utilizzando i modelli di cui all'Allegato A, Allegato B o Allegato C, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In caso di comproprietà la domanda di contributo è presentata da un solo proprietario in nome e per conto degli altri comproprietari ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

3. La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) la proprietà del bene mobile registrato danneggiato ceduto a terzi;

b) l'anno di immatricolazione, il tipo e il modello del bene mobile registrato danneggiato ceduto a terzi;

c) l'aver presentato domanda di contributo ai sensi del decreto dell'Assessore della protezione civile-Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107;

d) l'aver o meno ottenuto contributi da parte di Enti pubblici o indennizzi da parte di compagnie assicuratrici per il medesimo danno, agli effetti del rispetto del limite di cumulabilità del contributo.

4. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione probante l'avvenuta cessione a terzi del bene mobile registrato danneggiato e l'importo ricavato dalla vendita.

5. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte dei Comuni è fissato in quaranta giorni decorrenti dal ricevimento delle domande.

Art. 5

(Erogazione e rendicontazione)

1. Il contributo spettante è erogato, a fronte della documentazione della spesa sostenuta per il riacquisto di un bene mobile registrato o quota di esso da parte del medesimo danneggiato.

2. Il Comune può erogare ai beneficiari, che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso ai sensi dell'articolo 3, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata degli eventuali interessi di legge.

3. I contributi in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo riacquisto del bene mobile registrato e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni.

4. In caso di comproprietà il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri comproprietari è tenuto a presentare, ai fini della liquidazione del contributo, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri. In alternativa, qualora la domanda sia stata presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e la liquidazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.

5. La documentazione della spesa sostenuta deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune della concessione del contributo.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (*articolo 4)*

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DI UNICO PROPRIETARIO DI BENE MOBILE REGISTRATO DANNEGGIATO E CEDUTO A TERZI A TITOLO ONEROSO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Finanziaria 2005)	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data

Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI E CEDUTI A TERZI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 2 febbraio 2005, n. 1)

Il sottoscritto ________________________________, nato a ____________________, il ____________, residente a __________________________ in Via____ n. ___________, recapito telefonico _______________, codice fiscale ________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

☐ di essere stato proprietario di bene mobile registrato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003;

☐ che i dati relativi al bene mobile registrato danneggiato sono:
- anno di immatricolazione _____________;
- tipo ____________________________;
- modello _________________________;

☐ di avere presentato domanda per accedere ai contributi per il ripristino del bene mobile registrato danneggiato ai sensi del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici.
In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo: ________________________________;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno. In caso affermativo, indicare l'importo: euro ____________________;

CHIEDE

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della L.R. 1/2005 per:

- ☐ l'acquisto di un bene mobile registrato;
- ☐ l'acquisto di un bene mobile registrato proquota ___________;
- ☐ Chiede inoltre la concessione dei contributi in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine allega la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. _______ di data _____________.

ALLEGA

La documentazione probante l'avvenuta cessione a terzi del bene mobile registrato danneggiato e l'importo ricavato dalla vendita.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto chiede:

- ☐ Accredito sul c/c bancario n. ____________________ intestato a ____________________ presso la Banca __________________, filiale di ____________, ABI __________, CAB _____________;
- ☐ Accredito sul c/c postale n. _____________________ intestato a ___________________________;
- ☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;
- ☐ Altro ____.

Il dichiarante solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

Il dichiarante si impegna a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni danneggiati e ceduti a terzi a titolo oneroso non sia effettuato entro i termini.

NOTE

____

____

____

____

(luogo e data)

Il dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO B *(articolo 4)*

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DI COMPROPRIETARIO UNICO DICHIARANTE DI BENE MOBILE REGISTRATO DANNEGGIATO E CEDUTO A TERZI A TITOLO ONEROSO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Finanziaria 2005)	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data	Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI E CEDUTI A TERZI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 2 febbraio 2005, n. 1)

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________, il ________________,
residente a _________________________ in Via____
n. __________, recapito telefonico __________________, codice fiscale ___________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

☐ di essere stato comproprietario di bene mobile registrato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 per la quota di _______ insieme a:

____ per la quota di __________
(cognome e nome, codice fiscale, residenza)

____ per la quota di __________
(cognome e nome, codice fiscale, residenza)

☐ che i dati relativi al bene mobile registrato danneggiato erano:
- anno di immatricolazione ____________;
- tipo _____________________________;
- modello __________________________;

☐ di aver presentato domanda per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato danneggiato ai sensi del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato n. 107/CD/2004;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo: _____________________________________;

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno; in caso affermativo, indicare l'importo: euro ____________________;

CHIEDE

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della L.R. 1/2005 per:

☐ l'acquisto di bene mobile registrato;
☐ l'acquisto di bene mobile registrato proquota ___________;
☐ Chiede inoltre la concessione del contributo in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine allega la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. __________ di data ___________.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto chiede:

☐ Accredito sul c/c bancario n. ______________________ intestato a ______________________ presso la Banca ____________________, filiale di ____________, ABI __________, CAB _____________;
☐ Accredito sul c/c postale n. _________________ intestato a _____________________________;
☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ____;
☐ Altro ____.

Il dichiarante solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

Il dichiarante si impegna a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni danneggiati e ceduti a terzi a titolo oneroso non sia effettuato entro i termini.

NOTE

____
____
____
____

____
(luogo e data)

Il dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO C (*articolo 4*)

MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARSI A CURA DEI COMPROPRIETARI DI BENE MOBILE REGISTRATO DANNEGGIATO E CEDUTO A TERZI A TITOLO ONEROSO

Domanda di contributo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Finanziaria 2005)	Parte riservata all'ufficio Prot. n. di data	Marca da bollo

Al Sig SINDACO

DEL COMUNE DI

____

ALLUVIONE DEL 29 AGOSTO 2003 NELLA VAL CANALE E CANAL DEL FERRO

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI E CEDUTI A TERZI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

(L.R. 2 febbraio 2005, n. 1)

I° Comproprietario

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________,

residente a ______________ in Via ______________

n. ______, recapito telefonico ______________, codice fiscale ______________

II° Comproprietario

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________,

residente a ______________ in Via ______________

n. ______, recapito telefonico ______________, codice fiscale ______________

III° Comproprietario

Il sottoscritto ______________, nato a ______________, il ______________,

residente a ______________ in Via ______________

n. ______, recapito telefonico ______________, codice fiscale ______________

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

☐ di essere stati comproprietari di bene mobile danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003:

______________________________ per la quota di ______

(cognome e nome, codice fiscale)

____ per la quota di ______
(cognome e nome, codice fiscale)

____ per la quota di ______
(cognome e nome, codice fiscale)

☐ che i dati relativi al bene mobile registrato danneggiato erano:
- anno di immatricolazione ____________;
- tipo ____________________________;
- modello ________________________ ;

☐ di aver presentato domanda per accedere al contributo per il ripristino del bene mobile registrato danneggiato ai sensi del decreto dell'Assessore regionale della protezione civile – Commissario delegato n. 107/CD/2004:

____
(cognome e nome)

____
(cognome e nome)

____
(cognome e nome)

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un contributo per il medesimo danno da parte di altri Enti pubblici. In caso affermativo, indicare l'Ente e l'importo:

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

☐ di avere/non avere percepito/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo per il medesimo danno; in caso affermativo, indicare l'importo:

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

____
(cognome e nome) (Ente) importo proquota

CHIEDONO

la concessione del contributo nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 4 della L.R. 1/2005 per:

☐ l'acquisto di bene mobile registrato

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

____
(cognome e nome) (proquota)

☐ Chiedono inoltre la concessione del contributo in via anticipata, di cui all'articolo 5 del regolamento. A tal fine si allega la polizza bancaria/assicurativa a titolo di fidejussione, n. __________ di data ______.

Ai fini della modalità di erogazione del contributo i sottoscritti chiedono:

I° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ______________________ intestato a ________________ presso la Banca ________________, filiale di __________, ABI ________, CAB __________;
☐ Accredito sul c/c postale n. ________________ intestato a ______________________________;
☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ______________________________________;
☐ Altro ____.

II° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ________________ intestato a ______________________ presso la Banca ________________, filiale di ___________, ABI _________, CAB __________;
☐ Accredito sul c/c postale n. ________________ intestato a ______________________________;
☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ______________________________________;
☐ Altro ____.

III° Comproprietario

☐ Accredito sul c/c bancario n. ____________________ intestato a ____________________ presso la Banca ____________________, filiale di ___________, ABI _______, CAB __________;
☐ Accredito sul c/c postale n. __________________ intestato a ____________________________;
☐ Commutazione in assegno circolare intestato a ______________________________________;
☐ Altro ____.

I dichiaranti sollevano l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

I dichiaranti si impegnano a restituire le somme ricevute a titolo di contributo in via anticipata, ivi compresi gli interessi dovuti per legge, qualora il ripristino dei beni danneggiati e ceduti a terzi a titolo oneroso non sia effettuato entro i termini.

NOTE

____

____

____

____

(luogo e data)

Il I° dichiarante

____

Il II° dichiarante

____

Il II° dichiarante

____

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 maggio 2005, n. 0127/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Tramonti di Sotto.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0127/Pres. di data 5 maggio 2005 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Tramonti di Sotto.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0128/Pres.

Legge regionale 19/2003, articolo 19 - I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus - Asilo d'infanzia» - Aiello del Friuli (Udine), frazione Joannis. Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato con la nuova denominazione di «Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis».

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda dell'1 dicembre 2004, successivamente integrata con nota del 13 aprile 2005, con la quale il Presidente della «Fondazione Casa De Senibus - Asilo d'infanzia», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Joannis frazione di Aiello del Friuli, ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTO il D.P.G.R. 5 novembre 1969, n. 05144/Pres. con il quale la suddetta Fondazione è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali del 4 luglio 1983, n. 59;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'Ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 19, 2º comma, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, in quanto istituzione assistenziale promossa ed amministrata da privati, come risulta, in particolare, dagli articoli 2 e 8 dello Statuto sociale;

VISTA la deliberazione n. 37 del 18 ottobre 2004, con cui il Consiglio di amministrazione della citata Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente nella forma della Fondazione con la nuova denominazione di «Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis» - e di adottare un nuovo statuto più conforme alla nuova natura privatistica dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo Statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali con nota n. 7017/4-301-2 del 28 aprile 2005;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e il capo IV della citata legge regionale n. 19/2003;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

DECRETA

L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Fondazione Casa De Senibus - Asilo d'infanzia», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Joannis, frazione di Aiello del Friuli, è depubblicizza-

ta e trasformata in Fondazione di diritto privato con la nuova denominazione di «Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis».

È approvato il nuovo statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

STATUTO DELLA FONDAZIONE «CASA DE SENIBUS - SCUOLA MATERNA JOANNIS»

Preambolo

A perenne e duratura memoria dei fratelli Antonio, Irene e Marianna De Senibus, che, nel 1955, con impareggiabile gesto di generosità vollero destinare il loro patrimonio per la costituzione di un asilo d'infanzia a favore dei figli di questo paese, a nome di tutta la comunità di Joannis, riconoscente per questa meravigliosa grazia ricevuta, orgogliosa ed onorata di poterne continuare l'opera, all'alba del cinquantesimo anno di attività, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, visto il mutato contesto giuridico, approva il presente Statuto in piena continuità di scopi, intenti ed ideali con il precedente al fine di garantire la sopravvivenza dell'asilo e dell'ente che ancora oggi porta il loro nome.

Art. 1

Denominazione - Sede

Per gli effetti della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ente morale I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus - Asilo d'infanzia» è trasformata in fondazione di diritto privato e assume la denominazione di «Fondazione Casa De Senibus - Scuola materna Joannis».

La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'I.P.A.B. era titolare.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo primario quello di curare l'educazione e l'istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel Comune di Aiello del Friuli, assicurando la priorità del servizio in favore dei bambini dell'abitato di Joannis. Nel caso si rendessero disponibili posti presso la scuola materna, saranno accolti anche bambini non residenti nel Comune di Aiello del Friuli. La Fondazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali.

La Fondazione, inoltre, persegue le seguenti finalità:

- organizzare Centri Estivi per i bambini in età prescolare;
- promuovere ogni attività volta a favorire la crescita, l'educazione e l'istruzione dei bambini;

– programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione permanente;

– porre in essere ogni attività volta a promuovere le tradizioni e ed i luoghi caratteristici del paese di Joannis;

– promuovere ogni attività volta a favorire l'aggregazione degli abitanti del paese di Joannis;

– mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentando con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali utili per i fabbisogni della scuola materna.

Per raggiungere gli scopi statutari la Fondazione può collaborare con enti pubblici, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati e organismi, anche privati senza fini di lucro.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici e organismi privati senza fini di lucro convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.

È consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché connesse, compatibili e finalizzate al raggiungimento delle finalità della Fondazione o purché il loro ricavato venga devoluto per la realizzazione delle finalità dell'Ente.

Per il migliore espletamento delle attività previste dallo statuto, la Fondazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole o associate oppure a particolari strutture.

Art. 3

Principio di uguaglianza

Nell'asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini.

Art. 4

Patrimonio - Risorse finanziarie

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal patrimonio immobiliare sito in Joannis, Via L. Da Vinci, nn. 3 e 5;

– dagli altri beni immobili indicati negli inventari;

– dai beni mobili come indicati negli inventari;

– dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Fondazione;

– dalle rendite derivanti dalla locazione dei beni immobili;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– dalle rette della scuola materna;

– della apposite convenzioni stipulate a norma dell'articolo 16 del presente Statuto;

– dai contributi alla spese versati dalle famiglie o dai privati a fronte dei servizi erogati;

– da eventuali donazioni, oblazioni, lasciti, erogazioni, sussidi, eredità, legati ed elargizioni di qualsiasi natura di soggetti pubblici o privati;

– da contributi statali, regionali, comunali e di enti diversi;

– dai proventi di manifestazioni o di partecipazioni ad esse.

Al fine di incrementare il proprio patrimonio, la Fondazione potrà organizzare ogni altra attività volta a reperire fondi destinati a sostenere le ordinarie spese di gestione della scuola materna.

Art. 5

Sede della Fondazione

La sede della Fondazione è in Joannis, Via L. Da Vinci, n. 5 nella villa che ospitava la residenza estiva dei benefattori fratelli De Senibus.

Gli immobili siti in Via L. Da Vinci, nn. 3 e 5 nonché il parco ad essi attiguo sono inalienabili. La loro dismissione dal patrimonio della Fondazione potrà avvenire solo in caso di scioglimento della stessa e di liquidazione dei suoi beni.

La costituzione di qualsiasi peso, servitù o diritto reale su di essi potrà avvenire solo con il voto favorevole unanime di tutti i consiglieri che compongono il Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Economo.

La carica di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con nessuna altra carica.

Sono cumulabili le cariche di Segretario ed Economo.

L'Economo ed il Segretario vengono scelti preferibilmente tra persone esterne al Consiglio di amministrazione salvo il caso in cui contingenti ragioni non richiedano che questi siano scelti tra i Consiglieri eletti.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione

1. L'asilo è retto da un Consiglio di amministrazione composto da cinque persone, compreso il Presidente, scelte tra i cittadini residenti nella frazione di Joannis, eletto dei Capi-famiglia della frazione suddetta.

2. Possono essere eletti tutti i cittadini maggiorenni residenti in Joannis.

3. I consiglieri vengono designati con votazione segreta sulla base di un unico elenco di candidati. All'atto della votazione ciascun elettore può indicare fino ad un massimo di cinque preferenze.

4. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. A parità di voti tra più candidati consiglieri risulta eletto il più anziano d'età.

5. Possono ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere anche persone tra le quali esiste un vincolo di parentela o di affinità, purché la parentela sia di grado superiore al primo.

6. La lista dei candidati alla carica di consigliere verrà esposta il 16º giorno antecedente le elezioni nell'albo Comunale della frazione di Joannis. Nello stesso albo, 45 giorni prima di quello fissato per le elezioni deve essere esposto un avviso alla cittadinanza affinché ogni abitante di Joannis possa spontaneamente presentare la propria candidatura.

7. Le elezioni si svolgono presso la sede della Fondazione, sita in Joannis, Via L. Da Vinci, n. 5.

8. I consiglieri durano in carica quattro anni e comunque fino a che i successori non assumano formalmente l'ufficio. Tutti i membri sono rieleggibili.

9. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, alla sua prima seduta. Viene altresì eletto il Vice Presidente.

10. I consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito. Nessuna indennità di carica è prevista per lo svolgimento del loro mandato.

11. All'Economo e al Segretario, solo nel caso vengano scelti tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione, spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 8

Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri inerenti alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed alla Amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione vigila sulle attività e sui compiti affidati al Presidente, all'Economo, al Segretario.

Restano, in ogni caso, di competenza del Consiglio di amministrazione, i seguenti provvedimenti deliberativi:

- approvazione dello statuto e dei regolamenti e loro modificazioni;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alienazione o acquisto di beni patrimoniali, nonché costituzione di diritti sui medesimi;
- determinazione delle rendite del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- reinvestimento dei proventi derivanti dalle dismissioni patrimoniali nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
- accettazione o rifiuto di donazioni, lasciti, eredità, legati;
- assunzione di mutui;
- stipula di convezioni a norma dell'articolo 16;
- ricorso ad azioni giudiziali e transazioni;
- istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti o loro soppressione;
- approvazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
- approvazione della programmazione didattica e del piano annuale dell'offerta formativa;
- approvazione del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità scolastica;
- determinazione annuale della retta di frequenza alla scuola materna;
- approvazione della dotazione organica.

Art. 9

Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al rendiconto preventivo.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale. Deve procedersi a votazione segreta quando trattasi di questioni concernenti le persone.

Alle adunanze assiste il Segretario che ne redige verbale. Il verbale viene successivamente sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da ciascun consigliere.

L'Economo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione che hanno ad oggetto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, il bilancio dell'Ente ed ad ogni seduta avente ad oggetto entrate od uscite patrimoniali e finanziarie.

Le delibere relative alla modifica dello statuto e alla alienazione di beni immobili debbono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quelli della Fondazione, Essi si considerano tuttavia presenti ai fini della validità della seduta.

Il Consiglio può decidere che alle sedute partecipino persone estranee quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Art. 10

Incompatibilità

Non può essere eletto alla carica di consigliere il personale dipendente della Fondazione. Non può, altresì, essere eletto chiunque altro, presti a titolo oneroso, in modo continuativo, la propria opera presso la Fondazione.

Chiunque eletto consigliere, si viene a trovare nelle situazioni sopra descritte decade immediatamente dalla carica di consigliere.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle cariche di Segretario ed Economo.

Art. 11

Decadenza

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive di Consiglio di amministrazione decadono dalla loro carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio stesso.

Nel caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei consiglieri ed esso subentra il primo candidato non eletto fino ad esaurimento dell'elenco dei candidati.

In caso di esaurimento di tale elenco, il Presidente o il Vice Presidente richiederà ai capi famiglia di Joannis di eleggere un nuovo consigliere rispettando la procedura disciplinata dall'articolo 7.

Il Presidente e i consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale entrano a far parte.

Art. 12

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- presiede il Consiglio di amministrazione e dirige le adunanze;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;
- adotta, in caso di urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendano necessari informando il consiglio di amministrazione alla prima seduta utile per la ratifica;
- è responsabile della gestione ordinaria e della gestione economico-finanziaria della Fondazione;

- predispone annualmente la bozza di bilancio preventivo e consuntivo;
- sovrintende all'attività del personale, adottando, in caso di urgenza i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi, da sottoporre alla rettifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- espleta ogni adempimento attribuitogli dalle leggi o dai regolamenti;
- può delegare parte dei propri poteri agli altri membri del Consiglio.

Art. 13

Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 14

Funzioni del Segretario

Il Consiglio nomina un Segretario, preferibilmente non facente parte del Consiglio stesso, al quale affida il disbrigo e compimento degli affari deliberati, la tenuta dell'eventuale protocollo, la tenuta dell'archivio, la formazione e l'aggiornamento degli inventari, la formazione dei processi verbali delle sedute nel registro delle delibere, nonché ogni altro adempimento connesso al normale e corretto funzionamento della Fondazione.

Solo nel caso in cui sia terzo rispetto al Consiglio di amministrazione, al Segretario spetta un'indennità di carica nella misura stabilità dal Consiglio stesso.

Art. 15

Funzioni dell'Economo

Il Consiglio di amministrazione nomina un Economo, preferibilmente non facente parte del Consiglio stesso, al quale affida la tenuta dei registri contabili. L'Economo redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

L'Economo accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione e procede, in qualsiasi momento, a richiederne delucidazioni in merito al Presidente.

Solo nel caso in cui sia terzo rispetto al Consiglio di Amministrazione, all'Economo spetta un'indennità di carica nella misura stabilità dal Consiglio stesso.

Art. 16

Convenzioni con Enti pubblici e privati

Al fine di far fronte alla spese di gestione ordinaria della scuola materna, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, con deliberazioni unanime, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Ogni singola convenzione che dicasi tale, dovrà garantire alla Fondazione, per una pluralità di anni (almeno 5) una entrata annuale certa per far fronte alle spese di gestione ordinarie sostenute annualmente dalla Fondazione. A fronte di tale convenzione, tenuto conto dell'entità della somma annualmente versata, il Consiglio di amministrazione della Fondazione potrà acconsentire a che una persona designata dall'ente convenzionato venga invitato e partecipi a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione da spettatore senza diritto di voto.

Qualora l'Ente convenzionato garantisca annualmente, per una pluralità di anni (almeno 5) una entrata certa per far fronte alle spese di gestione ordinarie pari almeno al 25 % di queste, o in alternativa, garantisca un contributo che permetta all'ente Fondazione De Senibus il sicuro pareggio del bilancio annuale, il Consiglio di amministrazione potrà con votazione unanime acconsentire a che l'ente convenzionato nomini un proprio rappresentante che parteciperà a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di voto. Il consigliere nominato non potrà ricoprire la carica oltre il termine previsto per la scadenza della convenzione.

In tali casi, il Consiglio di amministrazione sarà formato dai 5 membri eletti dalla comunità di Joannis, ai quali dovranno aggiungersi i membri nominati dagli enti convenzionati.

I membri nominati dagli Enti convenzionati dovranno anch'essi sottostare alle norme di decadenza ed incompatibilità previste nel presente statuto ed anch'essi dovranno essere residenti nella frazione di Joannis.

Art.17

Rette della scuola materna

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente, con equo criterio, una retta mensile di frequenza alla scuola materna.

Date le finalità assistenziali della Fondazione De Senibus, per i bambini residenti a Joannis, appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno e disagio economico, è prevista la riduzione parziale o totale dal pagamento della retta. Tale beneficio deve essere richiesto per iscritto dal nucleo famigliare che intende avvalersene. Sulle riduzioni e le esenzioni si esprime il Consiglio di amministrazione della Fondazione determinando secondo equità, caso per caso, la retta ritenuta adeguata.

Al fine di valutare lo stato di bisogno si terrà conto, tra l'altro del numero dei componenti la famiglia, dei redditi dichiarati dai membri della stessa, dal numero dei bambini in età scolare.

Art. 18

Disposizioni regolamentari interne

Sono materie di disposizione regolamentare i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito, la disciplina interna, la data dell'apertura e della chiusura dell'asilo, gli orari, le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravesti, l'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

Art. 19

Personale dipendente e collaboratori

La nomina, la revoca, la dotazione organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.

Per le funzioni svolte, per conto della fondazione, da professionisti o consulenti si procederà con contratti che dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Trasformazione e scioglimento

Qualora le risorse finanziarie della Fondazione non dovessero più essere sufficienti per la gestione della scuola materna, l'Ente continuerà ad esistere e ogni sua risorsa finanziaria verrà impiegata per la realizzazione di attività a favore dei bambini in età scolare e prescolare residenti in Joannis.

Qualora le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti neppure per gestire tale attività, la Fondazione si dichiarerà sciolta.

In caso di scioglimento tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a analoghe strutture senza scopo di lucro che perseguono finalità rivolte all'assistenza e all'accrescimento culturale dei bambini, specialmente se in stato di bisogno.

La trasformazione e lo scioglimento della Fondazione possono essere deliberati solo con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Tale votazione, che non dovrà in nessun caso e per nessun motivo essere segreta, dovrà essere effettuata in apposita seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per l'occasione. Il voto dovrà essere preceduto da una riunione pubblica alla quale dovrà essere chiamata a partecipare tutta la popolazione di Joannis con av-

viso nominativo recapitato ad ogni numero civico. L'avviso dovrà essere recapitato almeno sette giorni prima della riunione e della susseguente votazione e dovrà contenere esplicita motivazione della convocazione.

Nella riunione tutti i partecipanti dovranno avere la possibilità di esprimere i propri pareri ed opinioni senza limitazione alcuna. Successivamente tutti avranno diritto di assistere al voto.

Art. 21

Disposizioni transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli organi competenti. Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0129/Pres.

Legge regionale n. 55/1990 - E.R.Di.S.U. di Udine. Sostituzione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 043/Pres. del 24 febbraio 2004 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 55/1990 recante «Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Ivano Strizzalo, con funzioni di revisore effettivo, e il dott. Franco Giunchi, con funzioni di revisore supplente, su proposta, rispettivamente, dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca e dell'Assessore allo sviluppo, alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali;

VISTA la nota del 7 febbraio 2005 con la quale il sig. Ivano Strizzolo rassegna le sue dimissioni dalla carica di revisore effettivo nel Collegio dei revisori dei Conti dell'E.R.Di.S.U. di Udine;

ATTESO che a seguito delle dimissioni del sig. Ivano Strizzolo il dott. Franco Giunchi ha assunto le funzioni di revisore effettivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della legge regionale n. 55/1990;

PRESO ATTO delle indicazioni già formulate con generalità di Giunta n. 640 del 24 marzo 2005, in merito all'individuazione dei nominativi del dott. Franco Giunchi quale revisore effettivo proposto dall'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca e della dott.ssa Fabiola Beltramini quale revisore supplente, proposto dall'Assessore alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità;

ACCERTATO che sono state acquisite le dichiarazioni previste ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni d'incompatibilità per la nomina dei candidati sopra indicati, come da dichiarazione inerente all'oggetto, rese dagli interessati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 792;

DECRETA

– il dott. Franco Giunchi è nominato revisore effettivo nel Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, in sostituzione del sig. Ivano Strizzolo.

– La dott.ssa Fabiola Beltramini è nominata revisore supplente nel Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, in sostituzione del dott. Franco Giunchi.

Il Collegio, pertanto, risulta attualmente così composto:

– dott. Roberto Minardi iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti - Presidente;

– dott. Franco Giunchi iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti - effettivo;

– sig. Andrea Montich - effettivo;

– sig.ra Patrizia Minen - supplente;

– dott.ssa Fabiola Beltramini - supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0135/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 22 e articolo 54 - Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» ed in particolare:

– l'articolo 22, relativo a disposizioni sul Consiglio direttivo degli Enti parco regionali;

– l'articolo 42, relativo all'istituzione del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

– l'articolo 54, relativo all'istituzione dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia;

VISTO il proprio decreto 18 luglio 2001 n. 0269/Pres., con il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie;

VISTO altresì il proprio decreto 22 marzo 2005 n. 075/Pres., che ha disposto che la durata in carica dei Consigli direttivi dei due Enti parco regionali sia portata a cinque anni, rispetto ai quattro anni originariamente previsti al punto n. 2 del dispositivo dei decreti del Presidente della Regione 18 luglio 2001 n. 0268/Pres. e n. 0269/Pres.;

VISTE le due note, ammesse a protocollo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna rispettivamente in data 10 febbraio 2005 al n. RAF/13/8.5/12904 e in data 23 febbraio 2005 al n. RAF/13/1.10/16949 con le quali, fra l'altro, la dott. for. Elena Abramo, componente il Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie ai sensi dell'articolo 54 comma 2, lettera i), comunica le proprie dimissioni;

VISTA la nota, di data 4 marzo 2005 n. prot. RAF/13.8.5/21125, a firma dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con la quale, fra l'altro, è stato richiesto alla Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Regione Friuli Venezia Giulia di voler proporre, entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa, una terna di nomi di dottori agronomi ovvero di dottori forestali esperti nella gestione dei parchi naturali;

VISTA la nota a firma del Presidente della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli-Venezia Giulia, pervenuta entro il termine fissato, conservata agli atti del procedimento ed ammessa a protocollo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in data

16 marzo 2005 al n. RAF/13/8.5/26928, con la quale è stata indicata una terna di nominativi per la nomina a componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie;

RITENUTO di procedere alla sostituzione del predetto componente dimissionario del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie con il dott. for. Fabio Zannier;

VISTE le dichiarazioni presentate dal dott. for. Fabio Zannier in data 31 marzo 2005 e in data 4 aprile 2005, ammesse a protocollo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in data 5 aprile 2005 al n. RAF/13.8.5/35248;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2005, n. 797;

DECRETA

Il dott. for. Fabio Zannier è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, quale esperto nella gestione dei parchi naturali, in sostituzione della dott. for. Elena Abramo, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0136/Pres.

Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (P.S.R.);

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della Commissione delle Comunità Europee si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione sul I Supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, ed in particolare il Titolo III, Capo III, misure dell'asse 3 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e) – Zone svantaggiate»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di ap-

plicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. che approva il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali ed in particolare l'articolo 34 dell'allegato A che definisce i compiti del Servizio controllo comunitario;

RITENUTO di sostituire alcuni articoli del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo rurale, tenendo conto in primo luogo della necessità di riformulare i criteri della selezione delle domande nell'eventualità di insufficienza delle risorse finanziarie, nonché di quelle modiche relative alle procedure istruttorie ed alla esecuzione dei controlli introdotte con l'approvazione del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2005, n. 915;

DECRETA

Sono approvate le «Modifiche al Regolamento applicativo della misura "e) - Zone svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

Modifiche al Regolamento applicativo della misura «e) – Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003.

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 9 del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n.0200/Pres. del 17 giugno 2003)

1. L'articolo 9 del Regolamento applicativo della misura «e) – Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003 n. 0200/Pres., è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(Valutazione del fabbisogno finanziario annuale. Determinazione dell'importo medio per ettaro. Criteri per la selezione delle domande)

1. Ai fini di consentire all'Organismo gestore della misura la determinazione del fabbisogno finanziario

presunto per ciascuna annualità nonché di determinare l'importo medio per ettaro di cui al comma 11 dell'articolo 5, gli Organismi attuatori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, entro 45 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 7, completano la ricezione informatizzata delle domande nonché dei dati riportati sul modello integrativo regionale della misura che accompagna ciascuna domanda di aiuto. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 11, ed in particolare l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente al completamento della ricezione informatica dei dati sopra menzionati gli Organismi attuatori non possono più accettare correzioni e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.

2. Sulla base dei dati informatizzati di cui al comma 1, l'Organismo gestore determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché del premio medio per ettaro.

3. Nel caso in cui il premio medio per ettaro superi il limite di 200 euro per ettaro è prevista la riduzione proporzionale del premio di cui al comma 11 dell'articolo 5.

4. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie, si procede ad una selezione delle domande presentate.

5. La selezione di cui al comma 4 deve tener conto, nell'ordine, di:

a) proporzione della SAU aziendale localizzata nelle tre fasce di svantaggio A, B e C e nella zona non svantaggiata;

b) indirizzo produttivo dell'azienda;

c) tipologia del beneficiario.

6. Per quanto riguarda la proporzione della SAU aziendale localizzata nelle tre fasce di svantaggio A, B e C e nella zona non svantaggiata, si distinguono le seguenti quattro tipologie:

a) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei Comuni del gruppo A dell'allegato 1;

b) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei Comuni del gruppo B dell'allegato 1;

c) la zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) compresa nei Comuni del gruppo C dell'allegato 1;

d) la zona non svantaggiata, che comprende l'area del territorio regionale non ricadente nella zona svantaggiata delimitata dalla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

Ai fini della selezione di cui al comma 4 la SAU aziendale ricadente nei comuni al di fuori del territorio regionale è assimilata alla zona «non svantaggiata».

7. Una volta stabilita la proporzione della SAU aziendale ricadente nelle quattro tipologie di zone di cui al comma 6 si procede ad attribuire un punteggio a ciascuna azienda richiedente secondo il seguente schema:

Tipologia di zona	*Punti per ciascuna unità percentuale di SAU aziendale*
- Zona svantaggiata nei Comuni del Gruppo A	1
- Zona svantaggiata nei Comuni del Gruppo B	0,0001
- Zona svantaggiata nei Comuni del Gruppo C	0
- Zona non svantaggiata	- 1

Ai fini del calcolo del punteggio la percentuale della SAU aziendale nelle diverse tipologie di zona è arrotondata per difetto alla seconda cifra decimale.

8. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo dell'azienda di cui all'articolo 5, comma 4, si tiene conto, nell'ordine:

a) delle aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo e delle aziende ad indirizzo zootecnico;

b) delle aziende ad altro indirizzo produttivo;

c) delle aziende ad indirizzo viticolo.

9. Per quanto riguarda la tipologia del beneficiario si tiene conto, nell'ordine:

a) dei beneficiari le cui imprese agricole sono iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) dei beneficiari le cui imprese agricole non sono iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. A parità di condizioni si tiene conto prioritariamente delle domande presentate dai richiedenti più giovani.».

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 10 del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003)

1. L'articolo 10 del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003 n. 0200/Pres., è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(Procedure istruttorie)

1. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33, agli Organismi attuatori definiti alla lettera c) dell'articolo 6 del presente Regolamento, spettano i compiti di:

a) acquisizione delle domande;

b) controlli amministrativi;

c) adozione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'Organismo gestore;

d) adozione degli eventuali provvedimenti di archiviazione;

e) vigilanza ed attuazione di eventuali ispezioni in azienda a supporto dei controlli amministrativi;

f) attuazione dei controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4;

g) accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni.

2. I dati relativi alle domande, ivi compresi quelli relativi al modello integrativo regionale della misura di cui al comma 2 dell'articolo 8, sono acquisiti e trattati in via informatica, da parte dell'Organismo attuatore, tramite appositi programmi, forniti dall'Organismo pagatore o con gli stessi compatibili, resi disponibili dall'Organismo gestore o da questi forniti.

3. Per l'acquisizione ed il trattamento degli elementi informativi necessari per il monitoraggio previsto dal P.S.R. e per l'applicazione dei criteri di selezione, l'Organismo attuatore realizza inoltre una banca dati mediante appositi programmi informatici forniti dall'Organismo gestore.

4. Gli Organismi attuatori provvedono alla verifica della regolarità e della completezza formale e documentale delle domande pervenute nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

5. I termini del procedimento, per quanto attiene alle competenze degli Organismi attuatori ed a quelle dell'Organismo gestore, sono regolati dal «Manuale delle procedure e dei controlli» elaborato e periodicamente aggiornato dall'Organismo pagatore.

6. Gli Organismi attuatori costituiscono, per ogni singola domanda pervenuta, un fascicolo aziendale contenente:

a) la domanda;

b) il modello regionale integrativo della misura;

c) l'eventuale documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 8;

d) l'eventuale documentazione di cui al comma 7 dell'articolo 8;

e) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;

f) l'apposita lista di controllo ("check-list"), secondo le indicazioni fornite dal "Manuale delle procedure e dei controlli".».

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 12 del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003)

1. L'articolo 12 del Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003 n. 0200/Pres., è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(Controlli)

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal Titolo III del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e dalla Sezione 6 "Domande, controlli e sanzioni" del Capo II del Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004.

2. L'Organismo attuatore provvede:

a) ad effettuare i controlli per l'ammissibilità della domanda ed i controlli amministrativi, che vengono effettuati sulla totalità delle domande pervenute;

b) ad effettuare i controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, che sono eseguiti su un campione non inferiore al 5 per cento delle domande liquidate.

3. I controlli in loco per la verifica delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario e degli impegni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, da eseguire esclusivamente sul campione determinato con le modalità di cui al comma 4, vengono effettuati dal Servizio controllo comunitario, come stabilito dall'articolo 34 dell'allegato A del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

4. I controlli in loco di cui al comma 1 vengono effettuati su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, sulla base dei criteri di scelta previsti dai programmi informatici forniti dall'Organismo pagatore o con essi compatibili.

5. I parametri e le modalità di scelta necessari per l'individuazione del campione dei controlli in loco di cui al comma 3, vengono stabiliti dal Gruppo di coordinamento per i controlli della misura "e - Zone svantaggiate", nominato con delibera della Giunta regionale e costituito da un rappresentante della Direzione e da due rappresentanti degli Organismi attuatori di cui alla lettera c) dell'articolo 6 e designati dall'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani - U.N.C.E.M.

6. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, qualora durante i controlli siano rilevate delle irregolarità si applicano le riduzioni, esclusioni e sanzioni di cui all'articolo 13.

7. Le irregolarità di cui al comma 6 possono consistere in:

a) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato in sede di controlli;

b) inadempimenti agli impegni assunti.».

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0137/Pres.

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 - Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della scuola merletti di Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, concernente «Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che il Consiglio di amministrazione della scuola dei corsi merletti di Gorizia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni;

ATTESO che il Consiglio di amministrazione della scuola dei corsi merletti di Gorizia è stato ricostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 07/Pres. del 15 gennaio 2001, e che pertanto è scaduto il 15 gennaio 2005;

CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario provvedere al rinnovo dell'organo medesimo;

VISTE le designazioni formulate dal Comune di Gorizia con determinazione sindacale n. 1 del 19 gennaio 2005, dalla Provincia di Gorizia con decisione del Presidente n. 6 del 25 gennaio 2005 e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia con nota prot. 2141/2.8 del 22 febbraio 2005;

RITENUTO, su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura, sport e pace, di designare la signora Federica Bregant e la dott.ssa Lucia Pillon quali rappresentanti dell'Amministrazione regionale;

ACCERTATA la compatibilità di dette designazioni con le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e all'articolo 55 della legge regionale 1/2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 29 aprile 2005;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è ricostituito il Consiglio di amministrazione della scuola dei corsi merletti di Gorizia, nella seguente composizione:

1) sig.ra Federica Bregant, rappresentante della Regione;

2) dott.ssa Lucia Pillon, rappresentante della Regione;

3) sig.ra Lucia Sergiacomi, rappresentante del Comune di Gorizia;

4) dott.ssa Marjeta Kranner, rappresentante della Provincia di Gorizia;

5) dott. Giuseppe Cordioli, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0138/Pres.

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento recante «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.;

VISTO l'articolo 21 del citato Regolamento , ai sensi del quale la domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 30;

VISTO l'articolo 30 del citato Regolamento , ai sensi del quale le domande di contributo per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2004, per le quali sia scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'articolo 21, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che il combinato disposto degli articoli 21 e 30 sopracitati non consente, con riferimento alle assunzioni i cui termini di presentazione scadano a decorrere dal 31 marzo 2005 ed entro il 30 aprile 2005, di disporre di un termine sufficiente per la presentazione delle domande, che risulterebbe in effetti inferiore a 30 giorni;

RITENUTO pertanto di procedere per equità e parità di trattamento, ad una modifica del Regolamento al fine di consentire a tutti i beneficiari di usufruire di un termine adeguato;

VISTO l'articolo 5 del citato Regolamento , ai sensi del quale, i contributi sono concessi, tra l'altro, per l'assunzione o l'inserimento lavorativo di soggetti:

- con riferimento alla misura A2:
  - inoccupati, disoccupati ovvero occupati a rischio di disoccupazione con età superiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo;
- con riferimento alla misura E1:
  - donne inoccupate, disoccupate ovvero occupate a rischio di disoccupazione con età inferiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo;

PRESO ATTO delle richieste di chiarimento in merito al limite di età dei soggetti da assumere o da inserire, in applicazione dell'articolo 5 sopra ricordato;

TENUTO CONTO che l'età prevista per le succitate misura A2 ed E1, non può che riferisi a tutte le categorie previste, determinandosi in caso contrario una ingiustificata discriminazione tra i soggetti cui le disposizioni si riferiscono;

VISTO il Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Modifica al Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 22 aprile 2005;

DECRETA

È approvato il Regolamento denominato «Obiettivo 3 - 2000-2006 - Modifica al "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro" approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 maggio 2005

ILLY

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Modifica al «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 30)

1. L'articolo 30 del «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 30

(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2004 ed entro il 30 marzo 2005, devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2005.».

Art. 2

(Interpretazione dell'articolo 5)

1. In via di interpretazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), del «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres., l'età superiore a 40 anni al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo è riferita a tutti i soggetti inoccupati, disoccupati e occupati a rischio di disoccupazione.

2. In via di interpretazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1), del «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» approvato con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2005, n. 068/Pres., l'età inferiore a 40 anni al momento dell'assunzione

o dell'inserimento lavorativo per il quale viene chiesto il contributo è riferita a tutte le donne inoccupate, disoccupate e occupate a rischio di disoccupazione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2005, n. 0141/Pres.

Legge regionale 8/2004, articolo 11, comma 4 - Individuazione dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 ed in particolare l'articolo 11, comma 4, che prevede l'individuazione - con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna - dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità alla gestione diretta ed indiretta ed alla vigilanza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

VISTA la nota dell'ERSA prot. 14466 del 29 ottobre 2004 con la quale viene richiesta l'attribuzione della disponibilità, la gestione diretta ed indiretta e la vigilanza dei beni immobili necessari per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali;

VISTA la verifica della consistenza patrimoniale degli immobili richiesti eseguita dal Servizio per la consulenza tecnica e consistenza patrimoniale della Direzione centrale patrimonio e servizi generali di cui alla nota 23657 del 15 novembre 2004 e relativi allegati tecnici;

RITENUTO di attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta ed alla vigilanza dei beni immobili necessari per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ERSA i seguenti beni immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale:

1) Compendio di villa Chiozza di Cervignano del Friuli (Udine);

2) Centro pilota per la vitivinicoltura di Gorizia;

3) Compendio di Via Montesanto, 17 a Gorizia, parte;

4) Casa Moroldi di Via Poscolle, 6 a Udine, parte;

5) Compendio di Via Paluzza a Tolmezzo (Udine), parte;

CONSIDERATO che si rende necessario formalizzare gli indirizzi normativi da applicare per la gestione dei succitati beni immobili come di seguito specificato:

a) sono a carico dell'ERSA le spese di ordinaria manutenzione;

b) per motivate esigenze funzionali l'ERSA provvederà direttamente ad interventi di straordinaria manutenzione previa autorizzazione ed approvazione di apposito progetto da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

c) per le opere eseguite direttamente dall'ERSA la stessa è autorizzata a rappresentare l'Amministrazione regionale nelle sedi competenti per gli adempimenti di legge;

d) la Direzione centrale patrimonio e servizi generali rimane competente all'adozione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale intendendosi per tali, tutti gli atti di vendita e cessione gratuita, la costituzione di servitù e diritti reali, nonché tutti quegli atti contrattuali o concessioni che limitino la proprietà per più di nove anni;

e) l'ERSA è tenuta alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile conto terzi.

RITENUTO altresì di attribuire alla disponibilità, alla gestione indiretta ed alla vigilanza dei beni immobili necessari per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ERSA i seguenti beni immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale già concessi, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in affitto all'Ersagricola S.p.A., con scadenza al 29 luglio 2008:

1) Azienda agricola Marianis di Palazzolo dello Stella (Udine);

2) Azienda agricola Pantianicco di Beano di Codroipo (Udine);

RITENUTO opportuno provvedere alla compensazione delle spese sostenute ed i proventi realizzati dall'ERSA e dall'Amministrazione regionale per i summenzionati beni immobili fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 630 del 24 marzo 2005;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 24 marzo 2005;

DECRETA

1. per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella legge regionale 8/2004, sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta ed alla vigilanza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA i seguenti beni immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale:

1) Compendio di villa Chiozza di Cervignano del Friuli (Udine);

2) Centro pilota per la vitivinicoltura di Gorizia;

3) Compendio di Via Montesanto, 17 a Gorizia, parte;

4) Casa Moroldi di Via Poscolle, 6 a Udine, parte;

5) Compendio di Via Paluzza a Tolmezzo (Udine), parte;

2. sono formalizzati gli indirizzi normativi da applicare per la gestione dei succitati beni immobili come di seguito specificato:

a) sono a carico dell'ERSA le spese di ordinaria manutenzione;

b) per motivate esigenze funzionali l'ERSA provvederà direttamente ad interventi di straordinaria manutenzione previa autorizzazione ed approvazione di apposito progetto da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

c) per le opere eseguite direttamente dall'ERSA la stessa è autorizzata a rappresentare l'Amministrazione regionale nelle sedi competenti per gli adempimenti di legge;

d) la Direzione centrale patrimonio e servizi generali rimane competente all'adozione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale intendendosi per tali, tutti gli atti di vendita e cessione gratuita, la costituzione di servitù e diritti reali, nonché tutti quegli atti contrattuali o concessioni che limitino la proprietà per più di nove anni;

e) l'ERSA è tenuta alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile conto terzi;

3. sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione indiretta ed alla vigilanza per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ERSA i seguenti beni immobili di proprietà

dell'Amministrazione regionale già concessi, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in affitto all'Ersagricola S.p.A., con scadenza al 29 luglio 2008:

1) Azienda agricola Marianis di Palazzolo dello Stella (Udine);

2) Azienda agricola Pantianicco di Beano di Codroipo (Udine);

4. sono compensate le spese sostenute ed i proventi realizzati dall'ERSA e dall'Amministrazione regionale per i summenzionati beni immobili fino all'entrata in vigore della deliberazione 630 del 24 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 2005

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 5 maggio 2005, n. ALP. 10-987-E/38/33.

Bando di concorso per la concessione ed erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che, al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, che autorizza, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione dell'accordo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a lire 4.828.874.000;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001, con le quali sono stati individuati gli Uffici regionali specificatamente competenti per materia e destinatari dei fondi trasferiti alla Regione ai fini dell'adozione degli atti necessari alla concessione ed erogazione dei cofinanziamenti statali;

ATTESO che l'Amministrazione regionale ha individuato, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, assegnandole la disponibilità di lire 2.897.324.400 corrispondenti ad euro 1.496.343,18, pari al 60% delle risorse statali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 18 febbraio 2005, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse»;

ATTESO che all'articolo 4, comma 2, del sopraccitato Regolamento, viene disposto che la presentazione delle domande di contributo avvenga con le modalità ed i tempi previsti dall'apposito bando predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTA la delibera n. 685 del 1° aprile 2005 «Piano triennale 2005-2007. Piano operativo 2005 (primo stralcio - assegnazione delle risorse finanziarie e di indirizzi per la spesa»;

VISTO l'articolo 19 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1

È approvato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato «Bando di concorso», relativo alla concessione ed erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.

Art. 2

Il presente provvedimento e l'approvato «Bando di concorso» verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della stessa.

Trieste, 5 maggio 2005

SCUBOGNA

Bando concessione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse

legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8
legge 25 febbraio 2000, n. 33, articolo 2

(*redatto in conformità al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 marzo 2005, n. 061/Pres.*)

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente bando, redatto in conformità al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 marzo 2005, n. 061/Pres, vengono concessi cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO_2) nel settore della produzione di energia con biomasse.

2. Il cofinanziamento non è cumulabile con aiuti erogati da altre fonti.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai cofinanziamenti:

a) le Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali;

b) piccole e medie imprese singole o associate, consorzi o società di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 3

(Iniziative ammissibili a cofinanziamento)

1. Sono ammissibili a cofinanziamento gli impianti per la produzione di energia, eventualmente integrati con reti di teleriscaldamento, che utilizzano quale combustibile le biomasse. Si definisce biomassa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani ai sensi dell'articolo 2, comma b) della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Art. 4

(Cofinanziamento)

1. Il cofinanziamento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 50.000 euro.

2. Il cofinanziamento è pari al 40% delle spese ammissibili, come definite all'articolo 7.

3. Nel caso di approvvigionamento in autosufficienza di un'intera comunità, come un agglomerato urbano, il tasso di cofinanziamento potrà essere pari al 50%. L'approvvigionamento si considera in autosufficienza quando il bacino di produzione o di reperimento della biomassa corrisponde al bacino di utenza dell'impianto.

4. Per le piccole e medie imprese è ammessa una maggiorazione dell'aiuto del 10%.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. La domanda in bollo, redatta secondo lo schema proposto dall'Allegato A, deve essere presentata direttamente o pervenire all'Ufficio protocollo della «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, Via Giulia, n. 75/1 - 34100 Trieste» entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale addetto che rilascerà apposita ricevuta.

4. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

5. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito delle domande di cofinanziamento dipendente da inesatte indicazioni effettuate dal richiedente per la concessione del cofinanziamento.

6. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente il cofinanziamento. Nel caso la domanda sia presentata da un Ente pubblico, dovrà essere allegata la delibera di autorizzazione alla presentazione della domanda di cofinanziamento, adottata dal competente organo.

7. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;

b) progetto preliminare, ovvero nel caso di interventi realizzati da soggetti privati, elaborati tecnici di analogo approfondimento;

c) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al cofinanziamento, attestante la quantità di CO_2 evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata secondo quanto previsto all'articolo 9;

d) preventivo di spesa dettagliato;

e) analisi dettagliata delle spese ammissibili, così come definite all'articolo 7;

f) piano di approvvigionamento della biomassa da cui risulta l'autosufficienza;

g) scheda riassuntiva, redatta secondo lo schema proposto all'Allegato B, firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al cofinanziamento, contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto;

h) descrizione dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto, dei relativi tempi di attuazione e delle autorizzazioni già ottenute;

i) dichiarazione, redatta secondo lo schema proposto dall'Allegato C, di non beneficiare di agevolazioni pubbliche sul medesimo impianto oggetto della domanda;

j) eventuale dichiarazione, redatta secondo lo schema proposto dall'Allegato D, di appartenenza alla categoria di piccola e media impresa così come definita dalla normativa vigente;

k) nel caso di piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema proposto dall'Allegato E, relativa all'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio.

Art. 6

(Termini del procedimento)

1. La Regione entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande effettua l'istruttoria delle domande pervenute. Il termine può essere prorogato di 30 giorni qualora emerga la necessità di chiedere documentazione integrativa. Il mancato invio della documentazione integrativa richiesta comporta l'esclusione dalla graduatoria.

2. Entro i 30 giorni successivi la Regione approva con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 8, la graduatoria di ammissibilità al cofinanziamento ed autorizza la relativa spesa.

3. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione all'indirizzo http://www.regione.fvg.it e ne viene data comunicazione agli interessati.

4. Sulla base della graduatoria il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale concede il cofinanziamento fissando altresì i termini di esecuzione dell'opera e le modalità di erogazione del cofinanziamento stesso.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili corrispondono a quelle indicate alla lettera E.1.6, punto 36, della Disciplina 3 febbraio 2001 (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente).
Sono pertanto ammesse a cofinanziamento le spese relative all'acquisto di terreni, purché rigorosamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, e le spese relative alla realizzazione di fabbricati, impianti e attrezzature destinate a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

2. Possono essere inoltre prese in considerazione le spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. Tali attività immateriali devono tuttavia rispondere alle condizioni seguenti:

a) essere considerate elementi patrimoniali ammortizzabili;

b) essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c) essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa e permanere ed essere sfruttate nell'azienda del benefi-

ciario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto stesso, salvo che tali attività immateriali corrispondano a tecniche manifestamente superate. Qualora le suddette acquisizioni siano rivendute nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dalle spese ammissibili, ed implicano l'eventuale parziale o totale rimborso dell'importo dell'aiuto.

3. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale e corrispondono ai sovraccosti sostenuti dall'impresa rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia. Un impianto costituito da una caldaia a biomasse collegato ad una rete di teleriscaldamento può essere equiparato all'installazione, presso ogni utente, di una caldaia a gas per il riscaldamento individuale in modo che le due configurazioni siano tecnicamente paragonabili.

4. Le spese ammissibili devono essere calcolate al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dai risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e dalle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.

5. L'I.V.A. è considerata spesa ammissibile a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Art. 8

(Criteri di priorità)

1. Le iniziative saranno ammesse a cofinanziamento secondo il seguente ordine di priorità:

a) impianti integrati con reti di teleriscaldamento;

b) impianti non integrati con reti di teleriscaldamento.

2. All'interno dei punti a) e b), le iniziative saranno ordinate in base al valore decrescente del rapporto CO_2 evitata all'anno/cofinanziamento.

3. In caso di pari rapporto di CO_2 evitata all'anno/cofinanziamento, il cofinanziamento è concesso per priorità rispetto alla data di presentazione della domanda.

Art. 9

(Metodo di calcolo della CO_2 evitata all'anno)

1. La quantità di CO_2 evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile, energia elettrica e/o energia termica, prodotte dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocate.

$$Z = 0,67 \cdot E + 0,25 \cdot T$$

dove:

Z = quantità di CO_2 evitata [kg CO_2/anno]

E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kWh_e/anno]

T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kWh_t/anno]

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari e monitoraggio)

1. I beneficiari del cofinanziamento regionale devono:

a) inviare alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'inizio e alla fine dei lavori, specifica comu-

nicazione scritta, firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del cofinanziamento;

b) per la durata di dieci anni dalla data di erogazione del cofinanziamento stesso, mantenere l'impianto in perfetto stato di funzionamento. Non potranno essere allacciati alla rete di teleriscaldamento impianti termici alimentati con combustibili diversi dalle biomasse;

c) inviare per il periodo indicato al punto b), entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di funzionamento degli impianti. I beneficiari devono altresì garantire al personale tecnico della Regione l'accesso agli impianti e ai relativi dati per le opportune verifiche.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del cofinanziamento e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

Art. 11

(Variazioni progettuali)

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento entro il termine di 30 giorni dalla stessa.

Art. 12

(Dichiarazione finale)

1. Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 10, l'impianto cofinanziato deve essere messo a regime ed il tecnico responsabile deve rilasciare una dichiarazione finale asseverata, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'ente beneficiario del cofinanziamento, che attesta l'esito della verifica sulla CO_2 evitata dall'impianto stesso. Tale verifica va effettuata calcolando la CO_2 evitata ai sensi dell'articolo 9 con i dati reali dell'impianto a regime.

Art. 13

(Variazione dei risultati)

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato che comporti una minore riduzione di CO_2, purché contenuta nella misura del 10%.

Art. 14

(Concessione ed erogazione del cofinanziamento)

1. La concessione ed erogazione delle somme spettanti è disposta secondo quanto previsto al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 15

(Revoca del cofinanziamento)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento, viene disposta la revoca del cofinanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.

Art. 16

(Trattamento dati personali)

1. I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.

2. I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento , in conformità al disposto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, al quale si rinvia.

4. Titolare del trattamento è il Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con sede in Trieste, Via Giulia, n. 75/1. Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale. Per la parte informatica, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco d'Assisi, n. 43 - 34133 Trieste.

Ai fini del Titolo I, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, si comunica che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è il Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

ALLEGATO A

BOLLO

Alla **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**
Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale

Via Giulia, n.75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di cofinanziamento per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.

Il/La sottoscritt.. nat... il ....

a .... (prov ....)

residente a .... (prov ....)

via e numero civico...n. ....

in qualità di legale rappresentante dell' impresa ente pubblico

....

con sede legale in .... (prov..)

via e numero civico...n. ....

numero telefonico ....

CHIEDE

La concessione del cofinanziamento per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse per la seguente spesa ammissibile:

Spesa ammissibile in cifre	Spesa ammissibile in lettere
Euro	Euro

A completamento della presente si allega:

- ☐ Documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto
- ☐ Progetto preliminare dell'intervento
- ☐ Dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto interessato al cofinanziamento, attestante la quantità di CO2 evitata per anno
- ☐ Preventivo di spesa dettagliato
- ☐ Analisi delle spese ammissibili
- ☐ Piano di approvigionamento della biomassa da cui risulta l'autosufficienza
- ☐ Scheda riassuntiva, firmata da un tecnico abilitato, contenete i dati di sintesi del progetto
- ☐ Descrizione dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto
- ☐ Dichiarazione di non beneficiare di agevolazioni pubbliche sul medesimo impianto oggetto della domanda
- ☐ Dichiarazione di appartenenza alla categoria di piccola e media impresa
- ☐ Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio

Il/la sottoscritt... si impegna a consentire le eventuali verifiche inerenti gli interventi da realizzare e il libero accesso all'impianto da parte del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si autorizza, il trattamento dei dati personali da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Località data

………………….,……………….

Timbro e
Firma del legale rappresentante

………………………………..

ALLEGATO B

SCHEDA RIASSUNTIVA CONTENENTE I DATI DI SINTESI DEL PROGETTO

Beneficiario del cofinanziamento

....
....

Breve descrizione dell'impianto oggetto della domanda di cofinanziamento:

....
....
....
....
....
....

Localizzazione impianto

....

Numero previsto anni di vita dell'impianto

....

L'impianto sarà integrato con reti di teleriscaldamento si no

L'approvvigionamento di biomassa avviene in autosufficienza si no

Il beneficiario appartiene alla categoria di piccola e media impresa si no

Quantità di CO2 evitata all'anno kgCO2/anno

Spese ammissibili ....euro

Cofinanziamento ....euro

Quantità di CO2 evitata all'anno / *Cofinanziamento*	....

Firma del legale rappresentante del beneficiario

....

Firma del tecnico abilitato

....

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
(esente da imposta di bollo e autenticazione)

Il/La sottoscritt_ ______________________________nat_ a ____________________(___)
in data ___/___/______, residente a ______________________________________(___)
in via ____

in qualità di legale rappresentante dell' impresa ente pubblico
____

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

a richiesta della **DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI** per la concessione di cofinanziamento per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

di non beneficiare di agevolazioni pubbliche sull'impianto di______________________________
da realizzarsi nel Comune di ________________________, via__________________________

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, (**Codice in materia di protezione dei dati personali**), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Il/La Dichiarante

________________ li, __________ ______________________________
(luogo) (data)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
(esente da imposta di bollo e autenticazione)

Il/La sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ (___)
in data ___/___/______, residente a ______________________________ (___)
in via ____

in qualità di legale rappresentante l'impresa denominata________________________________

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

a richiesta della **DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI**

per il seguente scopo
____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

che l'impresa appartiene alla categoria di piccola e media impresa, così come definita dalle normative vigenti.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, **(Codice in materia di protezione dei dati personali)**, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

Il/La Dichiarante

____________________ li, __________ ______________________________
(luogo) (data)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/La sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________ (___)
in data ___/___/_____, residente a ______________________________ (___)
in via ____

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

a richiesta della **DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI** per la concessione di cofinanziamento per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CERTIFICA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

- di essere nat_ a ______________________________ (____) il ______________
- di essere il legale rappresentante della Ditta/Società sottoindicata:
- Denominazione Ditta/Società ______________________________
- forma giuridica ______________________________
- sede legale ______________________________
- codice fiscale/partita IVA ______________________________
- iscrizione al n. __________ del Registro delle Imprese di ______________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________ dalla data del ______________________
- Numero Repertorio Economico Amministrativo ______________________________
- durata Ditta/Società ______________________________
- oggetto sociale ______________________________

____
____
____
____
____

poteri da Statuto ______________________________

____
____
____
____
____
____
____

- titolari di cariche o qualifiche (elenco dei soci se s.n.c., componenti del Consiglio di Amministrazione se Società di capitali, soci accomandatari se s.a.s. e/o eventuali altri soggetti aventi poteri di firma e rappresentanza) **cognome nome e carica ricoperta - ESEMPIO: socio contitolare (S.n.c.), socio accomandatario (S.a.s.), Amministratore Unico, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore-Consigliere (S.r.l. e S.p.a.)**:

____
____
____
____
____
____
____
____
____

- che la predetta Ditta/Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

IL DICHIARANTE

_______________ (luogo, data)

_______________________ (firma per esteso)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

i dati anagrafici **(cognome, nome, luogo e data di nascita)** di tutti i titolari di cariche o qualifiche sopra certificati:

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, **(Codice in materia di protezione dei dati personali)**, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo.

IL DICHIARANTE

_______________ (luogo, data)

_______________________ (firma per esteso)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 310.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Forgaria nel Friuli.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua il Comune di Forgaria nel Friuli (Udine) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale di «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento», da realizzarsi in comune di Forgaria nel Friuli (Udine) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Forgaria nel Friuli in data 29 novembre 2004 con la quale si richiede un contributo di euro 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00), al netto del cofinanziamento di euro 50.400,00 (cinquantamilaquattrocento/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per la realizzazione del progetto di «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento»;

ATTESO che il Comune di Forgaria nel Friuli provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal comune di Forgaria nel Friuli (Udine) inerente «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento» per una spesa complessiva ammissibile di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Forgaria nel Friuli (Udine) la spesa complessiva di euro 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede:

- l'esproprio di alcuni terreni sui quali saranno realizzati gli interventi in parola;
- la realizzazione di un ponticello pedonale che sovrapassa la Strada Provinciale 41 e collega la rete sentieristica esistente con un nuovo punto di osservazione nel quale verrà posto in opera un binocolo panoramico;
- la realizzazione di un parcheggio, in corrispondenza del vialetto di accesso alla Riserva, nonché il collegamento, mediante la realizzazione di una passerella pedonale, del parcheggio esistente con i parcheggi della zona artigianale;
- la sistemazione del sentiero CAI n. 817 con ripristino dei muri in pietra a secco;

il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino e del SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1° della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 31 dicembre 2004, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 31 dicembre 2004 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento» e, nel contempo, si determina in euro 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Forgaria nel Friuli (Udine);

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, tra l'altro, si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto in parola e i relativi lavori urgenti e indifferibili, al fine di dare avvio alle procedure previste dal programma DOCUP Obiettivo 2 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma deve conseguire al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Forgaria nel Friuli (Udine), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

VISTO il parere ex articolo 69, comma 2°, legge regionale n. 42/1996 espresso per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sul progetto in parola con il quale si ritiene di ridurre il punto di osservazione panoramico da 80 mq. a 20 mq. e si specifica che la tracciatura del sentiero di collegamento dovrà effettuarsi mantenendo l'erba bassa mediante tagli ripetuti, senza inghiaiatura del fondo e larghezza della traccia non superiore a 1,50 m.;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al Comune di Forgaria nel Friuli, con sede in Forgaria nel Friuli, Piazza Tre Martiri, n. 4, c.f. 80016510309, un finanziamento di euro 189.600,00 (centottantanovemilasei-

cento/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per l'attuazione del progetto inerente «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto inerente «Interventi di valorizzazione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino SIC IT 3320015 - Valle del Medio Tagliamento» presentato dal Comune di Forgaria nel Friuli in data 29 novembre 2004;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Forgaria nel Friuli con sede in Forgaria nel Friuli, Piazza Tre Martiri, n. 4, c.f. 80016510309, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 189.600,00 (centottantanovemilaseicento/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

- quota F.E.S.R. (30% spesa totale) euro 72.000,00;
- quota Stato (49% spesa totale) euro 117.600,00;

4. è fatto obbligo al Comune di Forgaria nel Friuli (Udine) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima dell'acquisizione dei terreni o della consegna dei lavori o dell'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi) entro il 31 dicembre 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione:

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, contratti di acquisizione terreni, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 311.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Ampezzo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua il comune di Ampezzo (Udine) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale di «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"», da realizzarsi in Comune di Ampezzo (Udine) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal comune di Ampezzo in data 18 gennaio 2005 con la quale si richiede un contributo di euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00), al netto del cofinanziamento di euro 23.100,00 (ventitremilacento/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per la realizzazione del progetto di «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"»;

ATTESO che il Comune di Ampezzo provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal comune di Ampezzo (Udine) per la «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"» per una spesa complessiva ammissibile di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Ampezzo (Udine) la spesa complessiva di euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede:

- l'esproprio dei terreni nei quali saranno eseguiti gli interventi in parola;
- la realizzazione di staccionate di protezione e delimitazione dei sentieri esistenti;
- la realizzazione di nuove passerelle e ponticelli in legno e di una struttura in legno a protezione del punto di osservazione;
- la sistemazione della rete sentieristica esistente;
- la fornitura e posa in opera di tabelle e cartellonistica;
- la realizzazione di materiale informativo, divulgativo;

il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione del Biotopo naturale regionale «Palude di Cima Corso»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 28 gennaio 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 28 gennaio 2005 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per la realizzazione del progetto di «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"» e, nel contempo, si determina in euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Ampezzo (Udine);

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, tra l'altro, si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto in parola e i relativi lavori urgenti e indifferibili, al fine di dare avvio alle procedure previste dal programma DOCUP Obiettivo 2 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma deve conseguire al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Ampezzo (Udine), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al Comune di Ampezzo, con sede in Ampezzo, Piazza Zona Libera 1944, n. 28, c.f. 84001250301, un finanziamento di euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per l'attuazione del progetto di «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole Aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 110.000,00 (centodiecimila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto di «Sistemazione e valorizzazione del Biotopo naturale regionale "Palude di Cima Corso"», presentato dal Comune di Ampezzo in data 18 gennaio 2005;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Ampezzo con sede in Ampezzo, piazza Zona Libera, 28, c.f. 84001250301, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 86.900,00 (ottantaseimilanovecento/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo Speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risor-

se dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n.273, e così ripartita:

– quota FESR (30% spesa totale) euro 33.000,00;

– quota Stato (49% spesa totale) euro 53.900,00;

4. è fatto obbligo al Comune di Ampezzo (Udine) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima dell'acquisizione dei terreni o della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi) entro il 31 dicembre 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione;

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, contratti di acquisizione terreni, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;

- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 312.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dall'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti parco naturali regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale di «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"», da realizzarsi in Comune di Lusevera (Udine), Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dall'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine), in data 29 novembre 2004, con la quale si richiede un contributo di euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00), al netto del cofinanziamento di euro 17.850,00 (diciasettemilaottocentocinquanta/00), pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), per la realizzazione del progetto «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"»;

ATTESO che l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dall'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine) per la «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"», per una spesa complessiva ammissibile di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) e, nel contempo, autorizza a favore dell'Ente parco stesso la spesa complessiva di euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un sentiero didattico, utilizzabile anche da visitatori non vedenti e da visitatori portatori di handicap, finalizzato alla fruizione turistico, didattica, naturalistica del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie nonché SIC IT 3320012 «Prealpi Giulie Settentrionali»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui gli Enti parco «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 30 dicembre 2004, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 30 dicembre 2004 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per l'attuazione del progetto di «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"» e, nel contempo, si determina in euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie con sede in Prato di Resia (Udine);

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie (Udine), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1

- Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Piazza del Tiglio, n. 3, Prato di Resia (Udine), c.f. 93011050304, un finanziamento di euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) per l'attuazione del progetto di «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto di «Realizzazione sentiero didattico "Pian dei ciclamini" - SIC IT 3320012 "Prealpi Giulie Settentrionali"», presentato dall'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Prato di Resia (Udine), in data 29 novembre 2004;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Piazza del Tiglio, n. 3, Prato di Resia (Udine), c.f. 93011050304, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario finale, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 67.150,00 (sessantasettemilacentocinquanta/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo Speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

- quota F.E.S.R. (30% spesa totale) euro 25.500,00;

– quota Stato (49% spesa totale) euro 41.650,00;

4. è fatto obbligo all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di Prato di Resia (Udine):

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi) entro il 1° luglio 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione;

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;

- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 314.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Tarvisio (Udine).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua il Comune di Tarvisio (Udine) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale di «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza», da realizzarsi in Comune di Tarvisio (Udine) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Tarvisio in data 2 dicembre 2004 con la quale si richiede un contributo di euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00), al netto del cofinanziamento di euro 270.900,00 (duecentosettantamilanovecento/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 1.290.000,00 (unmilioneduecentonovantamila/00) per la realizzazione del progetto di «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza»;

ATTESO che il Comune di Tarvisio provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal Comune di Tarvisio (Udine) inerente «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza.» per una spesa complessiva ammissibile di euro 1.290.000,00 (unmilioneduecentonovantamila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Tarvisio (Udine) la spesa complessiva di euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede:

- l'acquisizione dell'area sedime ferroviario e il viadotto sul torrente Slizza;
- la realizzazione del collegamento ciclo-via «Alpe Adria», tratto Coccau - Malborghetto, e la pista ciclo-pedonale Boscoverde-Aclete, nonché la realizzazione della pista ciclo-pedonale Aclete - confine di stato Laghi di Fusine (centro visite);
- il completamento dell'allestimento espositivo e di alcuni impianti tecnologici (impianto di riscaldamento) del centro visite di Fusine;
- la ristrutturazione e recupero statico di un vecchio fabbricato sito in frazione Coccau adibito, in passato, a Stazione di posta al fine di adibirlo ad uso centro di informazione ed accoglienza turistico-ambientale;
- realizzazione di un allestimento espositivo presso il centro di accoglienza;

il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione del SIC IT 3320006 «Conca di Fusine» e, più in generale, delle peculiarità ambientali e culturali della Val Canale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 10 gennaio 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 10 gennaio 2005 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 1.290.000,00 (un-

milioneduecentonovantamila/00) per la realizzazione del progetto di «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza» e, nel contempo, si determina in euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Tarvisio (Udine);

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, tra l'altro, si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto in parola e i relativi lavori urgenti e indifferibili, al fine di dare avvio alle procedure previste dal programma DOCUP Obiettivo 2 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma deve conseguire al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Tarvisio (Udine), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato l'attendibilità dei dati utilizzati al fine di determinare l'evoluzione dei costi di gestione e dei ricavi che potranno derivare dall'esercizio del progetto in parola dall'elaborazione dei quali è stato determinato che le entrate generate dall'investimento risultano essere inferiori alla quota a carico del beneficiario pari al 21,00%;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al Comune di Tarvisio, con sede in Tarvisio, Via Roma, n. 3, c.f. 00251670303, un finanziamento di euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 1.290.000,00 (unmilioneduecentonovantamila/00) per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole Aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4º, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 1.290.000,00 (unmilioneduecentonovantamila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto di «Valorizzazione del SIC IT 3320006 - Conca di Fusine - mediante la realizzazione del collegamento dei percorsi cicloturistici Italia/Austria e Italia/Slovenia con la conca di Fusine e la realizzazione di un centro di informazione e accoglienza» presentato dal Comune di Tarvisio in data 2 dicembre 2004;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Tarvisio con sede in Tarvisio, Via Roma, n. 3, c.f. 00251670303, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 1.019.100,00 (unmilionediciannovemilacento/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo Speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

– quota F.E.S.R. (30% spesa totale) euro 387.000,00;

– quota Stato (49% spesa totale) euro 632.100,00;

4. è fatto obbligo al Comune di Tarvisio (Udine) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima dell'acquisizione del sedime ferroviario e del viadotto sul torrente Slizza o della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (acquisto sedime ferroviario e del viadotto sul torrente Slizza, consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:
   - progetto definitivo;
   - progetto esecutivo;
   - eventuali progetti di variante;
   - copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (acquisizione sedime ferroviario, viadotto sul torrente Slizza, consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi) entro il 31 dicembre 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 24 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione:

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, contratti di acquisizione beni immobili, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 315.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Staranzano (Gorizia).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua il Comune di Staranzano (Gorizia) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», da realizzarsi in Comune di Staranzano (Gorizia) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Staranzano in data 30 novembre 2004 e la successiva documentazione integrativa trasmessa in data 31 gennaio 2005, con la quale si richiede un finanziamento di euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00), al netto del cofinanziamento di euro 36.750,00 (trentaseimilasettecentocinquanta/00), pari al 21% dell'importo progettuale di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona»;

ATTESO che il Comune di Staranzano (Gorizia) provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal Comune di Staranzano (Gorizia) ed inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», per una spesa complessiva ammissibile di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Staranzano (Gorizia) la spesa complessiva di euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede:

- interventi finalizzati alla valorizzazione della rete sentieristica con la realizzazione, anche, di alcuni capanni fotografici e osservatori faunistici;
- interventi di valorizzazione naturalistica comprensivi di ripristini ambientali e realizzazione di una nuova rete di sentieri didattico/naturalistici;
- fornitura e posa in opera di tabellonistica informativa;

- progettazione e stampa di materiale divulgativo e didattico (depliant, dispense, guida della riserva, mappe, materiale didattico, ecc.);

- acquisto attrezzature per le visite all'interno della Riserva quale cannocchiali, binocoli, binocolo panoramico, ecc.

il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo nonché SIC IT 3330005 «Foce dell'Isonzo - Isola della Cona»;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 1 febbraio 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 1 febbraio 2005 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona» e, nel contempo, si determina in euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00), al netto della quota di cofinanziamento del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Staranzano (Gorizia);

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n.273, tra l'altro, si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto in parola e i relativi lavori urgenti e indifferibili, al fine di dare avvio alle procedure previste dal programma DOCUP Obiettivo 2 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma deve conseguire al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Staranzano (Gorizia), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato l'attendibilità dei dati utilizzati al fine di determinare l'evoluzione dei costi di gestione e dei ricavi che potranno derivare dall'esercizio del progetto in parola dall'elaborazione dei quali è stato determinato che le entrate generate dall'investimento risultano essere inferiori alla quota a carico del beneficiario pari al 21,00%;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al comune di Staranzano, con sede in Staranzano, Via F.lli Zambon, n. 1, c.f. 00123080319, un finanziamento di euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) per l'attuazione del progetto inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato" ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole Aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a finanziamento, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto inerente «Interventi di completamento infrastrutturale e di ripristino naturalistico da realizzarsi all'interno della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo - SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona», presentato dal Comune di Staranzano (Gorizia) in data 30 novembre 2004 e successivamente integrato in data 31 gennaio 2005;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Staranzano con sede in Staranzano, Via F.lli Zambon, n. 1, c.f. 00123080319, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00), al netto della quota di cofinanziamento del 21% a carico del beneficiario, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 138.250,00 (centotrentaottomiladuecentocinquanta/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

– quota F.E.S.R. (30% spesa totale) euro 52.500,00;

– quota Stato (49% spesa totale) euro 85.750,00;

4. è fatto obbligo al Comune di Staranzano (Gorizia) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;

- progetto esecutivo;

- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi) entro il 30 settembre 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 12 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del finanziamento;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione;

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per finanziamento a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del finanziamento stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 316.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Monfalcone (Gorizia).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si individua il Comune di Monfalcone (Gorizia) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003», da realizzarsi in Comune di Monfalcone (Gorizia) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Monfalcone in data 30 novembre 2004 e la successiva documentazione integrativa trasmessa in data 27 gennaio 2005, con la quale si richiede un finanziamento di euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00), al netto del cofinanziamento di euro 61.500,00 (sessantaunomilacinquecento/00) pari al 34,1666%, circa, dell'importo progettuale di euro 180.000,00 (centottantamila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003»;

ATTESO che il Comune di Monfalcone (Gorizia) provvede a garantire un cofinanziamento dell'iniziativa programmata pari al 34,1666% superiore al 21% richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal Comune di Monfalcone (Gorizia) ed inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003», per una spesa complessiva ammissibile di euro 180.000,00 (centottantamila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Monfalcone (Gorizia) la spesa complessiva di euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede:

- l'acquisizione di alcuni terreni da assoggettare a ripristini ambientali e sistemazioni relative all'accessibilità;
- sistemazioni relative all'accessibilità, ripristini ambientali/naturali, realizzazione rete idrica e sistemazione della sentieristica;
- fornitura e posa in opera di recinzioni e staccionate in legno;
- fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa;

il tutto finalizzato alla valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa nonché SIC IT 3330003;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1°, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1°, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 2 febbraio 2005, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 2 febbraio 2005 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 180.000,00 (centottantamila/00) per la realizzazione del progetto inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003» e, nel contempo, si determina in euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00), al netto della quota di cofinanziamento di euro 61.500,00 (sessantaunomilacinquecento/00) a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Monfalcone (Gorizia);

ATTESO che con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, tra l'altro, si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità delle opere previste nel progetto in parola e i relativi lavori urgenti e indifferibili, al fine di dare avvio alle procedure previste dal programma DOCUP Obiettivo 2 e garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma deve conseguire al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse;

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Monfalcone (Gorizia), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone, Piazza della Repubblica, c.f. 00123030314, un finanziamento di euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 180.000,00 (centottantamila/00) per l'attuazione del progetto inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesi-

mo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole Aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4°, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 180.000,00 (centottantamila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a finanziamento, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto inerente «Interventi finalizzati al miglioramento, valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa - SIC IT 3330003», presentato dal Comune di Monfalcone (Gorizia) in data 30 novembre 2004 e successivamente integrato in data 27 gennaio 2005;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Monfalcone con sede in Monfalcone, Piazza della Repubblica, c.f. 00123030314, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00), al netto della quota di cofinanziamento di euro 61.500,00 (sessantaunomilacinquecento/00) a carico del beneficiario e pari al 34,1666% dell'importo ritenuto ammissibile, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

- quota F.E.S.R. (25,001% spesa totale) euro 45.000,00;
- quota Stato (40,933% spesa totale) euro 73.500,00;

4. è fatto obbligo al Comune di Monfalcone (Gorizia) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari a euro 61.500,00 (sessantaunomilacinquecento/00), 34,1666%, circa, dell'importo complessivo, prima dell'acquisizione dei terreni o della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale ri-

sorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (acquisizione terreni, consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi) entro il 31 dicembre 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del finanziamento;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione:

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, contratti di acquisizione terreni, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per finanziamento a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del finanziamento stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 28 febbraio 2005, n. 317.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali». Concessione del finanziamento per l'attuazione del progetto presentato dal Comune di Marano Lagunare (Udine).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, di data 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in appresso F.E.S.R., con il quale vengono definiti i compiti e il campo di applicazione di detto fondo;

VISTI il Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con propria delibera n. 846/2002, successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 1434 del 4 giugno 2004;

ATTESO che la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale è stata individuata tra i soggetti responsabili dell'attuazione della misura 3.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

ATTESO che il Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», individua i beneficiari finali anche negli Enti locali territoriali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2485, con la quale, fra l'altro, si in-

dividua il Comune di Marano Lagunare (Udine) quale beneficiario finale del progetto a regia regionale di «Completamento del casone osservatorio all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 - Laguna di Marano e Grado», da realizzarsi in Comune di Marano Lagunare (Udine) - Area Obiettivo 2;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Marano Lagunare in data 29 novembre 2004 con la quale si richiede un contributo di euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00), al netto del cofinanziamento di euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) pari al 21,00% dell'importo progettuale di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la realizzazione del progetto «Completamento del casone osservatorio all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 - Laguna di Marano e Grado»;

ATTESO che il Comune di Marano Lagunare provvede a garantire il cofinanziamento minimo del 21,00% dell'iniziativa programmata così come richiesto dal programma DOCUP Obiettivo 2;

ATTESO che il progetto in parola sarà realizzato all'interno delle Aree Obiettivo 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, che ammette a finanziamento, a valere sul programma DOCUP Obiettivo 2 - azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», fra l'altro anche la domanda e l'iniziativa presentata dal Comune di Marano Lagunare (Udine) per il «Completamento del casone osservatorio all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 Laguna di Marano e Grado» per una spesa complessiva ammissibile di euro 200.000,00 (duecentomila/00) e, nel contempo, autorizza a favore del Comune di Marano Lagunare (Udine) la spesa complessiva di euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00) per l'attuazione dell'iniziativa medesima;

ATTESO che il progetto di cui trattasi prevede la sistemazione esterna ed interna del casone osservatorio posto all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo nonché SIC IT 3320034 - Laguna di Marano e Grado, la sistemazione delle aree adiacenti il casone osservatorio, il completamento dell'allestimento espositivo del casone stesso e, infine, l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 56, comma 1º, della legge regionale 31 maggio 2003, n. 14, la concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1º, tra cui i Comuni, «. . . è disposta in via definitiva sulla base di un progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici . . .»;

ATTESO che la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento è stata eseguita, in data 30 dicembre 2004, per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ATTESO che nella relazione istruttoria, redatta in data 30 dicembre 2004 per il Direttore del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dal vice Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, è stato valutato ammissibile, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la realizzazione del progetto di «Completamento del casone osservatorio e sistemazioni esterne all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 - Laguna di Marano e Grado» e, nel contempo, si determina in euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00), al netto della quota del 21% a carico del beneficiario finale, il finanziamento concedibile al Comune di Marano Lagunare (Udine);

ATTESO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29.4 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 il legale rappresentante del Comune di Marano Lagunare (Udine), ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha dichiarato che dall'esercizio del progetto in parola non si ricaveranno entrate;

RITENUTO di concedere, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, al Comune di Marano Lagunare, con sede in Marano Lagunare, Piazza Olivotto, n. 1, c.f. 81001310309, partita I.V.A. 00571730308, un finanziamento di euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00), al netto della quota a carico del beneficiario, a fronte di una spesa ammissibile di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l'attuazione del progetto di «Completamento del casone osservatorio e sistemazioni esterne all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 Laguna di Marano e Grado»;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo

medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato» ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 che stabiliscono l'istituzione presso la Friulia S.p.A. di un Fondo speciale, con gestione fuori bilancio, per il finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2, nonché le modalità attuative degli interventi stessi;

ATTESO che con D.P.G.R. 21 dicembre 2001, n. 056/SG/RAG., registrato dalla ragioneria generale in data 27 dicembre 2001, sono state iscritte nel bilancio regionale le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Programma in conformità al piano finanziario DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la Convenzione stipulata in data 10 maggio 2002 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società finanziaria Friulia S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2005, n. 2116, con la quale vengono destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale ulteriori risorse finanziarie per euro 2.199.251,00, per l'avvio tempestivo di nuovi bandi/inviti previsti per il triennio 2004-2006 nell'ambito delle sole Aree Obiettivo 2;

ATTESO che la succitata somma di euro 2.199.251,00, sommata alle risorse che risultano non ancora utilizzate nell'ambito dell'azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», sottoazione di competenza del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, consentono la copertura del complessivo fabbisogno di euro 1.884.150,00 necessario per il finanziamento delle iniziative, sia a titolarità che a regia regionale, da eseguirsi all'interno delle Aree Obiettivo 2, ivi compreso il progetto in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 4º, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, che stabilisce che i direttori regionali preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.A. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP Obiettivo 2;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 200.000,00 (duecentomila/00), I.V.A. compresa, la spesa ammissibile a contributo, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», per l'attuazione del progetto di «Completamento del casone osservatorio e sistemazioni esterne all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo - SIC IT 3320037 - Laguna di Marano e Grado», presentato dal Comune di Marano Lagunare in data 29 novembre 2004;

2. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Comune di Marano Lagunare con sede in Marano Lagunare, Piazza Olivotto, n. 1, c.f. 81001310309, partita I.V.A. 00571730308, a valere sul programma dell'Unione Europea DOCUP Obiettivo 2, azione 3.1.1 «Tutela e valorizzazione delle risorse naturali», un finanziamento di euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00), al netto della quota del 21,00% a carico del beneficiario, per la realizzazione del summenzionato progetto;

3. di specificare che la spesa complessiva di euro 158.000,00 (centocinquantaottomila/00), di cui al punto 2), è posta a carico del Fondo Speciale per il DOCUP Obiettivo 2, gestione fuori bilancio, a valere sulle risorse dell'azione 3.1.1 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, Aree Obiettivo 2, così come disposto con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 273, e così ripartita:

- quota F.E.S.R. (30% spesa totale) euro 60.000,00;
- quota Stato (49% spesa totale) euro 98.000,00;

4. è fatto obbligo al comune di Marano Lagunare (Udine) di:

a) provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento al progetto, pari al 21,00% dell'importo complessivo, prima della consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni e servizi e di inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale copia del relativo atto amministrativo;

b) dare immediata comunicazione scritta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale dell'avvenuto inizio dell'iniziativa (consegna lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi);

c) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro 30 giorni dalle rispettive approvazioni, copia di:

- progetto definitivo;
- progetto esecutivo;
- eventuali progetti di variante;
- copia di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente la realizzazione del progetto;

d) provvedere all'avvio dell'iniziativa (consegna dei lavori o aggiudicazione delle forniture di beni o servizi) entro il 1° luglio 2005;

e) provvedere al completamento dei lavori e delle forniture di beni e servizi entro 18 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa;

f) approvare, ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lavori, forniture e servizi, previsti in progetto, il nuovo quadro economico dell'opera, al lordo della quota pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e di darne immediata comunicazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale per la rideterminazione del contributo;

g) realizzare l'intervento in modo puntuale e conformemente al progetto approvato;

h) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi all'avanzamento trimestrale;

i) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i cinque giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre, i dati relativi al monitoraggio procedurale e fisico;

l) inviare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro i quindici giorni successivi alla chiusura contabile/amministrativa (verbale di collaudo tecnico/amministrativo dell'opera-fornitura/pagamento dell'ultima fattura inerente l'opera/fornitura) dell'intervento ammesso a finanziamento la seguente documentazione:

- originale più copia, non autenticata, della documentazione di spesa, fatture o documentazione probatoria equivalente, debitamente quietanzata e annullata sull'originale con l'apposizione della dicitura «Documentazione utilizzata per contributo a valere sul programma comunitario DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006»;
- elenco, a firma del legale rappresentante, della documentazione di spesa inviata;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le fatture inviate sono inerenti solo ed esclusivamente al progetto cofinanziato;
- copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera e delle forniture di beni e servizi;
- relazione finale sull'iniziativa, a firma del legale rappresentante, illustrativa del progetto realizzato e dei risultati raggiunti;
- ogni altra documentazione che verrà per tempo richiesta dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale;

m) rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000;

n) rispettare il vincolo di destinazione d'uso, dei beni mobili ed immobili oggetto del contributo, di cinque anni a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale del contributo stesso;

o) di conservare in dossier separati, fino al 31 dicembre 2012, tutta la documentazione inerente l'iniziativa finanziata;

5. di prendere atto che il presente decreto verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine lì 28 febbraio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 10 maggio 2005, n. RAF/2/1157.

Piano di Sviluppo Rurale - Fissazione della scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - Zone svantaggiate» per l'annualità 2005.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.), della cui approvazione da parte della Commissione delle Comunità Europee si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione sul I Supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, ed in particolare il Titolo III, Capo III, misure dell'asse 3 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e) - Zone svantaggiate»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.A.O.G.);

VISTA la D.G.R. n. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale che sopprime le strutture di cui alla Parte I dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. che approva il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - Zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres., in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in base al quale la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ATTESO che per l'annualità 2005, la procedura informatica di raccolta e trattamento dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - Zone svantaggiate» del P.S.R., avverrà facendo riferimento al portale Internet «Agrisian» di Ag.E.A.;

RITENUTO di stabilire nel 4 luglio 2005 la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'annualità 2005 dell'aiuto previsto dalla misura «e) - Zone svantaggiate» del P.S.R.;

RITENUTO altresì opportuno considerare valide soltanto le domande dell'annualità 2005 dell'aiuto in argomento che verranno presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. relativamente all'annualità 2005, è stabilita nel 4 luglio 2005.

Art. 2

Per le domande presentate in ritardo, si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Si considereranno valide soltanto le domande che verranno presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 10 maggio 2005

VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE 5 maggio 2005, n. 1335/RU.

Modifica all'allegato B del proprio decreto 30 marzo 2005, n. 998/RU relativo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 1 unità, categoria C, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agrario-forestale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo risorse umane n. 998/RU di data 30 marzo 2005, con il quale è stato, fra l'altro, approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale;

ATTESO che sono stati rilevati i seguenti errori materiali nei dati di alcuni candidati ammessi, riportati nell'elenco di cui all'Allegato B al decreto di cui trattasi:

- la data di nascita della candidata n. 30, Bordon Anna Cristina, è il 4 gennaio 1977 e non il 1° aprile 1977,
- il nominativo del candidato n. 213 è «Missio Francesco» e non «Missio Stefano», fermi restando data e luogo di nascita,
- la data di nascita del candidato n. 250, Piccolo Giulio, è il 6 agosto 1977 e non l'8 giugno 1977,
- la data di nascita della candidata n. 269, Pravisano Patrizia, è il 2 ottobre 1968 e non il 10 febbraio 1968;

RITENUTO di rettificare gli errori suddetti modificando di conseguenza il relativo provvedimento;

VISTA l'assenza del Direttore del servizio sviluppo risorse umane;

ATTESO che, come stabilito nel decreto 1302/DR di data 2 maggio 2005, in caso di assenza del Direttore

del Servizio sviluppo risorse umane la funzione sostitutoria è attribuita il Direttore del Servizio gestione del personale;

DECRETA

L'Allegato B al decreto del Direttore del Servizio sviluppo risorse umane n. 998/RU di data 30 marzo 2005, riportante l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario-forestale, viene modificato come segue a seguito di errori materiali:

- la data di nascita della candidata n. 30, Bordon Anna Cristina, è il 4 gennaio 1977 e non il 1º aprile 1977,
- il nominativo del candidato n. 213 è «Missio Francesco» e non «Missio Stefano», fermi restando data e luogo di nascita,
- la data di nascita del candidato n. 250, Piccolo Giulio, è il 6 agosto 1977 e non l'8 giugno 1977,
- la data di nascita della candidata n. 269, Pravisano Patrizia, è il 2 ottobre 1968 e non il 10 febbraio 1968.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 maggio 2005

DE LORENZI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 13 aprile 2005, n. ALP. 11/931/VIA/200.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza del progetto per la lottizzazione del comprensorio ex valle Cavarea: opere di urbanizzazione primaria stralci I e II bis, in Comune di Grado. Proponente: Società Golf Laguna di Grado S.r.l. Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA l'istanza depositata in data 15 febbraio 2005 con la quale la Società Golf Laguna di Grado S.r.l. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al «Progetto per la lottizzazione del comprensorio ex valle Cavarera: opere di urbanizzazione primaria stralci I e II bis» in Comune di Grado;

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sui quotidiani «Il Piccolo» e «L'Indipendente», in data 9 febbraio 2005, trasmesso in data 15 febbraio 2005;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Grado;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;

RILEVATO, in particolare, che il progetto in questione ricade in un'area individuata nella deliberazione della Giunta regionale n. 2500 del 10 giugno 1994 (di ricognizione dei perimetri delle zone vincolate ex lege n. 1497/1939) inquanto soggetta a vincolo paesaggistico e come tale considerata ai sensi del citato Regolamento «Area sensibile»;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria n. 1 dell'Elenco «XII Altri progetti» del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che il progetto in questione è localizzato in un comparto territoriale compreso fra due SIC: IT 3320037 Laguna di Marano e Grado e IT 3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Grado, la Provincia di Gorizia in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico - sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica e la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in relazione alla prossimità dei due SIC predetti;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. in base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto, presentato dalla Società Golf Laguna di Grado S.r.l., gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Grado;
- la Provincia di Gorizia;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Grado sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2005, n. 675.

Modifica D.G.R. 1737/2004 concernente «Legge regionale 33/2002, articolo 19, comma 9 - Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento. Approvazione».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 33/2002, e in particolare il comma 9, in base al quale le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima;

VISTO l'articolo 5, comma 10 della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane medesime nelle quali è storicamente insediata la minoranza slovena;

VISTA la propria deliberazione n. 1737 del 2 luglio 2004 con la quale sono stati approvati modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento, al fine di perseguire la valorizzazione degli Enti montani nel pieno rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà per l'ambito delle funzioni dagli stessi esercitate;

CONSIDERATO che dalla data di adozione della citata D.G.R. 1737/2004 sono intervenute modificazioni nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali in particolare per effetto dell'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

PRESO ATTO che, per effetto del suddetto Regolamento, risultano modificate le procedure di programmazione all'interno dell'Amministrazione regionale, con effetti anche su alcune previsioni contenute nelle modalità e termini per la programmazione per lo sviluppo montano costituenti l'allegato alla citata D.G.R. 1737/2004;

RILEVATO altresì che, a seguito della prima applicazione della citata D.G.R. 1737/2004 sono emerse, anche da parte dagli stessi Enti montani, ulteriori esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure connesse all'applicazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 33/2002, che suggeriscono alcune modifiche al testo a suo tempo approvato;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al testo medesimo al fine di assicurare la coerenza con l'intervenuto quadro organizzativo ed il più efficiente e razionale utilizzo dei mezzi finanziari assegnati agli Enti montani per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo montano, con l'obiettivo di assicurare un più adeguato esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti stessi mediante una semplificazione e razionalizzazione delle relative procedure;

RITENUTO, conseguentemente, di adottare alcune modificazioni al documento relativo a «Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della D.G.R. 1737/2004, sostituendo, per semplificazione e chiarezza di esposizione, interi punti o lettere del documento stesso;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di modificare, per quanto in premessa, il documento relativo a «Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33», nel testo allegato alla deliberazione n. 1737 del 2 luglio 2004 della quale costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito riportato:

– alla lettera B), punto 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

  e) Nel caso in cui per gli interventi proposti siano stati richiesti od ottenuti altri contributi, a valere su linee di finanziamento diverse da quelle di cui alla precedente lettera d), l'intervento del Fondo regionale può essere richiesto solamente per spese sulle quali non siano stati concessi od ottenuti altri finanziamenti.

– Alla lettera E), il punto 2 è sostituito dal seguente:

  2) Ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge regionale 33/2002 la deliberazione di approvazione del Programma triennale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Sono successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura delle Comunità montane, i rispettivi Programmi triennali.

– Alla lettera G), il punto 4 è sostituito dal seguente:

  4. Al fine di uniformare i contenuti dei Rapporti, gli stessi sono redatti sulla base di uno schema predisposto dal competente Servizio dell'Amministrazione regionale e sono approvati ovvero sottoscritti da parte dei competenti organi o soggetti, in base ai rispettivi ordinamenti.

– Alla lettera H), il punto 1 è sostituito dal seguente:

  1. La Giunta regionale detta direttive in ordine:

    a) alle risorse del Fondo da accantonare per gli interventi per i quali sussiste vincolo di destinazione;

    b) ai criteri tecnici da adottare per la ripartizione delle risorse del Fondo utilizzabili senza vincolo di destinazione tra le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge regionale 33/2002.

– Alla lettera H), il punto 3 è sostituito dal seguente:

  3) La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge regionale 33/2002 all'assegnazione alle Comunità montane del 50% delle risorse del Fondo regionale utilizzabili senza vincolo di destinazione. Detta assegnazione sarà tempestivamente comunicata alle Comunità montane.

– Alla lettera L), il punto 1 è sostituito dal seguente:

  1) La presentazione del Rapporto annuale di cui alla lettera G, costituisce condizione per l'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 19, comma 8, della legge regionale 33/2002 relativa alla prima annualità del Piano regionale, prevista alla lettera H.

– Alla lettera M), il punto 1 è sostituito dal seguente:

  1) La Giunta regionale detta direttive in ordine ai criteri tecnici da adottare per la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di intervento per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, compresi nella Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e nella Comunità montana Torre, Natisone e Collio, così come previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e

dall'articolo 5, commi 10, 11 e 12 della legge regionale 23/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Alla lettera M), il punto 8 è sostituito dal seguente:

8) Il riparto delle somme destinate agli interventi previsti al punto 1 della presente lettera è adottato con i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, separatamente rispetto al riparto delle risorse senza vincolo di destinazione disponibili sul Fondo regionale per lo sviluppo montano, di cui alle precedenti lettere H ed I.

2. Di trasmettere la presente deliberazione alle Comunità montane ed alle Province di Gorizia e Trieste e di pubblicarla sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2005, n. 798.

D.P.Reg. 277/2004, articolo 5, comma 2 - Indirizzi per l'attuazione del decreto legislativo 99/2004, in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante le norme con le quali il Governo veniva delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare, la disciplina della qualifica di Imprenditore Agricolo professionale (I.A.P.);

VISTO l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che prevede i criteri generali cui le Regioni devono attenersi ai fini dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, e ciò ai soli fini dell'applicazione della normativa statale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, che attribuisce alle Regioni la competenza in merito all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1;

RITENUTO di dover approvare indirizzi che determinino le modalità attraverso le quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia proceda all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo citato;

ATTESO che il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e relativo Regolamento regionale applicativo della misura A approvato con D.P.Reg. 9 settembre 2003, n. 0320/Pres. fornisce gli elementi idonei all'accertamento del possesso del requisito dell'adeguata conoscenza e competenza professionale in capo all'imprenditore agricolo;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 3174 del 6 settembre 1979 venivano assegnati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura i compiti istruttori inerenti la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

VISTE le delibere giuntali 24 novembre 2003, n. 3701 e 5 dicembre 2004, n. 3955, 16 aprile 2004, n. 959, disciplinanti il riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO di confermare in capo agli Ispettorati i compiti certificatori inerenti anche la nuova figura di imprenditore agricolo professionale;

IN ATTESA di valutare l'opportunità di procedere all'adeguamento della normativa regionale di settore in un più ampio contesto riformatore;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le seguenti linee di indirizzo per l'accertamento, da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura,su istanza del richiedente, del possesso dei requisiti inerenti la qualifica di Imprenditore agricolo professionale, per l'esercizio di tutte le attività contemplate all'articolo 2135 codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Punto n. 1 (Requisiti preliminari)

Si considerano prerequisiti indispensabili per tutte le imprese agricole richiedenti la qualifica, costituite in ditte individuali od in società agricole:

1.a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese-Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole e le cooperative agricole iscritte all'apposito Albo regionale;

1.b) la titolarità di partita I.V.A., con codice di attività agricola.

Punto n. 2 (Soggetti imprenditori riconosciuti)

2.a) La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta, nel rispetto dei limiti e presupposti previsti dal Legislatore nazionale e dalla presente delibera, alle persone fisiche e alle società di persone, società cooperative, società di capitali individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2.b) L'imprenditore agricolo professionale inteso quale persona fisica deve esercitare le attività agricole complessivamente indicate nell'articolo 2135 codice civile direttamente od in qualità di socio di società agricole.

2.c) Per quanto riguarda unicamente le imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata dai quali risulti il nominativo del soggetto richiedente e il rapporto di parentela entro il III grado o di affinità entro il II grado con l'imprenditore, il riconoscimento della qualifica può essere effettuato anche nei confronti dei compartecipanti familiari, purché iscritti all'I.N.P.S. gestione ex SCAU.

Punto n. 3 (Conoscenze e competenze professionali)

3.a) Possiede adeguata conoscenza e competenza professionale l'imprenditore agricolo in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti e/o titoli, come stabiliti dal vigente Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con: DECE 2902/2000 e relativo Regolamento applicativo della misura A approvato con D.P.Reg. 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.:

- diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le mede-

sime aree professionali, ovvero diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

- attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai Regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 - modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

- esercizio continuativo, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, di attività agricole dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, in qualità di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole; tale requisito è ordinariamente dimostrato dalla iscrizione ad una posizione previdenziale agricola presso l'I.N.P.S., inerente la persona fisica o la propria azienda agricola.
  In deroga parziale al precedente capoverso, unicamente per gli Imprenditori che operino in prevalenza nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 75/273, l'esercizio triennale dell'attività agricola è oggettivamente dimostrato dall'apertura, per corrispondenti periodi, della partita I.V.A. agricola;

- brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/1972, o comunque intervenuta iscrizione al relativo albo professionale degli imprenditori agricoli.

Punto n. 4 (Requisito inerente il reddito)

4.a) Il requisito medesimo si intende assolto qualora risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

4aa) Il soggetto richiedente risulti, alla data della domanda, iscritto all' INPS - gestione ex SCAU -, in qualità di coltivatore diretto (CD), ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale(IATP);

4ab) il richiedente risulti intestatario unicamente di uno o più tra i seguenti redditi:

- reddito agrario e dominicale o derivante da attività agricole connesse nei limiti individuati dall'articolo 2135 codice civile;

- reddito da partecipazione in qualità di socio in società agricole che abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile.

4.b) Al di fuori delle ipotesi previste nel capoverso precedente , in presenza di redditi di lavoro dipendente od autonomo o di impresa di altra natura e comunque extra agricoli, gli stessi non devono complessivamente superare il 25% del volume di affari desunto ai fini I.V.A. aumentato degli eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali ed agroforestali e da altre forme di integrazioni al reddito previste dalla legislazione; la proporzione è elevata al 50% del predetto volume di affari per le imprese ubicate nelle zone svantaggiate ai sensi del successivo punto n. 6. Qualora l'imprenditore richiedente sia anche socio dell'impresa agricola, il volume d'affari complessivo dell'impresa come sopra definito va proporzionalmente rapportato alla quota di partecipazione agli utili del singolo socio imprenditore richiedente.

4.c) Ai fini dell' accertamento del requisito reddituale, si fa riferimento alla posizione fiscale inerente i redditi percepiti nell'anno solare antecedente alla presentazione della domanda di certificazione I.A.P. e con esclusione di pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparate, indennità e somme percepite per cariche pubbliche, od in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

4.d) Qualora l'anno solare antecedente alla presentazione della domanda non fosse rappresentativo della redditività economica media dell'azienda agricola in conduzione e ciò per cause oggettive ed imputabili ad eventi straordinari opportunamente documentati è data facoltà al richiedente di far riferimento ad uno degli anni solari relativi al triennio precedente la presentazione della domanda.

4.e) Qualora il soggetto richiedente, già in possesso dei requisiti di professionalità di cui al punto n. 3, abbia iniziato l'attività agricola da meno di un anno, il requisito reddituale sarà valutato e rapportato sulla base della superficie agricola in effettiva conduzione, attraverso parametri tecnici sulle rese e prezzi medi in utilizzo agli uffici istruttori.

4.f) Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi per la tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; allo stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

Punto n. 5 (Requisito inerente il tempo di lavoro)

5.a) Il requisito inerente la percentuale di tempo di lavoro dedicato si intende automaticamente soddisfatto nel caso in cui l'imprenditore agricolo risulti, alla data della domanda, iscritto all'I.N.P.S. - gestione ex SCAU, in qualità di coltivatore diretto (CD) ovvero sulla base della previgente qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) e quindi con regolare posizione di previdenza agricola per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5.b) Al di fuori della ipotesi di cui al precedente capoverso , qualora la persona fisica nei cui confronti deve valutarsi la qualifica di IAP svolga altre attività non specificatamente agricole, va valutato il fabbisogno lavorativo necessario per l'azienda agricola in conduzione diretta od in qualità di socio, che deve risultare in una quantificazione almeno equivalente alle altre attività professionali extragricole. Unicamente a tali fini, mediante l'utilizzo delle tabelle ore/lavoro allegate alla presente deliberazione, gli uffici istruttori operano una parametrazione convenzionale sulla base dell'orientamento produttivo aziendale dichiarato, e comprensivo dei fondi condotti dall'azienda in proprietà e/o in affitto con contratti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. In ogni caso, al fine di promuovere e valorizzare la costituzione di valide aziende agricole con sufficiente dimensione economica produttiva, iI requisito temporale si intende soddisfatto con una riconosciuta occupazione lavorativa nel settore agricolo pari ad almeno 119 giornate (od equivalenti 950 ore) di lavoro, rispettivamente ridotte a 59 giornate (od equivalenti 470 ore) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate come definite nel successivo punto.

Punto n. 6 (Riduzioni per zone svantaggiate)

La riduzione al 25% dei requisiti di tempo e di reddito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevista per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate, è applicata allorché il richiedente abbia in effettiva conduzione per tutte le Unità tecnico economiche condotte nel territorio regionale, una Superficie Agricola Utilizzata prevalentemente ubicata nelle medesime zone svantaggiate di cui alla Direttiva CEE 75/273 e nell'intero territorio della provincia di Trieste.

Punto n. 7 (Modalità operative)

7.a) In previsione di un numero rilevante di domande di attestazione della qualifica di IAP, può darsi luogo all'avvio del procedimento in forma collettiva da effettuarsi ad inizio anno mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, comprensiva dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell'istruttoria.Nella istruttoria inerente il rilascio della qualifica di cui all'oggetto gli Uffici sono tenuti a recepire nei limiti e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 idonee dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti professionali, di tempo e di reddito richiesti, sulla base di adeguata modulistica predisposta. Resta fermo il compito per l'Ufficio istruttore, nei casi di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, di disporre immediati accertamenti e controlli anche in fase antecedente il rilascio delle certificazioni richieste.

7.b) Per le modalità procedimentali e relative tempistiche gli Uffici sono tenuti all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

7.c) Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono inoltre tenuti annualmente ad individuare un campione casuale rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari di specifica certificazione di I.A.P. procedendo alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti al momento del rilascio della certificazione in argomento.

7.d) Avverso i dinieghi formalizzati al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, adeguatamente motivati e notificati all'interessato, è ammissibile il ricorso gerarchico all'organo sovraordinato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, quale ufficio istruttore, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

TABELLA PER IL CALCOLO ORE LAVORATIVE MEDIE ANNUE/HA NECESSARIE PER LA CONDUZIONE AZIENDALE

(comprensive del tempo necessario per la sorveglianza, le operazioni generiche, la contabilità, l'organizzazione, la direzione e la commercializzazione)

Gli uffici istruttori a fronte di aspetti peculiari inerenti in particolare l'ordinamento e la tecnica colturale delle aziende agricole in esame, possono adottare valori di calcolo ritenuti tecnicamente più idonei operando oscillazioni in aumento o diminuzione entro il 10% dei sotto riportati valori.

BOVINI	Stabulazione fissa		Stabulazione libera
	Trad.	Moderna	
Vacche da latte	150	90	60
Vacche nutrici	100	60	40
Vitelli	60	60	60
Rimonta	40	30	20
Ingrasso	30	30	30
SUINI			
Per scrofa (ciclo chiuso): 40			
Per scrofa (ciclo aperto): 20			
Ingrasso: 4			
EQUINI			
Di qualsiasi età: 50			
OVINI E CAPRINI			
Pecore e capre da latte: 40			
Altri e caprini: 20			
POLLAME			
Polli da carne: 0.03			
Galline da uova: 0.20			
Anatre e faraone: 0.03			
Tacchini e oche: 0.10			
CONIGLI			
Conigli da riproduzione (per foro trattrice): 5			
Conigli da carne: 0.8			

SELVAGGINA	
Da piuma, colombi e fagiani:	0.05
Da pelo:	1
Da pelliccia:	5
APICOLTURA	
Per alveare:	8
BACHICOLTURA	
Telaino:	60
ITTICOLTURA (per q.le)	
Itticoltura in acqua dolce:	5
Itticoltura in acqua salmastra:	20
ELICICOLTURA	
100 mq.:	20
CINOTECNICA	
Per l'attività cinotecnica (allevamento di cani) si considera congruo un tempo di allevamento pari a 35 ore annuali per esemplare allevato .	
COLTURE ERBACEE	
Frumento, orzo, soia, segale, avena	30
Mais da granella	40
Mais da trinciato, compreso l'insilamento	70
Soia	40
Colza e ravizzone	30
Girasole	40
Foraggere da vicenda per consumo fresco	30
Foraggere da vicenda affienate	50
Prati (sfalcio e raccolta meccanizzata)	20
Prati permanenti (sfalcio meccanizzato)	40
Pascoli	10
Terreni a riposo	5
Orticole	
Patata	170
Fagiolo e pisello	90
Fagiolo pisello da industria	40
Fragola a pieno campo	2.000
Fragola in serra-tunnel	4.000
Zucca, melone, anguria	500
Pomodoro peperone, melanzana e cetriolo (a pieno campo)	1.500
Pomodoro da industria	200
Pomodoro, peperone, melanzana e cetriolo (in serra-tunnel)	2.000
Zucchino a pieno campo	2.000
Zucchino in serra-tunnel	2.600
Radicchio, lattuga a cespo, spinaccio, bieta da taglio (a pieno campo)	500
Radicchio, lattuga a cespo, spinaccio, bieta da taglio (in serra-tunnel)	800
Radicchio, insalata, prezzemolo da taglio	
Cavoli, rapa, ravanello, carota, aglio, cipolla, porro, sedano, finocchio	300
Asparago (comprensivo quota manodopera impianto)	1.000
Fungicoltura	500

Industriali		
Barbabietola	70	
Tabacco	400	
Arboree, arbustive e officinali		
Vigneto	350	400(in zona acclive)
Piante madri portainnesto vite	550	
Barbatelle di viti	1.000	
Melo	450	
Pero	400	
Pesco	400	
Ciliegio, susino	600	
Actinidia	430	
Nocciolo	250	
Olivo	600	
Kaki	300	
Lampone, ribes, rovo, mirtillo, ecc.	3.000	3.500 (in zona acclive)
Piante da vivaio ornamentali	*	
Piante officinali	700	
Bosco e pioppo	30	

Irrigazione ore/ha	Infiltrazione o scorrimento	A pioggia ali mobili	A pioggia impianto fisso e a goccia
	20	10	5

Trasformazioni agrarie

	Fino ad 1ha	100
Vinificazione aziendale (ore/ha vigneto)	Da 1 a 3ha	75
	Oltre 3ha	50
Imbottigliamento aziendale (ore/ha vigneto)	Fino a 3 ha	110
	Oltre 3 ha	80
Caseificazione (ore/giorni di lavorazione)		
	Fino ad 1q.le latte lavorato al giorno	3
	Fino a 5 q.li	4
	Oltre 5 q.li latte lavorato al giono	6

Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità, etc. ore/ha

	Az. molto frammentata	Az. mediamente frammentata	Az. poco frammentata
Da 1 a 10 ha di S.A.U.	25	15	10
Da 10 a 30ha di S.A.U.	20	10	5
Oltre i 30ha di S.A.U.	15	5	2

Az. molto frammentata	S.A.U. Tot./n. di corpi fondiari	0.6
Az. mediamente frammentata	S.A.U. Tot./n. di corpi fondiari	tra 0.6 e 2
Az. poco frammentata	S.A.U. Tot./n. di corpi fondiari	2

TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO LAVORO IMPIEGABILE PER L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

a) Parametri di impegno lavoro per l attività agrituristica

Per l'applicazione dei parametri sotto riportati è ammesso un indice di tolleranza in più ed in meno fino al 20% eventualmente da applicare in base alle caratteristiche delle singole attività agrituristiche ed all'ubicazione delle singole aziende agricole.

1) Alloggio agrituristico in appartamenti o monolocali autonomi (tempo lavoro calcolato in ore/mese su numero di posti letto utilizzati)

Posti letto	Ore lavoro
2	12
4	14
6	16
8	18
10	20
12	22
14	24
16	26
18	28
20	30
22	32
24	34
26	36
28	38
30	40

2) Campeggio agrituristico (sei ore/mese per piazzola autorizzata).

3) Alloggio agrituristico in camere consistenti in due posti letto (tempo lavoro ore/giorno calcolato sul numero di camere utilizzate e necessarie per pulizia e riassetto giornaliero della camera, eventuale prima colazione e pensione).

N. camere autorizzate	Alloggio	Alloggio+ 1a colazione	Alloggio+ 1/2 pensione	Alloggio+ pensione
1	0.5	1	2.5	3.5
2	1	1.5	3.2	4.3
3	1.4	1.9	3.9	5.1
4	1.8	2.4	4.5	6
5	2.2	2.9	5.1	6.9
6	2.6	3.4	5.7	7.8
7	3	3.9	6.2	8.4
8	3.4	4.4	6.7	9
9	3.8	4.9	7.2	9.6
10	4.2	5.3	7.9	10.5
11	4.6	5.8	8.6	11.4
12	5	6.2	9.3	12.3
13	5.4	6.7	9.9	13.1
14	5.8	7.2	10.5	13.8
15	6.2	7.7	11.1	14.5

II tempo lavoro per il trattamento di pensione e mezza pensione viene calcolato con la presente tabella qualora l'attività di ristoro sia rivolta esclusivamente agli ospiti alloggiati.

4) Ristoro agrituristico (tempo lavoro ore/settimana calcolati su posti tavola autorizzati).

Posti tavola autorizzati	cena giorni di apertura						pranzo e cena giorni di apertura					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10 ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25	30	35
20 ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30 ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40 ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50 ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60 ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120
70 ore/sett.	16	33	50	66	82	98	25	47	69	91	113	135
80 ore/sett.	18	38	58	76	94	112	26	51	76	101	126	160

5) Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità, etc. Per attività di alloggio e/o campeggio agrituristico 30 ore/anno. Per attività di ristoro agrituristico 0.5 ore/giorno di apertura autorizzato. Per attività di maneggio 12 ore/mese per capo equino.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2005, n. 900.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso multimisura di cui alla D.G.R. 448/2004 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriore finanziamento a valere sulla misura B.1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione dell'Obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato l'avviso Multimisura per l'annualità 2004 a valere sulla programmazione dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che il citato avviso, fra l'altro, ha previsto l'attivazione deli seguente sportello presso il quale presentare progetti formativi connessi all'attuazione della misura B.1 e della relativa azione prevista dal Complemento di programmazione:

- Asse B, misura B.1, azione 12I - Alfabetizzazione e formazione - Interventi a favore di extracomunitari di età ricompresa tra i 15 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, con una disponibilità finanziaria pari a euro 600.000,00;

CONSIDERATO che il suddetto sportello ha operato presso la sede di Trieste della Direzione centrale del lavoro, formazione, iniversità e ricerca dal 1º aprile al 31 dicembre 2004;

CONSIDERATO che l'istruttoria di tutti i progetti presentati entro il 31 dicembre 2004 si è conclusa;

CONSIDERATO che, in relazione al suddetto sportello, una serie di progetti risultano non finanziabili per l'esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'ulteriore fabbisogno finanziario per il totale finanziamento dei progetti è pari a euro 254.000,00;

CONSIDERATA la valenza degli interventi finalizzati a favorire l'inserimento sociale e lavorativo di una fascia di utenza extracomunitaria particolarmente debole e bisognosa di sostegno e accompagnamento;

VISTO lo stato di avanzamento della programmazione finanziaria del Complemento di programmazione;

RITENUTO di provvedere ad un ulteriore finanziamento a favore dello sportello in questione per la suddetta somma di euro 254.000,00;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Con riferimento all'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 448/2004 e successive modifiche e integrazioni e secondo le motivazioni indicate nelle premesse è approvato l'ulteriore finanziamento a favore dello sportello relativo all'asse B, misura B.1, azione 12I - Alfabetizzazione e formazione - Interventi a favore di extracomunitari di età ricompresa tra i 15 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, per un importo complessivamente pari a euro 254.000,00.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo

Trasferimento della società «Latteria sociale di Cisterna - Società coop. a r.l.» con sede in Coseano dalla sezione agricoltura alla sezione miste nel Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile di data 23 marzo 2005, la società «Latteria sociale di Cisterna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Coseano, è stata trasferita dalla sezione agricoltura alla sezione miste, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 22 marzo 2005 il Comune di Palmanova ha preso atto, in ordine alla variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 2005, il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Martino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 9 del 28 febbaio 2005, il Comune di San Martino al Tagliamento ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Storico del Capoluogo.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 7 aprile 2005 il Comune di Tolmezzo ha accolto parzialmente le osservazioni presentate alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Storico del Capoluogo ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo

Udine

Legge 499/1999 - Programma interregionale Sviluppo rurale, sottoprogramma Innovazione e ricerca: avviso di individuazione ed ammissione a finanziamento del progetto «Sviluppo di nuove filiere per le produzioni no food (olii industriali, fibra, cellulosa ed amidi) con studi e ricerche sulle tecnologie e sulla razionalizzazione dei processi e dei sistemi produttivi».

Si rende noto che con proprio decreto n. 1011 del 28 aprile 2005 è stato individuato ed ammesso a finanziamento il progetto «Sviluppo di nuove filiere per le produzioni no food (olii industriali, fibra, cellulosa ed amidi) con studi e ricerche sulle tecnologie e sulla razionalizzazione dei processi e dei sistemi produttivi» presentato, a seguito di apposito bando, dal Dipartimento di Scienze agrarie ed ambientali dell'Università di Udine.

Al bando ha partecipato solamente il progetto che è poi risultato vincitore con un punteggio di 73/100.

La graduatoria è pertanto costituita dall'unico progetto presentato.

L'importo ammesso a finanziamento è di euro 529.000,00.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Eros Mauro

**Servizio tutela ambienti naturali, fauna e
Corpo forestale regionale**

Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di assegnazione a riserva di caccia annata venatoria 2005-2006 e informativa privacy ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, 14, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, si comunica l'avvio di procedimento relativo all'approvazione delle graduatorie venatorie per l'annata 2005-2006, così come previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 1º febbraio 2000, n. 030/Pres.

Il procedimento, fatte salve eventuali sospensioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2000, si concluderà, entro 150 giorni a partire dal 31 marzo, ai sensi del decreto del Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria del 17 maggio 2000 n. 240, con l'approvazione delle graduatorie che verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

A tali fini s'informa che:

- Struttura regionale competente è il Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna, Via cotonificio, n. 127, Udine;
- Responsabile del procedimento è il dott. Isidoro Barzan;
- Responsabile dell'istruttoria è la signora Silvia Favit.

Considerato l'ingente numero dei destinatari, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, la presente comunicazione viene resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s'informa che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (articolo 8) e verran-

no trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione in graduatoria, ad un eventuale rifiuto conseguirà l'esclusione dalla graduatoria stessa.

I dati conferiti verranno comunicati ai soggetti previsti e verranno diffusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.G.R. n. 030/2000, mediante la pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale per le risorse agricole naturali e forestali e della montagna; Servizio per la tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale; Responsabile è il Direttore del Servizio.

Udine, 9 maggio 2005

per il Direttore del Servizio:
IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Isidoro Barzan

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 2 maggio 2005, n. 173.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di Enti locali, nonché di Uffici di Segreteria degli Assessori regionali).

(Pubblicazione disposta a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1993, n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Fernanda Contri - Presidente; Guido Neppi Modona - Giudice, Piero Alberto Capotosti - Giudice, Annibale Marini - Giudice, Franco Bile - Giudice, Giovanni Maria Flick - Giudice, Francesco Amirante - Giudice, Ugo De Siervo - Giudice, Romano Vaccarella - Giudice, Paolo Maddalena - Giudice, Alfio Finocchiaro - Giudice, Alfonso Quaranta - Giudice, Franco Gallo - Giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia-Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di Enti locali, nonché di Uffici di Segreteria degli assessori regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato il successivo 20 febbraio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di Enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), in riferimento all'articolo 48 della Costituzione ed alle norme statutarie e relative norme di attuazione in materia di elezioni negli Enti locali, in specie all'articolo 5 (recte: articolo 4) dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).

2. - Il ricorrente premette che la disposizione impugnata inserisce il comma 3-bis all'articolo 3-ter della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), il quale prevede che per determinare il quorum dei votanti richiesto dal comma 1 del medesimo articolo 3-ter, «non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero». Tale previsione integra quanto previsto dal citato articolo 3-ter, il cui comma 1 dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida «se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune».

La difesa erariale censura la predetta disposizione, in primo luogo in quanto, integrando e modificando la vigente disciplina legislativa regionale in materia di elezioni comunali, inciderebbe in una materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione «a termini di statuto».

La disposizione impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, che afferma il principio di eguaglianza del voto, il quale si estrinsecherebbe anche nella salvaguardia del corpo elettorale. Quest'ultimo - secondo il ricorrente - resterebbe leso quando alcuni dei suoi componenti ne vengano estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorum. L'articolo 48 della Costituzione sarebbe inoltre violato - ad avviso della difesa erariale - anche sotto un ulteriore profilo, in quanto sarebbe in qualche misura anche limitata l'effettività del diritto di voto «- in positivo ed in negativo, mediante l'astensione - dei cittadini residenti all'estero». Il ricorrente deduce infine che l'applicazione della norma censurata comporterebbe che i residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum.

3. - Nel giudizio si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Regione in carica, chiedendo - sia nell'atto di costituzione che nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica - che la questione venga dichiarata inammissibile ed infondata.

In primo luogo, la Regione deduce l'insussistenza della pretesa violazione dello statuto speciale, sulla base della «pacifica interpretazione dell'articolo 4, n. 1-bis dello statuto» che assegna alla Regione la competenza legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali», sulla base dell'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo statuto in materia di ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 9 del 1997), il quale dispone che la Regione «disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni», nonché sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale le elezioni degli enti locali rientrano nella materia «ordinamento degli enti locali».

Anche la dedotta violazione dell'articolo 48 della Costituzione sarebbe infondata, sotto tutti i profili invocati. La disposizione censurata, infatti, non recherebbe alcun vulnus al principio di eguaglianza del voto, dal momento che il voto reso dagli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero sarebbe in tutto e per tutto identico agli altri, sia nel momento della sua espressione che in quello della determinazione dei risultati elettorali, attenendo la norma impugnata al solo momento - precedente - in cui viene determinato il quorum di partecipazione alle elezioni; né sarebbe limitata l'effettività del diritto di voto «- in positivo ed in negativo, mediante l'astensione - dei cittadini residenti all'estero», essendo il voto dovere civico e l'astensionismo non un «modo di espressione della volontà politica, ma solo una violazione di un dovere costituzionale, tanto più grave quando si tratta di eleggere gli organi fondamentali di un comune».

Solo ad abundantiam la resistente sostiene che la norma censurata, riducendo il quorum di partecipazione alle elezioni in relazione alla consistenza di quella fascia di elettori per la quale la probabilità di una effettiva

partecipazione è più bassa, si muoverebbe nello spazio ad essa consentito al fine di salvaguardare la validità delle elezioni e la possibilità del rinnovamento degli organi politici degli enti locali.

4. - All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'articolo 1, comma 2, della legge della medesima Regione 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), impugnato per violazione dell'articolo 48 della Costituzione e delle norme statutarie sulla competenza legislativa in materia elettorale, in specie dell'articolo 5 (recte: articolo 4) dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e delle relative disposizioni di attuazione, in specie dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).

La disposizione censurata stabilisce che, ai fini del raggiungimento del quorum del cinquanta per cento richiesto per la validità dell'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati gli elettori «iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero». Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto sotto vari profili con il principio di eguaglianza del voto, nonché con le predette norme statutarie e relative disposizioni di attuazione, che non attribuirebbero alla Regione Friuli-Venezia Giulia alcuna competenza legislativa in materia.

2. - La questione non è fondata. Il primo profilo da esaminare concerne la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare le elezioni degli enti locali.

A questo proposito va ricordato che la denunciata legge regionale n. 21 del 2003 modifica la precedente legge n. 14 del 1995 e che il sistema di elezione del sindaco configurato dalla disposizione regionale censurata riproduce - eccettuata la norma impugnata sul computo degli elettori residenti all'estero - quello previsto dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale per i Comuni fino a 15.000 abitanti nei quali sia presente una sola lista o un solo gruppo di liste collegate prevede appunto un quorum strutturale, oltre che funzionale.

La competenza legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia si fonda sull'articolo 4, n. 1-bis, dello statuto speciale, così come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione «l'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». L'articolo 7 del decreto legislativo n. 9 del 1997, specifica l'ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo che «la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali».

A tutto questo va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, anche in riferimento alle citate prescrizioni legislative, che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato (cfr. ex plurimis sentenze n. 84 del 1997, n. 48 del 2003). Sotto questo profilo quindi, nel caso in esame, non può essere contestata la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare il computo degli elettori ai fini del quorum partecipativo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali.

3. - La seconda censura è prospettata dal ricorrente in riferimento all'articolo 48 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancata «salvaguardia del corpo elettorale», sia sotto il profilo della limitazione dell'effettività del diritto di voto mediante l'astensione.

Questa censura non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di eguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, non è finalizzato ad una generica salva-

guardia del corpo elettorale, ma è diretto «ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso», senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento (ordinanze n. 260 del 2002 e n. 160 del 1996, sentenza n. 107 del 1996). La determinazione del quorum partecipativo prevista dalla norma censurata non incide, concernendo una condizione di validità del voto, sull'espressione dello stesso, ma attiene ad un momento precedente e non rientra quindi nella previsione dell'articolo 48, secondo comma.

Né tanto meno risulta violata la medesima norma costituzionale sotto il profilo che, secondo il ricorrente, verrebbe limitata l'effettività del diritto di voto, neutralizzando il significato dell'astensione degli elettori residenti all'estero. In proposito - a prescindere dal rilievo che l'astensione nel voto è diversa dalla mancata partecipazione al voto - è sufficiente osservare che, in presenza della prescrizione dello stesso articolo 48, secondo cui l'esercizio del diritto di voto «è dovere civico», il non partecipare alla votazione costituisce una forma di esercizio del diritto di voto significante solo sul piano socio-politico.

Un terzo profilo di violazione del principio di eguaglianza del voto sarebbe infine costituito, secondo il ricorrente, dal fatto che gli elettori residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero «estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum». Si tratta di una censura destituita di fondamento, in quanto non è ravvisabile alcun vizio di legittimità, dal momento che è logico che i cittadini iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero, qualora esprimano il voto, vengano computati tra i votanti.

In realtà, l'introduzione di un regime speciale per gli elettori residenti all'estero, ai fini del calcolo del quorum di partecipazione alle elezioni in oggetto, lungi dal costituire una lesione del principio di eguaglianza del voto, persegue una logica di favore verso il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti locali. Ed infatti questo regime trova la sua giustificazione nell'alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della Regione Friuli-Venezia Giulia, il quale potrebbe determinare il mancato raggiungimento del quorum richiesto, con conseguente annullamento delle elezioni e successivo commissariamento del Comune in attesa dell'indizione di nuove elezioni che peraltro, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), si possono svolgere soltanto in un turno unico annuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali) sollevata, in riferimento all'articolo 48 della Costituzione, all'articolo 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

Il Presidente:
Fernando Contri

Il Redattore:
Piero Alberto Capotosti

Il Cancelliere:
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 96 del 27 aprile 2005)

Costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Pordenone.

Con decreto 21 luglio 2004, è stata costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Pordenone con decreto direttoriale del 23 febbraio 2005, la Commissione di certificazione dei contratti al lavoro decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 2 maggio 2005)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendiaria per il referendum ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco del Comune di San Michele al Tagliamento dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia previsto per il giorno 29 maggio 2005. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 26 aprile 2005 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'oggetto con il quale si dispone nei confronti della RAI da applicare, in quanto compatibili, alla campagna per il referendum indetto per il giorno 29 maggio 2005 nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTOVIE VENETE S.p.A.

TRIESTE

Avviso di annullamento di gara.

Si rende noto che la gara indetta con il sistema del pubblico incanto per «l'affidamento dei lavori del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano - Progetto esecutivo Lotto 28 dalla progr. 35+861,64 alla progr. 44+585,63 - Barriere di sicurezza viabilità ordinaria per un importo complessivo a base d'asta di euro 662.639,92 (seicentosessantaduemilaseicentotrentanove/92), I.V.A. esclusa», il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 di data 30 marzo 2005 e sui quotidiani «Il Messagero Veneto», «La Nuova Venezia» di data 6 aprile 2005 nonché sui siti internet e , deve intendersi annullata a tutti gli effetti, in quanto le specifiche adottate per la definizione dei parametri di sicurezza e di deformità delle barriere di sicurezza metalliche, risultano più restrittive di quelle minime previste dalla normativa vigente, e potrebbero identificare un prodotto specifico di mercato.

La Società rende noto che procederà alla rinnovazione della gara con il medesimo sistema.

A tal fine verrà data regolare pubblicazione secondo termini e formalità di legge.

Trieste, 6 maggio 2005

Il Direttore Area Operativa:
dott. Riccardo Riccardi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta - 1ª pubblicazione per l'anno 2005.

– *n. 1 posto nell'ambito territoriale comprendente i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Dogna e Pontebba.*

Si precisa che:

– nel Comune di Tarvisio dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2000;

– il numero dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni è di circa 270 e quello fra 7 e 14 anni è di circa 512.

L'Azienda, ai sensi dell'Accordo regionale attuativo del D.P.R. 272/2000, provvederà ad erogare un compenso accessorio lordo mensile previsto per la zona disagiatissima che, rapportato al numero di assistiti in carico, potrà raggiungere l'importo massimo di euro 1.032,91.

– *n. 1 posto nell'ambito territoriale comprendente i Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Sauris e Socchieve.*

Si precisa che:

– nel Comune di Ampezzo dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 272/2000;

– il numero dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni è di circa 214 e quello fra 7 e 14 anni è di circa 332.

L'Azienda, ai sensi dell'Accordo regionale attuativo del D.P.R. 272/2000, provvederà:

– a mettere a disposizione un ambulatorio senza oneri di affitto;

– alla corresponsione di un compenso accessorio lordo mensile per la zona disagiatissima dell'importo complessivo di euro 1.032,91;

– a partecipare, per l'intera durata dell'incarico, alla spesa per la locazione di un alloggio, ad uso abitativo, qualora il pediatra si stabilisca nella zona carente, nella misura non inferiore al 90% del canone, con un tetto massimo di euro 700,00 al mese, aggiornabile I.S.T.A.T. in rapporto ai contenuti del contratto di locazione;

– a garantire la corresponsione di un importo complessivo minimo di euro 5.030,00, lordi mensili per le voci relative a: quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex articolo 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima, quota incentivante per obiettivi di salute;

- a ridurre il compenso incentivante (euro 2.115,00 mensili) per obiettivi di salute solo in caso di raggiungimento di un numero di assistiti tale da comportare il superamento dell'importo lordo mensile spettante al pediatra di libera scelta «massimalista 800 scelte» (oggi pari a euro 6.800 per le voci relative a quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex articolo 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima); in tale ipotesi la riduzione del compenso incentivante avverrà in misura corrispondente all'eccedenza;
- a prevedere l'adeguamento del compenso incentivante di euro 2.115,00 mensili per obiettivi di salute nel caso in cui la convenzione collettiva/ accordi regionali portino il valore oggi pari ad euro 6.800,00 (PLS «massimalista 800 scelte») per le voci citate al punto precedente ad un importo superiore.

- *n. 1 posto nell'ambito territoriale comprendente i Comuni di Ovaro, Prato Carnico, Comeglians, Ravascletto, Rigolato e Forni Avoltri.*

Si precisa che:

- nel Comune di Ovaro dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 272/2000;
- il numero dei bambini di età compresa fra 0 e 6 anni è di circa 205 e quello fra 7 e 14 anni è di circa 293.

L'Azienda, ai sensi dell'Accordo regionale attuativo del D.P.R. 272/2000, provvederà:

- a mettere a disposizione un ambulatorio senza oneri di affitto;
- alla corresponsione di un compenso accessorio lordo mensile per la zona disagiatissima dell'importo complessivo di euro 1.032,91;
- a partecipare, per l'intera durata dell'incarico, alla spesa per la locazione di un alloggio, ad uso abitativo, qualora il pediatra si stabilisca nella zona carente, nella misura non inferiore al 90% del canone, con un tetto massimo di euro 700,00 al mese, aggiornabile ISTAT in rapporto ai contenuti del contratto di locazione;
- a garantire la corresponsione di un importo complessivo minimo di euro 5.030,00, lordi mensili per le voci relative a: quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex articolo 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima, quota incentivante per obiettivi di salute;
- a ridurre il compenso incentivante (euro 2.180,00 mensili) per obiettivi di salute solo in caso di raggiungimento di un numero di assistiti tale da comportare il superamento dell'importo lordo mensile spettante al pediatra di libera scelta «massimalista 800 scelte» (oggi pari a 6.800 per le voci relative a quote fisse capitarie, compenso aggiuntivo, quote ex articolo 29, comma 3, compenso accessorio per zona disagiatissima); in tale ipotesi la riduzione del compenso incentivante avverrà in misura corrispondente all'eccedenza;
- a prevedere l'adeguamento del compenso incentivante di euro 2.180,00 mensili per obiettivi di salute nel caso in cui la convenzione collettiva/accordi regionali portino il valore oggi pari ad euro 6.800,00 (PLS «massimalista 800 scelte») per le voci citate al punto precedente ad un importo superiore.

Avvertenze

Entro 30 giorni, dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i pediatri interessati possono inoltrare all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine) apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)
(Per i pediatri di libera scelta inclusi nella graduatoria regionale valevole per il periodo 1.07.2004 al 30.06.2005)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. 3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza n. 2

33013 Gemona del Friuli (UD)

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________cod. fiscale _____________
iscritto nella graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per il periodo 1.7.2004 – 30.6.2005

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. __________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito ________________________
2) Ambito ________________________
3) Ambito ________________________
4) Ambito ________________________
5) Ambito ________________________
6) Ambito ________________________
7) Ambito ________________________
8) Ambito ________________________
9) Ambito ________________________
10) Ambito ________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data ________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
dal _______________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) e precisamente dal ___________ (4), località di residenza ____(4)

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ______________________________ore settimanali ________
via ______________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ______________________________
periodo: dal ________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 270, con massimale di n. ____________ scelte e con n. ______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ______________
Azienda ____________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 272, con massimale di _____ scelte Periodo dal ____________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1)come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda ______________ branca ________________ ore sett. ______________
Azienda ______________ branca ________________ ore sett. ______________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ______________ branca ________________ periodo dal ________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione _________________Azienda _______________________ore sett. ___________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ______________________________
via ______________________ comune di __________________ ore sett. ___________
Tipo di attività ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro _________________________ Periodo dal __________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo ______________________________
via ______________________ comune di __________________ ore sett. ___________
Tipo di attività ______________________________
Tipo di rapporto di lavoro _________________________ Periodo dal __________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. __________
via _________________________ comune di ___________ periodo dal _______________
10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda _____________________ comune di ____________ periodo dal _______________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal ________________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal ________________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda _______________________ Comune _________________________ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal _________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15):
Soggetto pubblico ____
via __________________________________ comune ______________________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal _______________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal ________________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _________________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
In fede.

data ____________________________ Firma __________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto secondo, del DPR n. 272/2000, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2004) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto terzo, del DPR n. 272/2000, verranno attribuiti 10 punti al pediatra residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta per graduatoria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ______________ riguarderanno ______________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)
(Per i pediatri di libera scelta non inclusi nella graduatoria regionale vigente che hanno presentato istanza per l'inserimento nella graduatoria regionale valevole per il periodo 1.07.2005 al 30.06.2006)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. £ "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza n. 2

33013 Gemona del Friuli (UD)

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________cod. fiscale _____________ che ha presentato istanza, entro il 31.01.2005, per l' inserimento nella nuova graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione Friuli-Venezia Giulia, valevole per il periodo 1.7.2005 – 30.6.2006

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito__________________________
2) Ambito__________________________
3) Ambito__________________________
4) Ambito__________________________
5) Ambito__________________________
6) Ambito__________________________
7) Ambito__________________________
8) Ambito__________________________
9) Ambito__________________________
10) Ambito__________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data ___________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
dal ________________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia (3) e precisamente dal ____________(4), località di residenza ____(4)

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ________________________________ore settimanali __________
via ______________________________ comune di ________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal __________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 270, con massimale di n. ______________ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________
Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28/7/2000, n. 272, con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1)come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ___________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via __________________________ comune di ____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo ____
via __________________________ comune di ____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ___________________________ Periodo dal ___________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ______________________________ ore sett. __________
via ______________________ comune di __________ periodo dal ______________
10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda __________________ comune di ___________ periodo dal ______________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
______________________________________ periodo dal ____________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal ______________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal ______________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda ____________________ Comune ______________________ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal ______________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15):
Soggetto pubblico ____
via ______________________________ comune ______________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ______________________________________
Periodo dal ______________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal ______________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ______________________________
Periodo dal ____________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ______________________________________ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
In fede.

data ______________________ Firma ______________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto secondo, del DPR n. 272/2000, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2004) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto terzo, del DPR n. 272/2000, verranno attribuiti 10 punti al pediatra residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

7. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta per graduatoria;
8. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
9. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
10. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
11. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
12. Titolare del trattamento dei dati è ____________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. 3 "Alto Friuli"
Piazzetta Portuzza n. 2

33013 Gemona del Friuli (UD)

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________ cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito____________________________
2) Ambito____________________________
3) Ambito____________________________
4) Ambito____________________________
5) Ambito____________________________
6) Ambito____________________________
7) Ambito____________________________
8) Ambito____________________________
9) Ambito____________________________
10) Ambito____________________________

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data ________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP __________
via ____ tel: ____/_______

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione ___________________________ A.S.S. ________________________ambito territoriale __________________________ dal ______________(2)(3)
-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione ______________________________
A.S.S.________________________ ambito territoriale ___________________________________
dal ______________ al_______________(3)
A.S.S.________________________ ambito territoriale ___________________________________
dal ______________ al ________________(3)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'attività di pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, e comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 272/2000 nei seguenti periodi:
dal ________________ al _____________
dal ________________ al _____________
-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. ________________________ Azienda n. ________________________
Azienda n. ________________________ Azienda n. ________________________
Azienda n. ________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ______________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
In fede.

data ____________________________ Firma ________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa
(2) Il trasferimento è possibile per il pediatra che risulti già iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati della regione Friuli-Venezia Giulia o di altra regione, rispettivamente, da almeno due anni e quattro anni.
(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 272/2000, le Aziende per i servizi sanitari interpelleranno i pediatri che concorrono per il trasferimento tenendo conto dell'anzianità di iscrizione negli elenchi.
(4) Ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

13. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali la Lei forniti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta a trasferimento;
14. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
15. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
16. I dati personali che saranno pubblicati nel ____ riguarderanno ________________ (2)
17. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
18. Titolare del trattamento dei dati è __________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

COMUNE DI LATISANA
Settore attività produttive

(Udine)

Classificazione della dipendenza denominata «Hotel Cigno». Determinazione 21 aprile 2005, n. 7. (Estratto).

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, la dipendenza dell'«Hotel Cigno» sita a Latisana in Via Dietro Chiesa, n. 22, dotata di n. 4 unità abitative, con un totale di n. 16 posti letto e n. 4 bagni, ad «una stella».

(omissis)

IL RESPONSABILE:
Eleonora Rassatti

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore del Porto. Zone L1 e G1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la legge regionale n. 22 del 14 agosto 1987 e successive modifiche ed integrazioni.

RENDE NOTO

1. che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 22/1987 con deliberazione consiliare n. 18 del 5 aprile 2004 il Comune di Marano Lagunare ha adottato il Piano regolatore del Porto;
2. che il Piano unitamente alla delibera stessa saranno depositati presso la Segreteria comunale di Piazza Rinaldo Olivotto, n. 1, a disposizione di chiunque desideri prenderne visione per la durata 20 giorni effettivi decorrenti dal 30 maggio 2005 al 5 luglio 2005 compreso, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di venerdì;
3. che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti;
4. che ai sensi del comma 3, articolo 15 della legge regionale 22/1987, dal giorno 6 luglio 2005 al giorno 2 agosto 2005 e possibile per chiunque presentare osservazioni, mentre i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel Piano possono proporre opposizioni;

5. che osservazioni ed opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale, per iscritto su carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 10 maggio 2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
p.e. Stefano Zampar

COMUNE DI MOIMACCO

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con delibera consiliare n. 13 del 27 aprile 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare per la costruzione della nuova sede della squadra comunale di protezione civile costituente adozione di variante n. 11 al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;
- che la sopraindicata variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale è depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi a far data dal 26 maggio 2005 al giorno 7 luglio 2005 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, 9 maggio 2005

IL SINDACO:
dott. Saule Caporale

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 5 al vigente Piano regolatore generale comunale di modifica di alcune parti della zonizzazione.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 bis e 45, commi da 1 a 3 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 1º aprile 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 52/1991, la variante n. 5 al vigente Piano regolatore generale comunale di modifica di alcune parti della zonizzazione.

Che la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Che la visione degli atti è possibile negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; lunedì e giovedì anche dalle ore 16.45 alle ore 18.15).

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Dalla Residenza Comunale, 12 maggio 2005

IL SINDACO:
Claudio Fornasieri

COMUNE DI PRAVISDOMINI
Ufficio tecnico

(Pordenone)

Avviso di adozione del «P.R.P.C. di iniziativa privata inerente il comparto di nuova edificazione denominato C/9».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a' sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 28 aprile 2005 è stato adottato il «P.R.P.C. di iniziativa privata inerente il comparto di nuova edificazione denominato C/9».

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

Avviso di adozione del «P.R.P.C. di iniziativa privata inerente il comparto di nuova edificazione denominato C/10».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

a' sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 28 aprile 2005 è stato adottato il «P.R.P.C. di iniziativa privata inerente il comparto di nuova edificazione denominato C/10».

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

(Udine)

Decreto del Responsabile dell'Ufficio espropriazioni 6 maggio 2005, n. 1. (Estratto). Espropriazione delle aree per la formazione dei lotti artigianali nella zona D2 della frazione di Rodeano Alto. Fissazione indennità provvisoria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salvo restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Rive d'Arcano è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione del piano attuativo citato in premessa:

1) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 301
superficie: Ha 0, A 30, Ca 55, RD euro 19,72
superficie di esproprio mq. 3.055

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 21.385,00
RD x 10 euro 197,20, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 10.791,10

Ditte: Blasutti Armida, nata a Rive d'Arcano il 23 giugno 1936, proprietaria per 1/2; Micoli Ido, nato a Rive d'Arcano il 12 dicembre 1931, proprietario per 1/2.

2) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 305
superficie: Ha 0, A 1, Ca 90, RD euro 1,23
superficie di esproprio mq. 190

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 1.330,00
RD x 10 euro 12,30, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 671,15

Ditte: Blasutti Armida, nata a Rive d'Arcano il 23 giugno 1936, proprietaria per 1/2; Micoli Ido, nato a Rive d'Arcano il 12 dicembre 1931, proprietario per 1/2.

3) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 307
superficie: Ha 0, A 0, Ca 87, RD euro 0,56
superficie di esproprio mq. 87

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 609,00
RD x 10 euro 5,60, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 307,30

Ditte: Blasutti Armida, nata a Rive d'Arcano il 23 giugno 1936, proprietaria per 1/2; Micoli Ido, nato a Rive d'Arcano il 12 dicembre 1931, proprietario per 1/2.

4) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 303
superficie: Ha 0, A 10, Ca 45, RD euro 6,75
superficie di esproprio mq. 1.045

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 7.315,00
RD x 10 euro 67,50, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 3.691,25

Ditte: Blasutti Armida, nata a Rive d'Arcano il 23 giugno 1936, proprietaria per 1/2; Micoli Ido, nato a Rive d'Arcano il 12 dicembre 1931, proprietario per 1/2.

5) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 298
superficie: Ha 0, A 18, Ca 57, RD euro 11,99
superficie di esproprio mq. 1.857

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 12.999,00
RD x 10 euro 119,90, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 6.559,45

Ditte: Blasutti Armida, nata a Rive d'Arcano il 23 giugno 1936, proprietaria per 1/2; Micoli Ido, nato a Rive d'Arcano il 12 dicembre 1931, proprietario per 1/2.

6) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 321
superficie: Ha 0, A 14, Ca 35, RD euro 9,26
superficie di esproprio mq. 1.435

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 10.045,00
RD x 10 euro 92,60, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 5.068,80

Ditte: Pascoli Carlo, nato a Rive d'Arcano il 30 marzo 1940, proprietario per 1/2; Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per 1/2.

7) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 322
superficie: Ha 0, A 8, Ca 75, RD euro 5,65
superficie di esproprio mq. 875

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 6.125,00
RD x 10 euro 56,50, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 3.090,75

Ditte: Pascoli Carlo, nato a Rive d'Arcano il 30 marzo 1940, proprietario per 1/2; Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per 1/2.

8) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 323
superficie: Ha 0, A 7, Ca 76, RD euro 5,01
superficie di esproprio mq. 776

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 5.432,00
RD x 10 euro 50,10, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 2.741,05

Ditta: Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per intero.

9) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 324
superficie: Ha 0, A 4, Ca 70, RD euro 3,03
superficie di esproprio mq. 470

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 3.290,00
RD x 10 euro 30,30, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 1.660,15

Ditta: Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per intero.

10) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 325
superficie: Ha 0, A 0, Ca 65, RD euro 0,42
superficie di esproprio mq. 65

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 455,00
RD x 10 euro 4,20, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 229,60

Ditta: Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per intero.

11) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 326
superficie: Ha 0, A 0, Ca 33, RD euro 0,21
superficie di esproprio mq. 33

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 231,00
RD x 10 euro 2,10, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 116,55

Ditta: Pascoli Fausto, nato a Rive d'Arcano il 21 agosto 1933, proprietario per intero.

12) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 316
superficie: Ha 0, A 1, Ca 2, RD euro 0,66
superficie di esproprio mq. 102

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 714,00
RD x 10 euro 6,60, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 360,30

Ditta: Pascoli Carlo, nato a Rive d'Arcano il 30 marzo 1940, proprietario per intero.

13) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 315
superficie: Ha 0, A 11, Ca 83, RD euro 7,64
superficie di esproprio mq. 1.183

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 8.281,00
RD x 10 euro 76,40, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 4.178,70

Ditta: Pascoli Carlo, nato a Rive d'Arcano il 30 marzo 1940, proprietario per intero.

14) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 47
superficie: Ha 0, A 12, Ca 80, RD euro 8,26
superficie di esproprio mq. 1.280

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 8.960,00
RD x 10 euro 82,60, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 4.521,30

Ditte: Bertolissi Marisa, nata a Coseano il 9 ottobre 1955, proprietaria in comunione legale dei beni; Toniutti Beppino, nato a Rive d'Arcano il 22 dicembre 1948, proprietario in comunione legale dei beni.

15) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 292
superficie: Ha 0, A 10, Ca 92, RD euro 7,05
superficie di esproprio mq. 1.092

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 7.644,00
RD x 10 euro 70,50, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 3.857,25

Ditta: Toniutti Beppino, nato a Rive d'Arcano il 22 dicembre 1948, proprietario per intero.

16) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 294
superficie: Ha 0, A 7, Ca 22, RD euro 4,66
superficie di esproprio mq. 722

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 5.054,00
RD x 10 euro 46,60, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 2.550,30

Ditta: Toniutti Beppino, nato a Rive d'Arcano il 22 dicembre 1948, proprietario per intero.

17) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 269
superficie: Ha 0, A 2, Ca 50, RD euro 1,61
superficie di esproprio mq. 250

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 1.750,00
RD x 10 euro 16,10, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 883,05

Ditta: Cantarutti Alcide, nato a San Daniele del Friuli il 26 agosto 1935, proprietario per intero.

18) *Dati catastali:*
foglio 17, mappale 312
superficie: Ha 0, A 14, Ca 30, RD euro 9,23
superficie di esproprio mq. 1.430

Determinazione indennità di esproprio:
valore venale al mq. 7,00, valore venale euro 10.010,00
RD x 10 euro 92,30, coefficiente di riduzione 50%
Indennità di esproprio euro 5.051,15

Ditta: Cantarutti Filomena Assunta, nata a Rive d'Arcano il 1° marzo 1938, proprietario per intero.

(omissis)

Art. 6

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 si informa che:

- l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento è l'Ufficio espropriazioni - geom. Nicola Burelli;
- l'Ufficio per la presa visione degli atti è l'Ufficio Tecnico comunale - c/o Municipio - Piazza I maggio, n. 1.

Rive d'Arcano, 6 maggio 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
geom. Nicola Burelli

COMUNE DI TAVAGNACCO
Ufficio espropriazioni
(Udine)

Estratto di decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Per ogni effetto di legge e ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 327/2001,

RENDE NOTO

che con decreto n. 3 del 6 maggio 2005 ha pronunciato a favore del Comune di Tavagnacco l'espropriazione dei seguenti immobili siti in mappa di Tavagnacco e censiti in catasto terreni al:

- foglio 33, mappale 215 (ex n. 178b) di mq. 15 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Sancandi Alberto e Sancandi Maurizio per una indennità liquidata di euro 47,25 (diconsi quarantasette/25);
- foglio 33, mappale 217 (ex 26b) di mq. 140 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Feruglio Gino per una indennità liquidata di euro 441,00 (diconsi quattrocentoquarantuno/00);
- foglio 33, mappale 219 (ex 2b) di mq. 30 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Cornacchini Giuseppe per una indennità liquidata di euro 94,50 (diconsi novantaquattro/50);
- foglio 33, mappale 221 (ex 3b) di mq. 70 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Tonutti Leida per una indennità liquidata di euro 220,50 (diconsi duecentoventi/50);
- foglio 33, mappale 223 (ex 4b) di mq. 40 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Rossi Gianfranco per una indennità liquidata di euro 126,00 (diconsi centoventisei/00);

- foglio 33, mappale 225 (ex 72b) di mq. 40 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Rossi Gianfranco per una indennità liquidata di euro 126,00 (diconsi centoventisei/00);
- foglio 33, mappale 227 (ex 5b) di mq. 50 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Tonutti Leida, Del Dò Amedeo e Del Dò Fravio per una indennità liquidata di euro 157,50 (diconsi centocinquantasette/50);

necessari alla realizzazione dei marciapiedi 4° lotto - 2° Stralcio (Via S. Bernardo a Cavalicco).

Coloro che hanno diritti, ragioni pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Tavagnacco, 9 maggio 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
arch. Francesco Marciano

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO

UDINE

Avvio del procedimento amministrativo - Legge 241/1990, legge 15/2005, legge regionale 7/2000, D.P.R. 327/2001 - Realizzazione di opere di irrigazione a pioggia nel comprensorio denominato Tissano nei Comuni di S. Maria la Longa e Bicinicco. Proposta di varianti al P.R.G.C. dei Comuni di Bicinicco e S. Maria la Longa per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - legge regionale 52/1991, D.P.R. 327/2001.

In applicazione delle leggi n. 241/1990 e 15/2005, della legge regionale 7/2000 e del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo delle varianti al P.R.G.C. dei Comuni di Bicinicco e S. Maria La Longa per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto, precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

- Responsabile del procedimento: dr. ing. Massimo Canali;
- Responsabile dell'istruttoria: dr. ing. Stefano Bongiovanni.

Il termine entro cui presentare eventuali osservazioni è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

IL PRESIDENTE:
Dante Dentesano

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Riconoscimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Electrolux Italia S.p.A. in Comune di Pordenone.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LL.PP./278/IPD/358/1 di data 5 aprile 2005 è stato riconosciuto alla ditta Electrolux Italia S.p.A. il subingresso nei diritti della concessione di cui al decreto n. LL.PP./90/IPD/358 di data 13 maggio 1981 per la derivazione di mod. max 0,10 d'acqua dalla falda sotter-

ranea, mediante n. 2 pozzi in Via Modotti del Comune di Pordenone, per uso igienico ed assimilati, fino al 4 aprile 2011.

Pordenone, 9 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n.16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. :

- LL.PP/B/330/IPD/5398 emesso il 1º aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 marzo 2035 alla Ditta Grassi Giorgio il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pozzuolo del Friuli al fg. 35, mapp. 142, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/331/IPD/4377 emesso il 1º aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 marzo 2035 alla Ditta Immobiliare Laguna il diritto di derivare moduli 0,08 d'acqua mediante pozzo in Comune di S. Giorgio di Nogaro al fg. 12, mapp. 507, ad uso potabile;
- LL.PP/B/332/IPD/4409 emesso il 1º aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 marzo 2008 alla Ditta Zucco Moreno il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di S. Giovanni al Natisone al fg. 12, mapp. 56, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/338/IPD/4378 emesso il 4 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 3 aprile 2035 alla Ditta Pilot Daniele il diritto di derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Tapogliano al fg. 3, mapp. 131/1, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/339/IPD/5479 emesso il 4 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 3 aprile 2035 alla Parrocchia San Nicolò Vescovo di Bueris il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Magnano in Riviera al fg. 7, mapp. 51, ad uso irrigazione campo sportivo;
- LL.PP/B/340/IPD/5250 emesso il 4 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 3 aprile 2020 alla Ditta D.P.2 S.r.l. il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Amaro al fg. 26, mapp. 55, ad uso potabile, igienico sanitario ed autolavaggio;
- LL.PP/B/341/IPD/5255 emesso il 4 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 3 aprile 2035 alla Ditta Nalon Emilio il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg. 4, mapp. 285, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/349/IPD/5525 emesso il 6 aprile 2005 è stato concesso fino a tutto il 5 aprile 2008 all'Istituto d'Istruzione Superiore Paolino d'Aquileia il diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Cividale del Friuli al fg. 9, mapp. 486, ad uso irriguo.

Udine, 3 maggio 2005

Il DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n.16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/307/IPD/4308 emesso il 12 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto l'8 gennaio 2017 alla Ditta T.D.P.Carburanti S.r.l. il diritto di derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Mortegliano al fg. 3, mapp. 352, ad uso igienico sanitario ed antincendio;
- LL.PP/B/368/IPD/3810 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il 3 dicembre 2015 alla Ditta P.A.L. S.r.l. il diritto di derivare moduli 0,035 d'acqua mediante pozzo in Comune di S. Giorgio di Nogaro al fg. 18, mapp. 164, ad uso potabile e igienico sanitario;
- LL.PP/B/369/IPD/3719 emesso il 26 aprile 2004 è stato concesso fino a tutto il 25 gennaio 2015 alla Ditta Ralc Italia S.r.l. il diritto di derivare moduli 0,04 d'acqua mediante un pozzo in Comune di S. Giorgio di Nogaro al fg. 16, mapp. 105, ad uso igienico sanitario.

Udine, 4 maggio 2005

Il DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Modifiche al Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia. Delibera del Consiglio di amministrazione 21 febbraio 2005, n. 7 - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 4 maggio 2005. Errata corrige.

Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 4 maggio 2005 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste n. 7/2005 del 21 febbraio 2005 di approvazione delle «Modifiche al Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia», approvata con D.G.R. n. 791 del 15 aprile 2005, si precisa che il punto 5 del dispositivo concernente le aggiunte all'articolo 2, comma 1, è stato corretto, con la sopra citata D.G.R. n. 791, nel modo seguente:

5) dopo la lettera ii) del comma 1, dell'articolo 2 sono inserite le seguenti:

«jj) spese per il servizio di ristorazione;

kk) spese riguardanti la realizzazione di corsi di formazione e di test di accertamento dei requisiti specifici richiesti dai bandi dell'Ente;

ll) spese per il servizio di portierato e per il servizio di controllo e sicurezza presso le case dello studente e presso gli uffici;

mm) spese relative all'adeguamento degli immobili alla normativa vigente;

nn) spese per vidimazione libri contabili;

oo) spese per distribuzione automatica di bibite, generi alimentari e schede telefoniche prepagate;».

Modifiche ed integrazioni al «Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2005 da parte dell'E.R.Di.S.U. di Trieste»

MODIFICHE:

- *a pagina 3*

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, la frase:

«È prevista la normale manutenzione ordinaria degli impianti elettrici sia interno che esterno alle case dello studente, dell'impianto idraulico, la pitturazione di alcune stanze delle case E 3 ed E 4 a seguito della stipula degli appositi contratti.»

viene sostituita dalla seguente proposizione:

«È prevista la normale manutenzione ordinaria degli impianti elettrici sia interno che esterno alle case dello studente, degli impianti idraulici, degli impianti fognari, la pitturazione di alcune stanze, nonché l'effettuazione di altri lavori di ordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari. Per tali scopi verranno stipulati appositi contratti.».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 730 Canoni di manutenzione ordinaria per le C.d.S. è sostituito con il seguente importo «euro 41.200,00».

- *a pagina 4*

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 640 Combustibile per le C.d.S. è sostituito con il seguente importo «euro 230.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 860 Mobili e arredi è sostituito con il seguente importo «euro 8.000,00».

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, la frase:

«Vengono inoltre previste piccole manutenzioni sugli impianti elettrico ed idrico.»

viene sostituita dalla seguente proposizione:

«Vengono inoltre previste piccole manutenzioni, in particolare, sugli impianti elettrici, idrici e fognari.».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 805 Manutenzioni è sostituito con il seguente importo «euro 35.000,00».

- *a pagina 5*

La frase: «È previsto l'acquisto di lavatrici per il complesso Urban e Palazzo de Bassa a Gorizia.» e la relativa tabella:

«Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
860	Gorizia	3.000,00
890	Urban	5.000,00»

sono sostituite con la seguente frase: «È previsto l'acquisto di lavatrici per il complesso Urban» e relativa tabella:

«Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
890	Urban	5.000,00»

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 930 Spese per l'appalto del servizio - Trieste (Edificio «I») è sostituito con il seguente importo «euro 1.561.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 931 Spese per l'appalto del servizio - Trieste (Largo Papa Giovanni XXIII) è sostituito con il seguente importo «euro 100.000,00».

– *a pagina 6*

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 932 Spese per l'appalto del servizio - Gorizia (Via Alviano) è sostituito con il seguente importo «euro 100.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 920 Spese varie e casuali è sostituito con il seguente importo «euro 7.600,00».

All'interno della F.OB 4 Erogazioni in denaro a favore degli studenti l'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1004 Assegni di studio (Fondi Erdisu) è sostituito con il seguente importo «euro 400.000,00».

– *a pagina 7*

All'interno della F.OB 4 Erogazioni in denaro a favore degli studenti l'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1090 Indennità alloggio è sostituito con il seguente importo «euro 332.000,00».

– *a pagina 9*

All'interno della F.OB 6 Progetto MOVE l'importo della spesa massima prevista sul capitolo 1260 Spese per lo staff è sostituito con il seguente importo «euro 42.127,64».

– *a pagina 10*

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 300 Spese varie o casuali è sostituito con il seguente importo «euro 18.155,49».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 520 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari degli uffici amministrativi e direzionali è sostituito con il seguente importo «euro 28.000,00».

– *a pagina 14*

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 110 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie è sostituito con il seguente importo «euro 7.000,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 180 Spese legali, consulenze ed altri incarichi esterni è sostituito con il seguente importo «euro 55.500,00».

L'importo della spesa massima prevista sul capitolo 400 Spese per l'uso di elaboratori elettronici è sostituito con il seguente importo «euro 71.700,00».

INTEGRAZIONI:

– *a pagina 1*

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, dopo la frase:

«Per tali interventi sono già stati assunti gli impegni di spesa» sono inserite le seguenti proposizioni e le relative tabelle:

"In attuazione del Progetto sopraccitato verranno, altresì, realizzati lavori di adeguamento alla vigente normativa antincendi degli edifici E1 ed E2.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
830	Spese per la Casa dello Studente "E1/E2"	euro 16.500,00

L'Ente provvederà, inoltre, mediante affidamento all'A.T.E.R., in base alla vigente convenzione, alla separazione della linea idrica di alimentazione esterna dell'impianto antincendio da quella idrico sanitaria degli edifici E3 ed E4.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
831	Spese per la Casa dello Studente "E3"	euro 27.000,00
832	Spese per la Casa dello Studente "E4"	euro 27.000,00

Nell'ambito dell'edificio adibito a Mensa Centrale verrà, inoltre, realizzata l'apposita tubazione antincendio che sarà collegata alla tubatura antincendio esterna.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
970	Spese per l'edificio "I" di Via Fabio Severo - Trieste	euro 12.000,00»

– *a pagina 3*

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, dopo la proposizione:

«Poiché la più volte citata convenzione stipulata con l'A.T.E.R. di Trieste, ai sensi della legge regionale n. 24/1999 per la realizzazione di interventi edilizi nel settore dell'edilizia residenziale universitaria scade nel corso del 2005, essa verrà rinnovata.» viene inserita la seguente frase:

«Poiché si rende necessario ai fini dell'intavolazione dell'atto di concessione in uso degli immobili E1-E2 ed E3 procedere ad un'integrazione del piano tavolare-catastale, si prevede di affidare tale incarico ad un soggetto tecnico esperto in materia.»

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, dopo l'indicazione della spesa massima prevista sul capitolo 700 vengono inserite la seguente frase e la relativa tabella:

«In considerazione della particolare complessità delle opere di adeguamento in corso di realizzazione si reputa necessario che l'Ente provveda ad avvalersi della collaborazione di un soggetto altamente specializzato in materia, per l'attuazione delle misure previste dall' adeguamento al piano della valutazione rischi e dal piano di emergenza ed evacuazione edifici, in modo tale da fornire un valido supporto all'attività del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
180	Spese legali, consulenze ed altri incarichi esterni	4.500,00»

– *a pagina 4*

All'interno della FOB 2 Servizio abitativo, dopo la proposizione:

«Dovrà essere stipulato un nuovo contratto per la manutenzione degli ascensori»

è inserita la seguente frase:

«nonché uno per l'eventuale acquisto di batterie per gli ascensori»;

– *a pagina 7*

All'interno della FOB 4 Erogazione in denaro a favore degli studenti, dopo la tabella:

«1028	Assegni fondo regionale	502.218,00
1014	Assegni vincolati	23.500,00»

è inserita la seguente proposizione:

«Saranno banditi concorsi per l'assegnazione di assegni di studio, di contributi alloggio e per l'accesso al servizio di ristorazione riservati agli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2004-2005 al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224, nonché agli studenti che si siano laureati nell'anno accademico 2003-2004 a partire dal mese di settembre 2004, iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico

2004-2005 ai corsi di laurea specialistica attivati dall'Università di Trieste o a corsi del biennio superiore di secondo livello attivati dal "Conservatorio di Musica G. Tartini" di Trieste.».

– *a pagina 9*

All'interno della F.OB 6 Progetto MOVE dopo la tabella:

«Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
1260	Spese per lo staff	37.000,00
1270	Spese di gestione	5.000,00
1280	Spese per borse di studio	58.000,00»

sono inserite le seguenti righe e le seguenti proposizioni e relativa tabella:

«1281	Spese per borse di studio (Fondi Università di Trieste)	euro 7.513,65
1282	Spese per borse di studio (Fondi di privati)	euro 7.230,40

F.OB 7 Realizzazione di servizi volti a favorire l'interscambio di soggetti tra il settore della formazione universitaria e mondo produttivo

Capitolo	*Denominazione*	*Spesa massima prevista*
1293	Spese per borse di studio e di tirocinio	euro 3.059,48
1380	Borse di mobilità	euro 47.893,21»

– *a pagina 12:*

Dopo le parole «acquisto» e prima della parola «giornali» è inserita la parola «libri».

Dopo le parole «ulteriori lavoratori interinali» viene inserita la seguente proposizione: «Alla scadenza del vigente contratto con la società di somministrazione ne verrà stipulato uno nuovo che potrà riguardare anche la fornitura di lavoratori da destinare al centro MOVE.».

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Capurso

(approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 31 marzo 2005 e con deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 6 maggio 2005)

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.

Si pubblica qui di seguito la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D, approvata con decreto del Direttore generale 20 aprile 2005, n. 435-15797:

Nr. Prog	COGNOME e NOME	NASCITA	TOTALE (su p.100)	Gradu at
1	D'ANGELA Sylvie	23/09/1968	con punti 68,130 su p.100	**1^**
2	PRADELLI Lucia	10/04/1981	con punti 67,810 su p.100	**2^**
3	BRAGATO Irina	06/03/1978	con punti 64,740 su p.100	**3^**
4	ZAMO' Elena	13/09/1976	con punti 63,840 su p.100	**4^**
5	MENEGUZZI Fanny	13/03/1978	con punti 59,120 su p.100	**5^**
6	VIZZON Erica	10/07/1976	con punti 57,155 su p.100	**6^**

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:

– D'Angela Sylvie.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Lionello Barbina

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia.

In attuazione al decreto 4 maggio 2005, n. 455-17588, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

– ruolo sanitario
– profilo professionale: medici
– area medica e delle specialità mediche
– posizione funzionale: dirigente medico
– disciplina: neurologia
– posti: n. 1.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1º comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

– nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
– nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2º livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:*

- relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale*:

- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

– i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

– i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato

condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di: euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento . Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4) Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
      1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
      2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
      3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
      4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5) Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione:
   - nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15 dicembre 2004 ha annullato l'articolo 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'articolo 27, comma 7 del D.P.R. n. 483/1997;
7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

   Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);

- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);

- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a.r., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1º piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432-554353 e 554354 - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.sa Bernardetta Maioli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 - Udine

. . . l . . . sottoscritt. . . (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess . . . al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . . post . . . di . . . . bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat . . . a . . . . il . . . . ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
- di risiedere a . . . . ,via . . . . n. . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana . . . . (b);

– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ....
.... (c);

– di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di .... (d);

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) ....
conseguito il .... presso (Università): .... ;

- abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) ....
  presso (Università) .... (e);

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

- iscritto all'Albo professionale di .... ;

- specializzazione nella disciplina di .... conseguita il ....
  presso (Università): ....
  (specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991, durata legale del corso, anni ....) (f);

– di aver prestato servizio presso .... dal ....
al .... quale .... (g);

– di prestare attualmente servizio presso .... dal ....
quale .... (h);

– di aver prestato servizio militare quale .... (i);

– di essere dispost . . . . ad assumere servizio presso qualsiasi sede o servizio dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (l);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (m);

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (n);

– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (o);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....

  Via/Piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....;

c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;

d) di non essere iscritt ..... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

f) ovvero indicare i requisiti alternativi ....;

g) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

h) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;

i) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
di non aver prestato servizio militare per ....;

l) allegare documentazione probatoria;

m) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

n) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

o) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti;

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . .

indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:
  - laurea: . . . . ;
  - conseguita il . . . . presso . . . . ;
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il . . . . presso . . . . ;
– le seguenti specializzazioni:
  - . . . .
  - conseguita il . . . . presso . . . .
    (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni . . .)
  - . . . .
  - conseguita il . . . . presso . . . .
  - . . . .
  - conseguita il . . . . presso . . . .
– di essere iscritto all'albo dell'ordine dei . . . .
  - della Provincia di . . . . dal . . . .
  - con il n. . . . . di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
. . . .

VISTO: IL FUNZIONARIO:
. . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . .

indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
. . . .

VISTO: IL FUNZIONARIO:
. . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

  . . . .
  (titolo)
  . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

  . . . .
  (titolo)
  . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente titolo o documento: . . . .
  . . . .
  . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale . . . .
  (qualifica)

  presso . . . .
  (Azienda o Ente)

  dal . . . . al . . . .

  in qualità di dipendente dell.... stess....

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente psicologo.

In attuazione al decreto 4 maggio 2005, n. 454-17585, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: psicologi
- area di psicologia
- posizione funzionale: dirigente psicologo
- disciplina: psicoterapia
- posti n. 1;

per l'espletamento dell'attività di neuropsicologia presso la S.O.C. Neurologia-Neurofisiopatologia.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in psicologia;

b) specializzazione nella disciplina di psicoterapia o, in alternativa, il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:*

impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;

b) *prova pratica:*

esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento . Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 55:

- i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.

- Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
     1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
     2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
     4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  b) servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
- Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere au-

tenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a.r., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente psicologo (ex 1º livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'articolo 15-quater - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1º piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432/554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet: www.ospedaleudine.it.

IL RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.sa Bernardetta Maioli

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 - Udine

. . . l . . . sottoscritt. . . (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess . . . al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . post . . . di . . . . bandito il . . . . n. . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat . . . a . . . . il . . . .;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
- di risiedere a . . . . ,via . . . . n. . . . .;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana . . . .(b);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso . . . . (c);
- di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (d);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) . . . . conseguito il . . . . presso (Università): . . . . (e);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'Albo dell'Ordine degli . . . . ;
  - specializzazione nella disciplina di . . . . conseguita il . . . . presso (Università): . . . . (f);
- di aver prestato servizio presso . . . . dal . . . . al . . . . quale . . . .(g);
- di prestare attualmente servizio presso . . . . dal . . . . quale . . . .(h);
- di aver prestato servizio militare quale . . . .(i);
- di essere dispost . . . . ad assumere servizio presso qualsiasi sede o servizio dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . .(l);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

– di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda Ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (m);

– di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (n);

– di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (o);

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....

  Via/Piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  c.a.p. n. .... .Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....;

c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;

d) di non essere iscritt ..... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

e) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

f) ovvero indicare i requisiti alternativi ....;

g) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

h) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;

i) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
di non aver prestato servizio militare per ....;

l) allegare documentazione probatoria;

m) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;

n) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

o) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti;

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S.Maria della Misericordia» - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt... . . . .

nat... a . . . . il . . . .

residente a . . . .

indirizzo . . . .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:
  - laurea: . . . . ;
  - conseguita il . . . . presso . . . . ;
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il . . . . presso . . . . ;

– le seguenti specializzazioni:
  - . . . .
  - conseguita il . . . . presso . . . .

  (specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, durata legale del corso, anni . . . .)

- ....
- conseguita il .... presso ....
- ....
- conseguita il .... presso ....

– di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi
  - della Provincia di .... dal ....
  - con il n. .... di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
....

VISTO: IL FUNZIONARIO:
....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt...

nat... a .... il ....

residente a ....

indirizzo ....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

....

....

....

....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

. . . .

(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):

. . . .

VISTO: IL FUNZIONARIO:

. . . .

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

  . . . .

  (titolo)

  . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

  . . . .

  (titolo)

  . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- la copia del seguente titolo o documento: . . . .

  composta di n. . . . . fogli è conforme all'originale;

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale . . . .

  (qualifica)

  presso . . . .

  (Azienda o Ente)

  dal . . . . al . . . .

  in qualità di dipendente dell.... stess....

Articolo 46 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE»
U.O. concorsi, selezioni, assunzioni e mobilità

TRIESTE

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di medicina nucleare, n. 1 posto di dirigente medico di malattie dell'apparato respiratorio e n. 2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Si invita a voler pubblicare, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 le seguenti graduatorie di concorsi pubblici effettuati presso questa Azienda ospedaliera:

a) graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Medicina nucleare» approvata con deliberazione n. 139 di data 18 marzo 2005:

n.	*Nominativo*	*Titoli*	*P. scritta*	*P. pratica*	*P. orale*	*Totale*
1	dott.ssa Maria Barbara Stochino	6,800	27,000	30,000	20,000	83,800
2	dott.ssa Maria Grazia Caprio	4,000	25,000	28,000	20,000	77,000

---

b) graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «Malattia dell'apparato respiratorio», approvato con deliberazione n. 138 di data 18 marzo 2005, come modificata con provvedimento n. 217 del 26 aprile 2005;

n.	*Nominativo*	*Titoli*	*P. scritta*	*P. pratica*	*P. orale*	*Totale*
1	dott.ssa Metka Kodric	6,000	29,000	28,000	20,000	83,000
2	dott. Fabio Vassallo	6,350	25,000	24,000	18,000	73,350
3	dott. Roberto Trevisan	2,800	29,000	25,000	16,000	72,800

c) graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico in disciplina «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», approvata con deliberazione n. 190 di data 12 aprile 2005:

n.	*Nominativo*	*Titoli*	*P. scritta*	*P. pratica*	*P. orale*	*Totale*
1	Lupinc Neva	8,400	30	30	20	88,400
2	Scaramucci Monica	8,100	30	30	20	88,100
3	Riccio Fabrizio	10,000	28	29	20	87,000
4	Cocchia Lucia	6,000	28	30	20	84,000
5	Cappelli Claudia	5,500	26	29	20	80,500
6	Marcinò Maria	4,700	21	30	20	75,700
7	Lentini Maria Giovanna	5,500	25	26	19	75,500
8	Spadaro Miriam	4,000	21	30	20	75,000
9	Ciarniello Maria	4,500	21	29	20	74,500
10	Bonaiuto Lorena	3,000	21	30	20	74,000
11	Mazzaglia Claudio Giuseppe	4,900	21	30	18	73,900
12	Pagnin Alessandra	2,500	24	30	17	73,500
13	Scapin Lorenzo	13,125	21	21	18	73,125
14	Marchesan Marzia	2,800	21	24	16	63,800
15	Schillan Michela	3,000	21	21	16	61,000

IL RESPONSABILE DELL'U.O.:
Gianfranco Foschi

CASA DI RIPOSO «GIOVANNI CHIABÀ»

SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il Servizio civile: 2º bando dell'anno 2005 per la selezione di n. 36.085 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2005.

Sono stati approvati dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile n. 2 progetti denominati «Noi per loro» e «Due passi insieme» che prevedono l'impiego di n. 16 volontari per il servizio civile presso questo ente, con le modalità di cui al bando sopra indicato.

Scadenza della presentazione delle domande: 1º giugno 2005.

Copia del bando, schede dei progetti e schema di domanda sono disponibili sui siti: www.gchiaba.it, www.serviziocivile.it oppure presso l'Ufficio personale della Casa di riposo G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro (Udine) - telefono 0431/65032.

San Giorgio di Nogaro, lì 10 maggio 2005

IL DIRETTORE:
dott. G. Cani

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

(Udine)

Estratto del bando di concorso per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 operaio specializzato - Area tecnica - categoria B - posizione economica B1.

È indetto un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato - Area tecnica - categoria B, posizione economica B.1, con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti: diploma di scuola media inferiore, possesso di patente categoria B e di patente nautica entro 6 miglia in corso di validità.

Domanda di ammissione: va redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando di concorso -disponibile presso l'ufficio personale del Comune o sul sito: www.comune.maranolagunare.ud.it - ed inoltrata entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Prove d'esame: prova pratica, giovedì, 30 giugno 2005, ore 9.30 presso il Magazzino comunale di Via San Vito in Marano Lagunare. Prova orale, lunedì 4 luglio 2005, ore 9.30 presso la Sala della Giunta nella sede municipale in Piazza Olivotto, n. 1.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.

Informazioni tel. 0431/67049.

Marano Lagunare, 12 maggio 2005

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL PERSONALE:
dott. Sergio Sciapeconi

COMUNE DI SACILE
Area finanziaria - Tributi - Personale

(Pordenone)

Bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 istruttore tecnico, categoria C, presso l'Area lavori pubblici e tecnico manutentiva.

Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C.

Scadenza presentazione domande: 26 maggio 2005 - entro le ore: 13.

Pubblicazione: Albo pretorio in data 12 maggio 2005.

Denominazione Ente: Comune di Sacile (Pordenone) - Provincia: Pordenone.

Tipo di concorso: Bando - *Modalità concorso:* per esami.

Numero di posti messi a concorso: 1.

Tipo di contratto: tempo indeterminato.

Qualifica professionale o categoria: istruttore tecnico categoria C presso l'Area lavori pubblici e tecnico manutentiva 36 ore settimanali.

Livello di istruzione richiesto: diploma di scuola media superiore.

Titoli di studio richiesti: diploma di geometra o perito edile.

Data svolgimento prova scritta: 15 giugno 2005 - *Ora svolgimento prova scritta:* 9.30.

Luogo svolgimento prova scritta: Aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile.

Data svolgimento prova pratico-attitudinale: 17 giugno 2005 - *Ora svolgimento prova pratico-attitudinale:* 9.30.

Luogo svolgimento prova pratico-attitudinale: Aula dell'I.P.S.I.A. di Sacile.

Data svolgimento prova orale: 27 giugno 2005 - *Ora svolgimento prova orale:* 9.30.

Luogo svolgimento prova orale: Sede Municipale in Piazza del Popolo.

Modalità di presentazione domande: le domande indirizzate all'Ufficio personale e redatte secondo lo schema allegato al bando, vanno presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine. A tal fine fa fede il timbro postale. Alla domanda va allegata la copia di un documento di identità.

E-mail: gestione@com-sacile.regione.fvg.it.

Note: il bando può essere richiesto all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato o ritirato direttamente presso l'Ufficio personale negli orari di pubblico.

Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento della tassa di concorso di 5,00 euro da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12592598, intestato a Comune di Sacile - Servizio tesoreria, o presso la Banca Popolare Friuladria - Agenzia di Sacile - Servizio tesoreria - ABI 05336 - CAB 64890 - CIN V C/C 484299/60, indicandone la causale: tassa di partecipazione al concorso pubblico per esami a: n. 1 posto di «Istruttore tecnico - Categoria C».

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio personale del Comune tel. 0434/787162.

Sacile, 12 maggio 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
Ornella Zoccoletto

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATIVI

TRIESTE

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Agenda 21, presso la Direzione generale, con contratto di lavoro a tempo determinato.

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'incarico di Direttore del Servizio Agenda 21, presso la Direzione generale, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi funzionali al predetto incarico:

A) Essere in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale.

B) Aver prestato attività lavorativa presso Enti pubblici o privati, per un minimo di 5 anni, con qualifica di dirigente.

C) Aver maturato particolari competenze nel campo della programmazione territoriale di una politica pubblica, preferibilmente nel campo del welfare.

D) Aver maturato esperienze di progettazione/programmazione partecipata, con sperimentazioni di Agenda 21 locali.

3. Gli aspiranti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici in qualifica dirigenziale.

4. Il contratto avrà durata di quattro anni. Il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta regionale.

5. Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi, Via Giulia, n. 75, 34126 Trieste, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso ed alla quale dovranno allegare apposito curriculum.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- Struttura competente: Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, Direttore sostituto del Servizio organizzazione, contrattazione, formazione, valutazione del personale e affari amministrativi;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Chiara Paternoster - tel. 040/3774326.

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003) si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni previste.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Roberto Conte

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Bando di concorso per contributi alloggio anno accademico 2004-2005 - scadenza 20 giugno 2005.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dal Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è bandito, per l'anno accademico 2004-2005 dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste (E.R.Di.S.U.), il concorso per la concessione di n. 33 contributi alloggio di importo annuo pari ad euro 600,00 per studenti in possesso del requisito del reddito di cui all'articolo 5 del presente bando e dell'ulteriore requisito di cui all'articolo 4, per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per contributi alloggio tutti gli studenti fuori sede iscritti per l'anno accademico 2004-2005 ai corsi di studio attivati dall'Università degli studi di Trieste e dal Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio che abbiano sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti Comuni:

- Polo universitario di Trieste:
  Trieste e Comuni della sua Provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

- Polo universitario di Gorizia:
  Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natisone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.

- Polo universitario di Pordenone:
  Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

- Polo universitario di Portogruaro:
  Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.

I contributi alloggio sono così suddivisi:

- n. 3 agli studenti iscritti al primo anno di cui n. 1 riservato a studenti stranieri;
- n. 30 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui n. 3 riservati a studenti stranieri.

Art. 3

Importo del contributo alloggio

L'importo annuo del contributo alloggio è pari ad euro 600,00.

Art. 4

Durata della concessione dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio fino a due anni oltre la durata legale del corso di studio a partire dall'anno di prima iscrizione.

Art. 5

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni.

L' indicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l' indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE si determinano rapportando rispettivamente l'ISE e ISP - calcolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 109/1998, dal decreto legislativo 130/2000 e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 - al parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale dello studente:

Numero componenti il nucleo	*Parametro*
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni

Sono previste, ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni le seguenti maggiorazioni da applicare al parametro relativo ai componenti del nucleo familiare:

- 0.35 per ogni componente oltre il 5°;
- 0.20 per la presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0.50 per ogni componente con handicap fisico permanente - legge 104/1992 o disabilità superiore al 66%;
- 0.20 per la presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

A - Indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E.

L'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E. - dell'anno 2003 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di 17.247,03 euro.

B - Indicatore della situazione economica equivalente all'estero - I.S.E.E.E.

L'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2003.

C - Indicatore della situazione patrimoniale equivalente- I.S.P.E.

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - I.S.P.E. - dell'anno 2003 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di 29.104,36 euro.

D - Indicatore della situazione patrimoniale equivalente all'estero - I.S.P.E.E.

I patrimoni posseduti all'estero, determinati ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, sono considerati con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2003, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso medio di cambio dell'euro nell'anno 2003.

E - Rilascio attestazione - I.S.E.E.

L'attestazione I.S.E.E., rilasciata da tutti i C.A.F. convenzionati con l'I.N.P.S. secondo le modalità previste dall'allegato 3, deve essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2003, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'I.S.E., ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2003 o detenuto un patrimonio

mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2003, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

F - Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento per lo studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;

b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro.

Ai sensi del decreto legislativo 109/1998, articolo 3, comma 2 bis e successive integrazioni e modificazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 6

Studenti stranieri extracomunitari

Per partecipare al concorso gli studenti stranieri extracomunitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione. È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tali studenti dovranno, pertanto, esibire ai C.A.F. ed allegare alla domanda:

- certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66%;
- certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2003 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2003 specificando la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2003;
- copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni; gli studenti apolidi invece dovranno allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui al D.M. 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 1, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, previa consegna dell'idonea certificazione, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.

Art. 7

Formulazione delle graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di 4 graduatorie degli idonei - studenti iscritti al primo anno comunitari ed extracomunitari, studenti iscritti ad anni successivi comunitari ed extracomunitari, senza alcuna differenziazione per corsi di studio, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - di cui all'articolo 5.

A parità di I.S.E.E., verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE - indicatore della situazione patrimoniale - più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

Art. 8

Presentazione delle domande
e della documentazione rilasciata dal C.A.F.

Gli studenti che intendano accedere al concorso devono compilare la domanda messa a disposizione dall'Ente. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere presentata al Servizio interventi diritto allo studio universitario - Salita Monte Valerio, n. 3 - 34127 -Trieste - entro e non oltre il 20 giugno 2005 a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine e precisamente entro il 5 luglio 2005.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione I.S.E.E. riguardante le condizioni economiche dello studente e del proprio nucleo familiare. Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai C.A.F. convenzionati con l'I.N.P.S. e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'A.N.D.I.S.U. e la consulta nazionale, i C.A.F. aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Sono esonerati dal presentare tale documentazione gli studenti che abbiano già presentato l'I.S.E.E. all'Ente per la richiesta di benefici relativi l'anno accademico 2004-2005.

Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte.

L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato o documento ritenuto necessario per il completamento della richiesta dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà respinta in quanto incompleta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Per ricevere informazioni relative alle norme contenute nel presente bando di concorso ed alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso gli studenti potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 040/3595203/335 oppure alla seguente e-mail domandaonline@erdisu.trieste.it.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.Di.S.U. di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 9

Modalità di pagamento

Il contributo alloggio verrà pagato mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. A domanda potrà essere erogato sia mediante quietanza intestata all'interessato presso il Tesoriere dell'Ente sia mediante versamento su conto corrente bancario o postale di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente.

Art. 10

Divieto di cumulo

I contributi alloggio dell'Ente regionale per il diritto allo studio Universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nelle sedi di Trieste e Gorizia o dai soggetti privati di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 55/1990 e con i contributi alloggio da euro 1.200,00 già assegnati dall'Ente per l'anno accademico 2004-2005.

Art. 11

Esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie alla bacheca e sul sito internet dell'Ente: www.univ.trieste.it/erdisu. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'E.R.Di.S.U. di Trieste, dovranno essere presentate al Servizio interventi diritto allo studio universitario dell'Ente improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa alle bacheche dell'Ente anche via fax al n. 040/3595352.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione, alla bacheca e sul sito internet dell'Ente www.univ.trieste.it/erdisu.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12

Verifiche ed accertamenti

L'Ente si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che potranno interessare annualmente almeno il 20% dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Ente svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sarà altresì revocata l'assegnazione dei benefici ottenuti qualora i risultati dell'indagine rivelino una situazione familiare non bisognosa o migliore di quella dichiarata all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione al concorso.

Art. 13

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'E.R.Di.S.U. di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi alloggio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria degli idonei al beneficio del contributo alloggio volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di Regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

- Titolare del trattamento: Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Salita Monte Valerio, n. 3 - Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, il cui testo viene di seguito riportato:

«Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini.

Responsabile dell'istruttoria: sig. Franco Mazzuia - tel. 040/3595335.

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Capurso

Allegato 1)

Elenco dei paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea di cui al D.M. 21 marzo 2002

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comoros

Congo (Repubblica Democratica)

Costa d'avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Lao People's (Repubblica democratica)

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Nigeria

Pakistan

Repubblica Centro Africana

Rwanda

Samoa

Sao Tome and Principe

Senegal

Sierra Leone

Solomon Islands

Somalia

Sudan

Tanzania

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanatu

Yemen

Zambia

VISTO: IL DIRETTORE: CAPURSO

(approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 23 del 6 maggio 2005)

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«Ospedale infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo
e dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi»
Gestione unificata del personale

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere.

Secondo le disposizioni del D.P.R. n. 483/1997 si pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 dirigente ingegnere:

	Candidato	*Data di nascita*	*Punteggio*
1.	Liberale ing. Massimiliano	21/11/1972	65,568 su 100
2.	De Col ing. Loretta	23/11/1972	65,450 su 100
3.	Pavan ing. Elena Clio	30/03/1972	58,638 su 100
4.	Stabile ing. Giorgio	07/06/1959	58,350 su 100
5.	Michelotti ing. Bruno	01/06/1968	57,300 su 100
6.	Pipan ing. Mauro	06/10/1967	54,665 su 100

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE:
dott. Fulvio Franza

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)